

Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Valide dal 1° gennaio 2003

Stato: 1° gennaio 2018

Premessa

Le Direttive sulle rendite (DR), volume 1, in vigore dal 1° gennaio 1997, sono già state aggiornate con cinque supplementi. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE e il 1° gennaio 2003 entra in vigore pure la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che introduce, tra l'altro, l'obbligo di versare interessi di mora sulle prestazioni (v. cap. 10.6.3 DR). Sulla base di quanto precede, ma anche per motivi tecnici, in sostituzione al testo finora in vigore viene pubblicata una nuova versione del volume 1, valida dal 1° gennaio 2003. Le Direttive sono state rielaborate dal punto di vista redazionale e ai numeri marginali è stata data una nuova numerazione.

Secondo le Direttive finora in vigore, se l'assicurato faceva valere il diritto alla rendita AVS entro il termine stabilito, ma la prestazione veniva versata solo dopo la scadenza del termine quinquennale a partire dalla nascita del diritto alla stessa, l'incarto doveva essere sottoposto all'UFAS (N. 10116 DR). Questa disposizione è abrogata a partire dal 1° gennaio 2003.

La CIBIL, in vigore dal 1° giugno 2002, non è stata integrata in questa edizione, poiché è necessario accumulare ulteriori esperienze. La versione elettronica della CIBIL è tuttora disponibile sul sito Intranet dedicato all'AVS o all'indirizzo Internet (www.assicurationisociali.admin.ch; AVS – Basi AVS – Direttive rendite).

La nuova versione del volume 1 delle DR va inserita nel raccoglitore grigio in vostro possesso, mentre quella vecchia va riposta nel raccoglitore nero inviatovi a tale scopo.

Le modifiche e i complementi futuri potranno, come sempre, essere integrati per mezzo di fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2004

Il presente supplemento 1 contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2004. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data della modifica. Inoltre l'aggiunta 1/04 evidenzia i numeri marginali modificati. I fogli sciolti sostituiti devono essere riposti sistematicamente nell'apposito raccoglitore nero. Le modifiche più rilevanti sono da ricondurre alla 4ª revisione AI in vigore dal 1° gennaio 2004. Vanno in particolare menzionati: l'intro-

Le modifiche più rilevanti sono da ricondurre alla 4ª revisione AI in vigore dal 1° gennaio 2004. Vanno in particolare menzionati: l'introduzione dei tre quarti di rendita per un grado d'invalidità dal 60 al 69 per cento, il trasferimento delle rendite per casi di rigore nelle prestazioni complementari, la soppressione della rendita completiva dell'AI e l'introduzione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI per gli assicurati che a causa di un danno alla salute vivono a casa e necessitano in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del TFA e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2005

Il presente supplemento 2 contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2005. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data della modifica. Inoltre l'aggiunta 1/05 evidenzia i numeri marginali modificati. I fogli sciolti sostituiti devono essere riposti sistematicamente nell'apposito raccoglitore nero. Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del TFA e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2006

Il presente supplemento 3 contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2006. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data di modifica. Inoltre l'aggiunta 1/06 evidenzia i numeri marginali modificati. I fogli sciolti sostituiti devono essere riposti sistematicamente nell'apposito contenitore nero.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del TFA e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2007

Le modifiche principali sono dovute all'entrata in vigore della nuova legge sull'unione domestica registrata, il 1° gennaio 2007, e sono trattate in un capitolo separato (v. N. 3.13). Occorre inoltre considerare la conseguente introduzione di quattro nuovi codici dello stato civile (v. Allegato IV, campo 11).

Il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del TFA e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2012

Il presente supplemento contiene sostanzialmente le modifiche resesi necessarie in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, della modifica della LAVS (Miglioramento dell'esecuzione) e del primo pacchetto di misure della 6ª revisione AI (revisione 6a). La suddetta modifica della LAVS comporta anche una semplificazione della divisione dei redditi in caso di divorzio. Inoltre, per la divisione dei redditi non si tiene più conto degli anni di gioventù in caso di lacune contributive. I relativi numeri marginali sono stati soppressi o adeguati.

Le modifiche principali nell'ambito delle rendite nel quadro della revisione 6a dell'Al riguardano l'introduzione di una prestazione transitoria sotto forma di rendita Al (v. nuovo cap. 5.15.8), la riduzione degli assegni per grandi invalidi dell'Al per gli adulti in istituto (v. cap. 8.1 e 8.2) e l'introduzione di un contributo per l'assistenza nell'Al (v. cap. 8.3).

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2013

Il presente supplemento contiene sostanzialmente le modifiche dovute all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione degli adulti. Inoltre, il capitolo 11 contiene alcune precisazioni in merito alle verifiche della corrispondenza dei dati della ricapitolazione delle rendite e alle comunicazioni all'UCC. Al capitolo 11.10 sono illustrati i controlli delle comunicazioni definitivamente modificate.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2014

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2014. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data di modifica. Inoltre l'aggiunta 1/14 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto o modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 12, valido dal 1° gennaio 2015

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2015. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data di modifica. Inoltre l'aggiunta 1/15 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto o modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 13, valido dal 1° gennaio 2016

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2016. L'aggiunta 1/16 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il presente supplemento comprende in particolare modifiche concernenti il computo degli accrediti per compiti educativi per i genitori divorziati o non sposati tra loro che esercitano l'autorità parentale congiunta. Le modifiche relative agli accrediti per compiti educativi sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015, sulla base del diritto riveduto sull'autorità parentale, applicato dal luglio del 2014. Per garantire una migliore visione d'insieme, l'intero capitolo relativo agli accrediti per compiti educativi è stato ristrutturato; l'allegato contiene tabelle riassuntive con le modifiche fondamentali riguardanti il computo degli accrediti ed esempi.

È stata inoltre adeguata la disposizione che disciplina l'inizio del termine di perenzione in caso di dichiarazione di scomparsa (N. 3431). Dai riscontri della prassi era infatti emerso che la disposizione era interpretata erroneamente, ragion per cui si è deciso di precisarla. Questo non comporta alcuna modifica materiale.

Il presente supplemento contiene infine integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e delle esperienze maturate nella prassi.

Premessa al supplemento 14, valido dal 1° gennaio 2017

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2017. L'aggiunta 1/17 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il presente supplemento comprende integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e delle esperienze maturate nella prassi. Esso tiene conto anche delle nuove denominazioni assunte da due organi (ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM] e autorità di protezione dei minori e degli adulti [APMA]).

Soprattutto nella versione francese sono state apportate modifiche a livello di traduzione nonché di carattere redazionale e ortografico, per garantire la piena corrispondenza con la versione originale in lingua tedesca.

Premessa al supplemento 15, valido dal 1° gennaio 2018

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2018. L'aggiunta 1/18 evidenzia i numeri marginali modificati.

Le modifiche riguardano gli accrediti transitori, che dal 2018 non possono più essere computati per il calcolo della rendita, in quanto venivano concessi per le persone nate prima del 1953. Mediante note a pié di pagina, tuttavia, si segnala ancora l'eventuale necessità di concedere accrediti transitori in determinati casi di modifica.

Una modifica sostanziale riguarda le disposizioni relative al registro delle rendite e allo scambio di dati a esso connesso. Considerata l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, delle nuove Direttive sul registro delle rendite e sullo scambio di dati con il registro delle rendite (DRR), gran parte del capitolo 11 delle DR e i suoi precedenti allegati IV (Contenuto delle singole comunicazioni) e V (Elenco dei codici per casi speciali) sono stati integrati nelle DRR.

Il presente supplemento comprende inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e delle esperienze maturate nella prassi. Per quanto concerne la giurisprudenza, la principale novità è la precisazione dell'inizio e della fine di una formazione. Le nuove regole (v. N. 3368, 3368.1 e 3368.2) andranno applicate al più tardi dall'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, ovvero dal semestre autunnale del 2018.

Indice

1.	Procedura di richiesta	34
1.1	Collaborazione degli uffici di stato civile	34
1.2	Collaborazione dei datori di lavoro	
1.3	Esercizio del diritto a prestazioni dell'AVS	34
1.4	Legittimazione alla richiesta di prestazioni	
1.4.1	In generale	
1.4.2	In caso di versamento anticipato della rendita di	
	vecchiaia	35
1.4.3	Moduli di richiesta	35
1.5	Termine di presentazione della richiesta in caso di	
	versamento anticipato	36
1.6	Documenti da allegare alla richiesta	
1.6.1	In generale	
1.6.2	In dettaglio	
1.6.3	Fogli complementari	37
1.6.4	Autorizzazione rilasciata per l'esercizio del diritto a	
	un assegno per grandi invalidi	37
1.7	Registrazione della richiesta	
1.8	Esame dei fatti mediante ricorso ai dati dei registri.	
1.9	Esercizio del diritto a prestazioni dell'Al	
1.10	Ritiro della richiesta	
1.11	Rinuncia a prestazioni	
2.	Competenza delle casse	
2.1	Rendite ordinarie	
2.1.1	In generale	40
2.1.2	Regole per coniugi	42
2.1.3	Unità del caso di rendita	
2.1.4	Regola in caso di domicilio o dimora all'estero	43
2.2		
2.3		
2.4	Cambiamento di cassa	
2.4.1	In generale	45
2.4.2	Misure la cui esecuzione incombe alla cassa	
	competente fino a quel momento	46
2.4.3	Misure la cui esecuzione incombe alla nuova cassa	
2.5	Decisione sulle controversie	
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	In generale	4 4 4 4 4 4 4 4

3.	Rendite ordinarie	48
3.1	Tipi di rendite	48
3.2	Durata contributiva minima	48
3.2.1	Nell'AVS	48
3.2.2	Nell'AI	49
3.3	Rendite di vecchiaia	50
3.3.1	In generale	50
3.3.2	Nascita del diritto alla rendita	50
3.3.3	Estinzione del diritto alla rendita	50
3.4	Rendite invalidità	51
3.4.1	Invalidità e diritto alla rendita	51
3.4.2	Rendite intere, tre quarti di rendita, mezze rendi	ite e
	quarti di rendita	51
3.4.2.1	Regola	
3.4.2.2	Rendita intera per un grado d'invalidità infe-riore	e al
	70 per cento	51
3.4.2.3	Mezza rendita per un grado d'invalidità infe-riore	e al
	50 per cento (garanzia dei diritti acqui-siti)	52
3.4.3	Insorgenza dell'evento assicurato e nascita del	
	diritto al versamento della rendita (art. 28 e 29 L	AI)53
3.4.4	Estinzione del diritto alla rendita	54
3.5	Rendite completive nell'AVS	55
3.5.1	Nascita del diritto	55
3.5.2	Estinzione del diritto	56
3.6	Rendite per orfani e rendite per figli	57
3.6.1	Rendite per orfani	57
3.6.1.1	In generale	57
3.6.1.2	Affiliati	58
3.6.1.3	Trovatelli	60
3.6.1.4	Nascita del diritto	61
3.6.1.5	Estinzione del diritto	62
3.6.2	Rendite per figli dell'AI e dell'AVS	63
3.6.2.1	Diritto alla rendita	63
3.6.2.2	Nascita del diritto	64
3.6.2.3	Estinzione del diritto	66
3.6.3	Orfani e figli che seguono una formazione	67
3.6.3.1	Principio	67
3.6.3.2	Nozione di formazione	
3.6.3.3	Inizio, fine e interruzione della formazione	72
3.7	Rendite per vedove e per vedovi	75

3.7.1	Condizioni di diritto	75
3.7.1.1	Condizioni particolari per vedove	75
3.7.1.2	Condizioni particolari per il vedovo	
3.7.1.3	Condizioni comuni a vedove e vedovi	
3.7.2	Divorziati	
3.7.2.1	Donne	77
3.7.2.2	Uomini	
3.7.3	Decesso e scomparsa	
3.7.3.1	Data del decesso	
3.7.3.2	Scomparsa	79
3.7.4	Nascita del diritto	
3.7.5	Estinzione del diritto	81
3.8	Concorso delle rendite per vedove o per vedovi co	
	le rendite di vecchiaia o d'invalidità	
3.9	Concorso delle rendite per orfani con altre rendite	
3.10	Concorso delle rendite per superstiti con i	
	provvedimenti d'integrazione dell'Al	82
3.11	Rifiuto, riduzione o soppressione di una rendita	
3.11.1	AVS	
3.11.2	AI	
3.12	Sospensione della rendita AI durante l'esecuzione)
	di una pena detentiva o di un provvedimento	
3.13	L'unione domestica registrata di coppie omosessu	
	secondo la LUD	
3.13.1	In generale	84
3.13.2	Nuovi stati civili e procedura	
3.13.3	Rivendicazione del diritto alla rendita	86
3.13.4	Rendite per figli e rendite per orfani	86
3.13.5	Rendita per vedovi	
3.13.6	Calcolo della rendita	87
3.13.7	Scioglimento dell'unione domestica registrata	88
3.13.8	Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e)
	compensazione	
4.	Verifica delle condizioni assicurative e personali	88
4.1	In generale	88
4.1.1	Competenza per la verifica	88
4.1.1.1	Rendite AVS	
4.1.1.2	Rendite AI e assegni per grandi invalidi per	
	maggiorenni	88
4.2	Verifica dei dati personali	89
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

89
e90
genti91
91
91
92
94
94
94
ontribuzione .95
oolide96
96
96
97
97
e98
98
itori non
98
ivorzio98
parentale da
nori e degli
99
i oltre
99
99
civile100
100
100
101
101
di affiliati 101
a102
102
tore102
400
102
almente 103
almente103 103

4.10	Rendite straordinarie	104
4.10.1	In generale	104
4.10.2	Rendite completive e per figli	105
5.	Calcolo delle rendite	
5.1	Basi di calcolo	105
5.2	Periodo di contribuzione	105
5.2.1	Concetto di durata di contribuzione	105
5.2.2	Determinazione della durata di contribuzione	106
5.2.2.1	Qualità di assicurato e obbligo contributivo	106
5.2.2.2	Adempimento dell'obbligo contributivo	106
5.2.3	Determinazione dei periodi di contribuzione in l	oase
	ai contributi pagati	107
5.2.3.1	Domicilio civile in Svizzera	107
5.2.3.2	Senza domicilio civile in Svizzera	108
5.2.4	Periodi di contribuzione computabili	109
5.2.4.1	Principio	109
5.2.4.2	Anni di matrimonio e di vedovanza senza	
	contribuzione computabili fino al 31 dicembre	
	1996	110
5.2.4.3	Periodi durante i quali il coniuge esercitante	
	l'attività lucrativa ha pagato il doppio del contrib	outo
	minimo	111
5.2.4.4	Anni computabili per compiti educativi e	
	assistenziali	112
5.2.4.5	Anni di contribuzione di gioventù computabili	112
5.2.4.6	Periodi senza contribuzione computabili per	
	persone assicurate facoltativamente	114
5.2.4.7	Periodi computabili di assicurazioni estere	114
5.2.4.8	Computo di anni supplementari	114
5.2.5	Titolo soppresso	
5.2.6	Durata di contribuzione completa e incompleta.	116
5.2.7	Determinazione della scala delle rendite	116
5.2.8	Caso speciale	
5.3	Reddito annuo medio determinante	117
5.4	Ripartizione dei redditi	117
5.4.1	Condizioni di ripartizione	117
5.4.2	Anni che sottostanno alla ripartizione del reddit	o118
5.4.3	Procedura di ripartizione dei redditi	119
5.5	Somma dei redditi da attività lucrativa	119
5.5.1	Determinazione in generale	119

5.5.1.1	Rendite di persone celibi e sposate al 1° evento	
	assicurato e rendite per superstiti	119
5.5.1.2	Persone sposate al 2° evento assicurato	120
5.5.1.3	Persone divorziate e vedove	122
5.5.2	Presa in considerazione di redditi per i quali non	
	sono stati pagati contributi	123
5.5.3	Presa in considerazione di redditi per i quali i	
	contributi sono stati pagati per sbaglio	124
5.5.4	Redditi non computabili	124
5.5.4.1	Regola generale	124
5.5.4.2	Eccezione	125
5.6	Fattore di rivalutazione	
5.7	Anni di contribuzione per determinare il reddito	
	medio proveniente da un'attività lucrativa	127
5.8	Determinazione della media dei redditi da attività	à
	lucrativa	128
5.8.1	In generale	128
5.8.2	Precedente riscossione di una rendita d'invalidità	à 129
5.8.3	Presa in conto dei redditi dell'anno in cui sorge	
	l'evento assicurato	129
5.9	Supplementi di carriera applicabili alle rendite pe	
	superstiti	129
5.9.1	Disposizioni generali	129
5.9.2	Titolo soppresso	130
5.9.3	Determinazione del supplemento di carriera	130
5.10	Accrediti per compiti educativi	
5.10.1	Diritto	131
5.10.2	Rapporto genitori-figli	131
5.10.3	Principi del computo	
5.10.3.1	In generale	132
5.10.4	Computo in caso di lacune e anni di gioventù	
5.10.5	Computo per i genitori divorziati o non sposati tra	
	loro	
5.10.5.1	In generale	
5.10.5.2	Anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000	
	e il 2014	
5.10.5.3	Anni dedicati all'educazione a partire dal 2015	
5.10.6	Computo per i genitori sposati tra loro	
5.10.6.1	In generale	
	9	

5.10.6.2	Anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000	
	e il 2014	
5.10.6.3	Anni dedicati all'educazione a partire dal 2015	
5.10.7	Calcolo	142
5.10.7.1	In generale	142
5.10.7.2	In caso di precedente riscossione di una rendita	
	d'invalidità	
5.10.7.3	Presa in considerazione degli accrediti per compi	ti
	educativi nell'anno in cui sorge l'evento	
	assicurato	
5.10.8	Determinazione in casi speciali	143
5.11	Accrediti per compiti assistenziali	
5.11.1	In generale	144
5.11.2	Determinazione della media degli accrediti per	
	compiti assistenziali	
5.11.2.1	In generale	
5.11.2.2	Precedente riscossione di una rendita d'invalidità	
5.12	Calcolo del reddito annuo medio determinante	146
5.13	Limitazione delle rendite di vecchiaia e	
	d'invalidità	146
5.13.1	Principio	
5.13.2	Momento determinante	147
5.13.3	Limitazione in caso di età di pensionamento	
	flessibile	
5.13.4	Durata di contribuzione completa	148
5.13.5	Durata di contribuzione incompleta	
5.13.6	Limitazione in caso di rendite d'invalidità	150
5.13.7	Limitazione delle rendite per figli e per orfani	150
5.14	Basi di calcolo e calcolo delle rendite nei dettagli.	151
5.14.1	Rendite di vecchiaia e d'invalidità	151
5.14.1.1	Regola generale	
5.14.1.2	Regola per le persone sposate	
5.14.1.3	Regola per le persone vedove	
5.14.1.4	Regola per le persone divorziate	
5.14.1.5	Eccezione per le rendite d'invalidità	155
5.14.2	Rendita completiva dell'AVS e rendite per figli	
	dell'AVS/AI	
5.14.3	Rendita per superstiti	
5.14.3.1	Regola generale	
5.14.3.2	Risorgere della rendita vedovile	157

5.14.3.3	Diritto simultaneo alla rendita per figli e per orfani 157
5.14.3.4	Rendite per orfani in caso di decesso di entrambi i
	genitori158
5.14.3.5	Trovatelli158
5.14.4	Commutazione di rendite AI con rendite AVS 159
5.14.4.1	In generale159
5.14.4.2	Casi di commutazione di rendite159
5.14.4.3	Basi di calcolo determinanti160
5.14.4.3.1	Regola160
5.14.4.3.2	Calcolo comparativo160
5.14.5	Determinazione dell'importo della rendita in casi
	speciali161
5.14.5.1	Riduzione per sovrassicurazione delle rendite per
	figli e per orfani161
5.14.5.1.1	In generale161
5.14.5.1.2	Determinazione dell'importo della rendita ridotto 163
5.14.5.2	Importo minimo maggiorato delle rendite ordinarie
	di invalidi precoci164
5.14.5.3	Riduzione della rendita d'invalidità165
5.15	Calcolo delle rendite che subiscono una modifica 165
5.15.1	Principio165
5.15.2	Persone sposate all'insorgere del 2° evento
	assicurato166
5.15.2.1	Il primo coniuge avente diritto alla rendita di
	vecchiaia era invalido prima della nascita del diritto
	alla stessa167
5.15.3	Nuovo matrimonio167
5.15.4	Divorzio168
5.15.5	Decesso di un coniuge169
5.15.6	Fine dell'invalidità che dà diritto alla rendita per un
	coniuge170
5.15.7	Garanzia dei diritti acquisiti per le rendite d'invalidità
	correnti secondo il diritto previgente con durata
	minima di contribuzione di un anno171
5.15.7.1	In caso di modifiche171
5.15.7.2	In caso di risorta invalidità171
5.15.7.3	In caso di modifica del grado d'invalidità171
5.16	Prestazione transitoria172
6.	Età di pensionamento flessibile173
6.1	Versamento anticipato della rendita di vecchiaia 173
	•

6.1.1	Definizione e conseguenze del versamento	
	anticipato della rendita	173
6.1.2	Esercizio del diritto alla rendita anticipata	174
6.1.2.1	Comunicazione e competenza	174
6.1.2.2	Termine	
6.1.3	Nascita del diritto alla rendita	
6.1.4	Calcolo della rendita anticipata	175
6.1.4.1	Principio	175
6.1.4.2	Calcolo dell'importo della riduzione prima del	
	raggiungimento dell'età di pensionamento	175
6.1.4.3	Calcolo dell'importo della riduzione dopo il	
	raggiungimento dell'età di pensionamento	176
6.1.4.4	Ulteriori disposizioni	177
6.1.5	Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei	
	prezzi e dei salari	178
6.2	Rinvio della rendita di vecchiaia	178
6.2.1	Definizione e conseguenze del rinvio della rend	ita178
6.2.2	Esercizio del diritto al rinvio	180
6.2.2.1	Forma	180
6.2.2.2	Termine	180
6.2.3	Condizioni per il rinvio	181
6.2.3.1	Principio	181
6.2.3.2	Condizioni adempiute	181
6.2.3.3	Condizioni non adempiute	181
6.2.4	Inizio e revoca del rinvio	182
6.2.4.1	Inizio del rinvio	182
6.2.4.2	Revoca del rinvio	182
6.2.4.2.1	Revoca volontaria	182
6.2.4.2.2	Motivi legali di revoca	183
6.2.4.2.3	Revoca prematura	183
6.2.4.3	Durata del rinvio	
6.2.5	Calcolo della rendita rinviata	184
6.2.5.1	Principio	
6.2.5.2	Calcolo dell'importo di base	184
6.2.5.3	Determinazione del supplemento	184
6.2.5.3.1	Regola	
6.2.5.3.2	Mutamenti successivi alla revoca del rinvio	185
6.2.5.4	Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei	
	prezzi e dei salari	186
6.2.6	Pagamento retroattivo	186

7.	Rendite straordinarie	187
7.1	Condizioni di diritto alle rendite straordinarie	187
7.1.1	In generale	187
7.2	Aventi diritto	188
7.2.1	Rendite straordinarie per superstiti	188
7.2.2	Rendite straordinarie per invalidi	188
7.2.3	Rendite straordinarie per figli	188
7.3	Condizioni particolari	189
7.3.1	Nazionalità	189
7.3.1.1	Significato per il diritto alla rendita in generale	189
7.3.1.2	Situazione particolare di stranieri invalidi aventi	
	diritto a provvedimenti d'integrazione prima del	
	compimento dei 20 anni	189
7.3.1.3	Nazionalità determinante	190
7.3.2	Domicilio e dimora	190
7.3.2.1	Domicilio	190
7.3.2.2	Dimora	191
7.3.2.3	Durata minima di dimora	193
7.3.2.4	Regolamentazione speciale applicabile a	
	determinate categorie di Svizzeri all'estero	193
7.4	Importo delle rendite	194
7.4.1	Importo delle rendite straordinarie per superstiti.	194
7.4.2	Importo delle rendite straordinarie d'invalidità	194
7.5	Riduzione delle rendite straordinarie	195
8.	Assegni per grandi invalidi per maggiorenni e	
	contributo per l'assistenza	195
8.1	Assegno per grandi invalidi dell'AVS	195
8.1.1	In generale	195
8.1.2	Condizioni di diritto	
8.1.2.1	Domicilio e dimora	196
8.1.2.2	Grande invalidità	196
8.1.2.2.1	Inizio del diritto durante l'assegnazione di una	
	rendita di vecchiaia o di prestazioni	
	complementari	196
8.1.2.2.2	Commutazione dell'assegno per grandi invalidi	
	dell'AI in quello dell'AVS	197
8.1.2.3	Assegnazione di una rendita di vecchiaia o di	
	prestazioni complementari	
8.1.3	Nascita ed estinzione del diritto a un assegno pe	
	grandi invalidi dell'AVS	199

8.1.3.1	Nascita del diritto	199
8.1.3.1.1	Durante il periodo di assegnazione di una rendit	a
	di vecchiaia o di prestazioni complementari	199
8.1.3.1.2	Commutazione dell'assegno per grandi invalidi	
	dell'AI in quello dell'AVS	199
8.1.3.1.3	Trasferimento del domicilio in Svizzera	200
8.1.3.1.4	Richiesta tardiva	200
8.1.3.2	Estinzione del diritto	200
8.1.3.2.1	Data	200
8.1.3.2.2	Competenza dell'ufficio AI	201
8.1.4	Calcolo dell'assegno per grandi invalidi	202
8.2	Assegno per grandi invalidi dell'AI	202
8.2.1	Competenza degli uffici Al	
8.2.2	Diritto	
8.2.3	Condizioni di diritto	203
8.2.3.1	Principio	203
8.2.3.2	Eccezione	203
8.2.3.3	Domicilio e dimora	204
8.2.4	Età minima e massima	204
8.2.5	Grande invalidità e grado di grande invalidità	204
8.2.5.1	Grande invalidità	204
8.2.5.2	Grado di grande invalidità	204
8.2.6	Nascita ed estinzione del diritto all'assegno per	
	grandi invalidi dell'Al	205
8.2.6.1	Nascita del diritto	205
8.2.6.2	Richiesta tardiva	205
8.2.6.3	Estinzione del diritto	205
8.2.7	Calcolo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI	205
8.3	Contributo per l'assistenza	
8.3.1	In generale	206
8.3.2	Contributo per l'assistenza nell'Al	
9.	Decisione e fissazione del termine	
9.1	In generale	207
9.2	Contenuto della decisione	
9.3	Forma della decisione	
9.3.1	In generale	
9.3.2	Decisione singola e decisione comune	
9.3.3	Decisione in casi speciali	
9.3.3.1	Pagamento retroattivo	
	-	

9.3.3.2	Sospensione della rendita d'invalidità durante	
	l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento	212
9.4	Revisione della rendita AI o dell'assegno per	∠13
9.4	grandi invalidi dell'AVS e dell'AI	212
9.4.1	Diritto immutato	
9.4.2	Estinzione del diritto	
9.4.3	Modifica del diritto	
9.5	Correzione della decisione	
9.5.1	Modifica dell'importo della rendita	
9.5.2	Modifica dell'indirizzo di pagamento	
9.5.3	Altre correzioni	
9.6	Ritiro dell'effetto sospensivo	
9.7	Decisione di rifiuto	
9.8	Notifica della decisione	
9.8.1	In generale	
9.8.2	Destinatario della decisione	
9.9	Rinvio dei documenti personali	221
9.10	Termine di determinazione	221
9.11	Pagamenti provvisori (versamenti anticipati	
	conformemente all'art. 19 cpv. 4 LPGA)	222
9.11.1	Campo d'applicazione	222
9.11.2	Importo dei pagamenti provvisori	222
9.11.2.1	In generale	
9.11.2.2	In caso di cambiamenti	223
9.11.3	Procedura	
10.	Versamento, pagamento retroattivo, restituzione	
	compensazione	
10.1	Disposizioni relative al versamento	
10.1.1	Organo legittimato ad effettuare il versamento	
10.1.1.1	Principio	
10.1.1.2	soppresso	224
10.1.2	Versamento delle rendite e degli assegni per	
	grandi invalidi all'avente diritto	
10.1.2.1	Versamento delle rendite per orfani o per figli	
10.1.2.2	Versamento della rendita completiva nell'AVS	
10.1.3	Versamento della rendita e dell'assegno per gra	
10 1 0 1	invalidi a terzi	
10.1.3.1	Su richiesta dell'avente diritto	227

10.1.3.2	Su richiesta di un terzo per garantire un impiego	
	appropriato delle rendite	228
10.1.4	Versamento ordinato dall'autorità di protezione d	ei
	minori e degli adulti (APMA)	230
10.1.4.1	Versamento al curatore	
10.1.4.2	Denaro per le piccole spese	
10.1.5	Versamento sulla base di provvedimenti del	
	giudice	232
10.1.6	Pagamenti retroattivi effettuati a terzi	232
10.1.6.1	Agli organi di esecuzione di altre assicurazioni	
	sociali	. 232
10.1.6.2	A terzi che hanno concesso anticipi	
10.1.7	Momento del pagamento	
10.1.8	Versamento simultaneo di altre prestazioni socia	
10.2	Regolamento dei pagamenti	
10.2.1	In generale	
10.2.2	Regolamento dei pagamenti tramite la Posta	
10.2.2.1	Utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico	
	(OPAE)	
10.2.2.2	Prova del versamento	
10.2.3	Regolamento dei pagamenti tramite la banca	
10.2.4	Altre procedure automatizzate	
10.2.5	Pagamento in contanti	
10.3	Pagamento retroattivo delle rendite AVS	
10.3.1	Principio	
10.3.2	Termine di prescrizione	
10.3.3	Importo dei pagamenti retroattivi	
10.4	Pagamento retroattivo delle rendite AI aumentate	
	retroattivamente	
10.4.1	Principio	
10.4.1.2	Importo dei pagamenti retroattivi	243
10.5	Pagamento retroattivo di assegni per grandi	0
	invalidi	243
10.5.1	Nell'AVS	
10.5.2	Nell'AI	
10.6	Procedura	
10.6.1	Competenza	
10.6.2	Decisione di pagamento retroattivo	
10.6.3	Interessi di mora su prestazioni	
. 0.0.0	into too at mora oa prootazioni iniminimi	0

10.7	Restituzione di rendite e di assegni per grandi	
	invalidi indebitamente riscossi	. 247
10.7.1	Principio	. 247
10.7.1.1	Categorie di persone tenute alla restituzione	. 247
10.7.1.2	Eredi tenuti alla restituzione	. 248
10.7.2	Importo da restituire	. 248
10.7.2.1	In generale	. 248
10.7.2.2	Compensazione con pagamenti retroattivi	. 249
10.7.3	Procedura	. 250
10.7.3.1	Competenza delle casse	. 250
10.7.3.2	Decisione di restituzione	
10.7.4	Prescrizione della richiesta di restituzione	. 251
10.8	Condono della restituzione	. 253
10.8.1	In generale	. 253
10.8.2	Buona fede	. 254
10.8.3	Onere troppo grave	
10.8.3.1	In generale	
10.8.3.2	Spese riconosciute e reddito determinante	
10.8.3.3	Momento determinante per il calcolo	
10.8.4	Condono su richiesta	
10.8.5	Condono parziale	
10.9	Crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili	
10.9.1	In generale	. 257
10.9.2	Condizioni poste per dichiarare irrecuperabile un	
	credito in restituzione	
10.9.3	Effetto	
10.9.4	Procedura	. 258
10.10	Compensazione dei crediti delle casse di	
	compensazione con rendite e assegni per grandi	
	invalidi	
10.10.1	In generale	
10.10.1.1	Principio	
10.10.1.2	Crediti compensabili	
10.10.1.3	Compensazione con crediti di vario genere	
10.10.1.4	Estensione della compensazione	
10.10.1.5	Durata della compensazione	
10.10.2	Procedura	
10.10.2.1	Decisione di compensazione	
10.10.2.2	Mandato di compensazione	
11.	Provvedimenti organizzativi di vario ordine	. 264

11.1	Obbligo d'informare dell'avente diritto	
11.1.1	soppresso	
11.1.2	soppresso	
11.2	Scambio di informazioni tra ufficio AI o PC e cas	
	di compensazione o autorità fiscale	
11.3	Controllo dell'esistenza in vita	
11.3.1	In generale	
11.3.2	Certificato di vita	
11.3.2.1	In caso di domicilio o di dimora all'estero	
11.3.2.2	Disposizioni procedurali	
11.3.2.3	In casi speciali	267
11.5	Controlli delle casse di compensazione	267
11.5.1	In generale	267
11.5.2	Verifica degli indirizzi	267
11.5.3	Rendite a favore di affiliati	
11.5.4	Rendite completive dell'AVS per divorziati	268
11.5.5	soppresso	268
11.6	soppresso	268
11.7	soppresso	268
11.9	soppresso	269
11.10	soppresso	269
11.11	Disposizioni finali	269
11.11.1	Entrata in vigore	269
11.11.2	Abrogazione di vecchie direttive	269
Allegato I	Adempimento dell'obbligo di contribuzione minim	ıa
3		
Allegato II	Trasferimento di casi di rendite di beneficiari PC alla cassa cantonale di compensazione del Canto di domicili	
Allegato III	Tassi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli	278
Allegato IV	soppresso (contenuto ora nelle DRR)	280
Allegato V	soppresso (contenuto ora nelle DRR)	281

Allegato VI	Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite	
	correnti	282
Allegato VII	soppresso	285
Allegato VIII	soppresso	286
Allegato IX	Accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta esercitata da genitori divorz non sposati tra loro	iati o

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AF Assegni familiari nell'agricoltura

AFam Assegni familiari

AGI Circolare concernente l'assegno per grandi invalidi

dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un

infortunio

Al Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AM Assicurazione militare

art. articolo

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CA Certificato d'assicurazione

cap. capitolo

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)

CCA Circolare sul contributo per l'assistenza

CI Conto individuale

CIBIL Accordi bilaterali Svizzera-UE/Convenzione AELS: Circo-

lare relativa alla procedura per la fissazione delle presta-

zioni nell'AVS/AI (d/f)

CIF Circolare sull'imposta alla fonte

CIGI Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicura-

zione per l'invalidità

CMAV Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia

CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

CPAI Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità

CPPI Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell'Al e nell'AVS

cpv. capoverso

D CA/CI Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale

DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG

DOA Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI

DRif Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

lett. lettera

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

- LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
- LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
- LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
- LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata; RS 211.231)
- N. Numero marginale
- OAF Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.111)
- OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
- OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
- OPC- Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni comple-AVS/AI mentari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.301)
- OPGA Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
- RCI Riunione dei conti individuali (CI)
- RCC Rivista mensile su AVS, AI, IPG e PC edita dall'UFAS
- seg. seguente

segg. seguenti

TFA Tribunale federale delle assicurazioni

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista destinata alle casse di compensa-

zione, pubblicata dall'UFAS (dal 1993 al 2004)

1. Procedura di richiesta

1.1 Collaborazione degli uffici di stato civile

1001 Le casse di compensazione cantonali consegnano agli uffici di stato civile un numero sufficiente di promemoria 3.03 del Centro d'informazione AVS al fine di informare i superstiti sull'eventuale diritto alle rendite e sul modo di esercitarlo.

1.2 Collaborazione dei datori di lavoro

- Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro affiliati a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti o dei loro superstiti sulle prestazioni dell'AVS e dell'AI in caso di:
 - invalidità;
 - raggiungimento dei limiti di età;
 - versamento anticipato della rendita di vecchiaia;
 - decesso
 - e sul modo di esercitare il diritto a queste prestazioni.

1.3 Esercizio del diritto a prestazioni dell'AVS

1003 Chi richiede una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'AVS deve presentare una richiesta alla cassa di compensazione competente (RCC 1975 pag. 386).

1.4 Legittimazione alla richiesta di prestazioni

1.4.1 In generale

1101 La facoltà di presentare una domanda di rendita o
1/13 di assegno per grandi invalidi dell'AVS spetta in primo
luogo alla persona avente diritto alle prestazioni. Se questa
è minorenne (art. 14 CC) o sotto curatela generale
(art. 398 CC), il rappresentante legale dovrà presentare la
richiesta di prestazioni.

DFI UFAS Valide da: 1.1.2003

- Sono legittimati ad agire in vece della persona assicurata anche il coniuge, i consanguinei in linea ascendente o discendente (genitori, nonni, figli e nipoti), i fratelli e le sorelle, indipendentemente dal fatto che assistano o meno la persona assicurata.
- 1103 Infine hanno diritto di presentare la richiesta anche altre persone o autorità che prestano assistenza regolare all'avente diritto o si occupano in permanenza dei suoi affari.
- Terzi o autorità che assistono o si occupano degli affari dell'avente diritto solo occasionalmente, invece, non possono far valere i suoi diritti. Non sono legittimati neanche privati, istituzioni o autorità che forniscono al richiedente prestazioni a cui egli ha diritto (p. es. casse pensioni e casse malati).

1.4.2 In caso di versamento anticipato della rendita di vecchiaia

- Solo la persona avente diritto alle prestazioni è legittimata per principio ad esercitare il diritto al versamento anticipato della rendita di vecchiaia.
- 1106 Se tale persona è sotto curatela generale
- 1/13 (art. 398 CC), sarà il rappresentante legale a presentare la richiesta di versamento anticipato.

1.4.3 Moduli di richiesta

- 1107 Per presentare la richiesta di prestazioni dell'AVS 1/15 sono disponibili i seguenti moduli:
 - per le rendite di vecchiaia, il modulo 318.370;
 - per le rendite per superstiti, il modulo 318.371;
 - per gli assegni per grandi invalidi dell'AVS, il modulo 009.002.

1.5 Termine di presentazione della richiesta in caso di versamento anticipato

- 1108 Il diritto al versamento anticipato della rendita non può essere richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS).
- 1109 La richiesta dev'essere perciò inoltrata alla cassa di compensazione competente al più tardi entro il mese in cui si compiono gli anni determinanti per il versamento anticipato.

1.6 Documenti da allegare alla richiesta

1.6.1 In generale

- 1201 La persona avente diritto alle prestazioni deve documentare le sue indicazioni.
- Se si tratta di fatti che sono documentati o figurano in registri pubblici la cassa di compensazione, in mancanza di certificati, può consultare tali documenti o farsene fare degli estratti.

1.6.2 In dettaglio

- La persona avente diritto alle prestazioni deve allegare alla
 richiesta certificati ufficiali dai quali risultino chiaramente i dati personali nonché i documenti elencati nel modulo di richiesta.
- 1204- soppressi

1206

1/18

1.6.3 Fogli complementari

- 1207 Quando vengono richieste rendite per orfani o per figli a favore di figli del coniuge e affiliati, al modulo di richiesta dev'essere allegato anche il foglio complementare 2 (modulo 318.275).
- 1208 Il foglio complementare R (modulo 318.273.01) sarà utilizzato qualora risulti che il decesso si è verificato a seguito di un incidente.

1.6.4 Autorizzazione rilasciata per l'esercizio del diritto ad un assegno per grandi invalidi

- La richiesta di un assegno per grandi invalidi dell'AVS contiene un'autorizzazione con la quale la persona assicurata conferisce a tutte le persone e agli organi interessati la facoltà di fornire alle casse di compensazione e agli uffici Al competenti le informazioni necessarie all'accertamento del diritto e all'esercizio del diritto di regresso contro terzi responsabili (art. 28 cpv. 3 LPGA).
- Se la persona assicurata è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale può esonerare altre persone dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti delle casse di compensazione e degli uffici AI nella misura in cui ciò sia necessario ad accertare il diritto o ad esercitare il diritto di regresso contro terzi responsabili. Se per la persona incapace di discernimento non è stato designato nessun rappresentante legale, la facoltà di esonero spetta anche alla persona che assiste l'assicurato, ma non alle autorità, anche se hanno il diritto di presentare la richiesta.

1.7 Registrazione della richiesta

1211 La cassa di compensazione deve apporre sul modulo di richiesta la data di presentazione della stessa.

1/15 1.8 Esame dei fatti mediante ricorso ai dati dei registri

- La richiesta va verificata per mezzo dei registri centrali
 degli assicurati, delle rendite e UPI.
 I registri informano se per una persona avente diritto all
 - I registri informano se per una persona avente diritto alle prestazioni sono in corso di versamento o sono state versate:
 - rendite e assegni per grandi invalidi;
 - rendite e assegni per grandi invalidi scaduti dopo l'ultimo aumento generale delle rendite;
 - indennità uniche per vedove assegnate dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1996.
- 1302 I registri informano inoltre:
- 1/18 sui dati personali, quali numeri d'assicurato attuale e precedente, nome, sesso, data di nascita, nazionalità ed eventuale data di decesso della persona;
 - su eventuali dati supplementari, quali luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, cognome da nubile/celibe e nome secondo il passaporto;
 - sullo splitting in caso di divorzio;
 - su una riunione dei CI effettuata precedentemente;
 - su pagamenti doppi.
- 1302. Oltre ai dati personali, le casse di compensazioneottengono informazioni sullo stato civile attuale degli
- 1/18 assicurati tratte dal registro dello stato civile della Confederazione (Infostar) tramite download periodici (v. Direttive sul registro delle rendite e sullo scambio di dati con il registro delle rendite [DRR]).

1.9 Esercizio del diritto a prestazioni dell'Al

- 1303 Per esercitare il diritto a prestazioni dell'Al sono determinanti le istruzioni contenute nella CPAI.
- Dei documenti ufficiali serviti a verificare le generalità (permesso di domicilio, libretto di famiglia, libretto per stranieri

ecc.) nel dossier delle rendite dei cittadini stranieri va sempre conservata una copia del libretto per stranieri (N. 46 CIF). All'atto di esaminare le generalità di cittadini stranieri, l'ufficio AI è comunque tenuto a fotocopiare il libretto per stranieri e ad inviarne la copia alla cassa di compensazione assieme alla richiesta di rendita.

1.10 Ritiro della richiesta

La persona assicurata o il suo rappresentante possono ritirare la domanda a meno che non vi si opponga un interesse legittimo della persona assicurata o di altre persone coinvolte. La dichiarazione di ritiro dev'essere redatta per iscritto e non deve contenere alcuna riserva.

1.11 Rinuncia a prestazioni

- Per principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è nulla se pregiudica interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative (AVS e AI comprese) o assistenziali oppure mira ad eludere le prescrizioni legali (v. art. 23 cpv. 2 LPGA).
- 1307 L'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future.
- Di regola, le domande di rinuncia a prestazioni vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo in cui viene percepita una rendita anticipata) rinuncia alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata del coniuge. In questi casi la decisione spetta alle casse di compensazione.
- 1309 L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve essere notificata/o con una decisione. La persona che rinuncia dev'essere informata sulle conseguenze del suo atto.

1310 È possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.

2. Competenza delle casse

2.1 Rendite ordinarie

2.1.1 In generale

- 2001 La rendita dell'AVS dev'essere fissata e pagata dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi dell'avente diritto o del defunto nel caso di rendite per superstiti (art. 122 cpv. 1 OAVS).
- La rendita dell'Al dev'essere fissata e pagata per principio dalla cassa di compensazione che, al momento dell'inoltro della richiesta, era competente a riscuotere i contributi della persona invalida (art. 44 OAI).
- 2003 La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio è competente per fissare e versare la rendita AVS/AI di persone che non hanno mai versato contributi fino all'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia, morte o invalidità).
- 2004 La cassa di compensazione presso la quale è stata effettuata l'ultima registrazione CI è competente per fissare e versare le rendite AVS/AI di persone che non hanno versato o non dovevano versare contributi subito prima dell'insorgere dell'evento assicurato.
- 2005 Tuttavia, se l'avente diritto beneficiava di un'indennità giornaliera o di un assegno per grandi invalidi dell'Al immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita, la fissa-

zione di quest'ultima compete alla cassa di compensazione cui spettava versare l'indennità giornaliera AI o l'assegno per grandi invalidi.

- Se, nel caso di persone sposate, al momento di presentare la richiesta è l'altro coniuge a beneficiare di un'indennità giornaliera AI o di un assegno per grandi invalidi e se queste prestazioni continuano ad essere versate, la rendita deve essere fissata dalla cassa di compensazione proposta a versare l'indennità giornaliera AI o l'assegno per grandi invalidi.
- Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti a riscuotere i contributi, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS). Il diritto di scelta viene esercitato inoltrando la richiesta a una di queste casse di compensazione. Non è possibile invece scegliere la cassa se, nel caso di persone sposate, l'altro coniuge ha già diritto a una rendita (N. 2012 segg.).
- 2008 Per quanto riguarda i disoccupati è competente la cassa di compensazione che percepiva i contributi AVS prima dell'insorgere della disoccupazione. Lo stesso vale anche se, durante la disoccupazione, una persona paga contributi su un guadagno intermediario.
- Se l'avente diritto è soggetto all'obbligo contributivo in qualità di persona che esercita un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà fissata e pagata dalla cassa competente a riscuotere i contributi (nel caso di coniugi, però, v. N. 2012 segg.).
- 2010 Se il diritto ad una rendita per superstiti o d'invalidità si estingue e più tardi nasce il diritto a una nuova rendita, la competenza della cassa a fissare e pagare la nuova rendita si basa sulle regole generali relative.

- 2011 Se il diritto alla rendita rinasce, la cassa di compensazione competente in precedenza ne assume di nuovo la fissazione e il versamento. Questo avviene se:
 - una rendita vedovile estinta in seguito a seconde nozze della persona vedova rinasce dopo il divorzio o l'annullamento di questo matrimonio; o
 - una rendita soppressa in seguito alla diminuzione del grado d'invalidità viene riattribuita entro tre anni per l'innalzamento del grado d'invalidità conseguente ad un'incapacità lavorativa derivata dalla medesima affezione precedente.

2.1.2 Regole per coniugi

- 2012 Entrambe le rendite verranno fissate e pagate dalla cassa di compensazione cui incombe fissare e pagare la rendita del coniuge che per primo ha maturato il diritto. In caso di cambiamento della cronologia del diritto alla rendita, resta competente la cassa che ha fissato e pagato la prima rendita. Non vi è pertanto alcun passaggio di competenze, se il secondo coniuge percepisce retroattivamente una rendita Al il cui diritto è sorto anteriormente a quello della prima rendita fissata
- Se la richiesta di rendita di un coniuge viene inoltrata ad una cassa di compensazione che non è competente per il caso di rendita, questa conferma il ricevimento della richiesta e comunica all'interessato qual è la cassa competente a fissare la rendita. Essa provvede ad inoltrare contemporaneamente a questa cassa la richiesta completa di tutti gli allegati.
- 2014 Se entrambi i coniugi hanno maturato nello stesso mese il diritto alla rendita, questa dev'essere fissata e pagata dalla cassa competente per la riscossione dei contributi del coniuge più anziano.

2.1.3 Unità del caso di rendita

- 2015 Tutte le rendite derivanti da un evento assicurato devono essere fissate e versate dalla stessa cassa.
- 2016 Quando due aventi diritto alla rendita si sposano, valgono per analogia le disposizioni di cui al N. 2012.
- 2017 Quando arriva il momento di versare rendite per orfani o per figli di genitori che vivono separati, sono divorziati o convivono senza essere sposati, tutte le rendite determinate dai due eventi assicurati vanno fissate e pagate dalla cassa di compensazione competente per la rendita principale del genitore avente diritto per primo.
- Se nel caso di coniugi divorziati non vengono versate rendite per orfani o per figli, la competenza della cassa è regolata secondo le disposizioni generali (N. 2001 segg.). Per quanto riguarda la procedura sulla ripartizione del reddito vale la Circolare concernente lo splitting in caso di divorzio.

2.1.4 Regola in caso di domicilio o dimora all'estero

- Le rendite spettanti a beneficiari domiciliati o dimoranti
 1/18 all'estero (comprese le rendite per figli e per orfani) sono fissate, concesse mediante decisione e versate dalla Cassa svizzera di compensazione. Questo vale anche per le persone domiciliate all'estero che dimorano temporaneamente in Svizzera in qualità di soggiornanti settimanali.
- Se il beneficiario della rendita principale risiede in Svizzera e solo i figli, a favore dei quali viene percepita una rendita per figli, sono domiciliati o dimorano all'estero, la competenza della cassa è regolata secondo le disposizioni generali, purché tutte le rendite siano versate in Svizzera. Se invece ne vengono versate anche all'estero, per l'evento assicurato è sempre competente la Cassa svizzera di compensazione.

2021 Eccezionalmente le rendite destinate a persone dimoranti all'estero possono continuare ad essere versate dalla cassa che lo ha fatto fino a quel momento se gli aventi diritto, domiciliati in Svizzera, risiedono all'estero solo temporaneamente o per un breve periodo (p. es. a scopo di cura, visita, vacanze o affari) e non richiedono espressamente il versamento della rendita all'estero. Rimangono del resto riservate disposizioni speciali riguardanti i membri di comunità religiose dimoranti all'estero.

2.2 Rendite straordinarie

- Di regola, la cassa cantonale di compensazione del 1/11 luogo di domicilio dell'avente diritto è competente per fissare e versare le rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI. Sono applicabili per analogia le regole per coniugi giusta il N. 2012 e i N. 2015 segg. sull'unità del caso di rendita (art. 64a LAVS).
- 2022. Per i coniugi questo significa che la competenza 1 per la fissazione e il versamento di una rendita
- 1/11 straordinaria di vecchiaia o d'invalidità resta, per il secondo evento assicurato, a una cassa di compensazione professionale, se questa ha già versato una rendita ordinaria di vecchiaia o d'invalidità per il coniuge per il primo evento assicurato.
- 2023 La competenza della cassa cambia se l'avente diritto trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone.
- Il richiedente maggiorenne è domiciliato nel luogo in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Il domicilio, stabilito che sia, continua a sussistere finché non ne viene acquistato un altro (art. 23 e 24 cpv. 1 CC).
- 2025 Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale
 1/13 è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti (art. 26 CC). Il domicilio di un figlio minorenne è quello dei genitori

o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia (art. 25 cpv. 1 CC). Se il figlio è sottoposto a tutela, il suo domicilio è nella sede dell'autorità di protezione dei minori (art. 25 cpv. 2 CC); negli altri casi (p. es. di un affiliato) il luogo di dimora vale come domicilio (art. 25 cpv. 1 CC).

2026 Per le persone collocate da uffici di assistenza sociale cantonali o comunali in un istituto o presso una famiglia è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio di assistenza sociale.

2.3 Assegni per grandi invalidi

- 2027 L'assegno per grandi invalidi va fissato e pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la prestazione complementare.
- Se una persona invalida può richiedere un assegno per grandi invalidi dell'Al senza però presentare un grado d'invalidità tale da giustificare l'assegnazione contemporanea di una rendita d'invalidità, si devono applicare le prescrizioni relative alla competenza delle casse nei casi di rendita.

2.4 Cambiamento di cassa

2.4.1 In generale

- 2029 Un cambiamento di cassa si verifica quando
 - due aventi diritto contraggono matrimonio (N. 2016);
 - una rendita per figli o per orfani dev'essere versata per la prima volta per un figlio di genitori divorziati o non sposati (N. 2017 seg.);
 - l'avente diritto alla rendita o una persona, a favore della quale viene percepita una rendita completiva o per figli, si reca all'estero. In tal caso è la Cassa svizzera di compensazione che fissa e versa tutte le rendite.

- 2030 Se un avente diritto alla rendita ritorna in Svizzera, la competenza passa alla cassa di compensazione
- 2031 che aveva versato la rendita prima della partenza dalla Svizzera;
- 2032 che era competente da ultimo, in Svizzera, per la riscossione dei contributi se il diritto ad una rendita ordinaria è stato acquisito all'estero;
- 2033 del Cantone in cui l'avente diritto elegge domicilio
 1/09 se sono stati versati solo contributi all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- Le rendite di beneficiari di PC possono essere trasferite alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio nella misura in cui la cassa competente fino a quel momento si sia dichiarata d'accordo per principio (v. Allegato II).
- 2035 Prendendo in consegna l'incarto la nuova cassa di compensazione diventa competente per tutte le disposizioni relative al caso di rendita in questione (soprattutto modifiche di rendita, versamenti retroattivi, crediti in restituzione).
- 2036 Nel caso di prestazioni Al soggette all'imposizione alla fonte la cassa comunica il cambiamento di Cantone all'amministrazione fiscale competente (N. 33 CIF).

2.4.2 Misure la cui esecuzione incombe alla cassa competente fino a quel momento

2037 La cassa di compensazione competente fino a quel mo-1/16 mento detrae la rendita di cui si era assunta l'onere e trasmette tutti gli atti alla nuova cassa competente. Per il mese del trasferimento, la rendita deve essere ancora versata dalla cassa precedente. Gli atti devono essere trasmessi alla nuova cassa competente entro il 20 del mese del trasferimento, affinché questa possa disporre per

- tempo il pagamento per il mese successivo. Se dalla rendita AI è stata detratta l'imposta alla fonte, la cassa competente fino a quel momento è tenuta a comunicarlo
- 2038 La cassa annuncia all'UCC il trasferimento delle riunioni dei CI. Se per una persona sono stati riuniti CI sotto diversi numeri di assicurato, questi vanno indicati singolarmente. Una copia della comunicazione va allegata agli atti da trasmettere.
- 2039 Nel caso di rendite Al la cassa deve comunicare all'ufficio Al competente il cambiamento di cassa ed allegare una copia della comunicazione agli atti.

2.4.3 Misure la cui esecuzione incombe alla nuova cassa competente

- A meno che il diritto alla rendita non subisca modifiche, la 1/16 cassa di compensazione porta in aumento la rendita per il mese civile che segue quello in cui è stata portata in diminuzione dalla cassa competente fino a quel momento e comunica per iscritto all'avente diritto che in futuro si assumerà il pagamento della rendita.
- Se cambia l'importo della rendita (p. es. perché due aventi diritto contraggono matrimonio), la rendita ricalcolata è portata in aumento e decisa. In questo caso la cassa deve provvedere a evitare interruzioni o ritardi nel pagamento delle rendite. Se necessario procederà a pagamenti provvisori.
- Se sulla rendita AI è stata riscossa l'imposta alla
 fonte, la cassa comunica all'amministrazione fiscale cantonale competente il cambiamento di cassa (N. 33 CIF).

2.5 Decisione sulle controversie

2043 Le controversie relative alla competenza delle casse devono essere sottoposte all'UFAS affinché emani una decisione in merito.

3. Rendite ordinarie

3.1 Tipi di rendite

- 3001 L'AVS concede:
 - rendite di vecchiaia;
 - rendite completive;
 - rendite per figli; e
 - rendite per superstiti a vedove, vedovi e orfani.
- 3002 L'Al concede:
- 1/12 rendite d'invalidità e prestazioni transitorie; e
 - rendite per figli.

3.2 Durata contributiva minima

1/08 **3.2.1 Nell'AVS**

- Hanno diritto ad una rendita ordinaria gli aventi diritto o i loro superstiti ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 LAVS).
- Un anno contributivo è considerato intero se una persona
 è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di 11 mesi in totale e durante questo periodo:
 - ha versato il contributo minimo; o
 - in qualità di persona senza attività lucrativa, era sposata e il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo; o
 - possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 50 OAVS).
 - Si veda al riguardo il cap. 5.2.

1/08 **3.2.2 Nell'Al**

- 3004. Dall'entrata in vigore della 5^a revisione AI, hanno diritto a una rendita ordinaria d'invalidità solo gli
- 1/08 assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI). La durata minima di contribuzione di tre anni si applica pertanto a tutte le rendite d'invalidità per le quali l'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) si è verificato dopo l'entrata in vigore della 5ª revisione AI.
- 3004. Per verificare se si debba applicare una durata
 - 2 minima di contribuzione di uno o tre anni, è
- 1/08 determinante la data dell'insorgenza dell'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) e non, ad esempio, quella della decisione dell'ufficio AI.
- 3004. Per verificare la durata minima di contribuzione
 - nell'Al occorre procedere, nel singolo caso, come:
- 1/08 segue:
 - 1. Va verificato se la durata minima di contribuzione sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Si considerano tre anni contributivi interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3004).
 - 2. Se la durata minima di contribuzione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l'adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell'UE e dell'AELS, anche dei periodi contributivi compiuti in uno Stato dell'UE/AELS (art. 40 regolamento [CE] n. 1408/71, in combinato disposto con l'art. 45 regolamento [CE] n. 1408/71).
 - Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell'AI.

3.3 Rendite di vecchiaia

3.3.1 In generale

- 3005 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
- 1/05 gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; e
 - le donne che hanno compiuto i 64 anni.
- 3006 Restano riservate le disposizioni sul versamento anticipato della rendita.

3.3.2 Nascita del diritto alla rendita

- 3007 Il diritto a una rendita di vecchiaia inizia il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è raggiunta l'età di pensionamento.
- 3008 Se si conosce solo l'anno, ma non la data di nascita esatta dell'assicurato, il diritto alla rendita inizia il 1° luglio dell'anno in cui questi ha raggiunto l'età di pensionamento.
- 3009 Se uno straniero (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, può richiedere la rendita di vecchiaia dal mese seguente il trasferimento.

3.3.3 Estinzione del diritto alla rendita

- 3010 Il diritto a una rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui l'avente diritto è deceduto.
- 3011 Se uno straniero (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio all'estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese della partenza.

3.4 Rendite invalidità

3.4.1 Invalidità e diritto alla rendita

3101 Si ha diritto a una rendita Al quando una persona è invalida a tal punto da motivare la concessione di una rendita. L'ufficio Al stabilisce se una tale invalidità esista e quale ne sia il grado.

1/04 3.4.2 Rendite intere, tre quarti di rendita, mezze rendite e quarti di rendita

3.4.2.1 Regola

- Secondo il grado d'invalidità le rendite Al sono concesse come segue sotto forma di rendite intere, tre quarti di rendita, mezze rendite o quarti di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI):
 - rendite intere per un grado d'invalidità pari al 70 per cento almeno:
 - tre quarti di rendita per un grado d'invalidità pari al 60 per cento almeno;
 - mezze rendite per un grado d'invalidità pari al 50 per cento almeno; e
 - quarti di rendita per un grado d'invalidità pari al 40 per cento almeno.

1/04 3.4.2.2 Rendita intera per un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento

Le persone invalide che soddisfano contemporaneamente le condizioni d'ottenimento di una rendita d'invalidità e di una rendita per superstiti (rendita per vedove, per vedovi o per orfani) hanno diritto a un rendita intera d'invalidità indipendentemente dal grado d'invalidità (art. 43 cpv. 1 LAI).

1/04 3.4.2.3 Mezza rendita per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento (garanzia dei diritti acquisiti)

- L'assicurato che percepisce una rendita per casi di rigore fino al 31 dicembre 2003 e che a partire dal 1° gennaio 2004 non ha diritto ad una PC annuale conserva, in base alla garanzia dei diritti acquisiti, il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a condizione che:
 - abbia il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA). Questa condizione dev'essere adempiuta anche dai familiari per i quali viene richiesta una prestazione;
 - il suo grado d'invalidità sia almeno del 40 per cento, ma inferiore al 50;
 - adempia le condizioni economiche per la concessione di una rendita per casi di rigore secondo le vecchie disposizioni;
 - la somma del quarto di rendita e della PC annuale non superi la mezza rendita d'invalidità.
- 3104. Alle persone che dal 1° gennaio 1988, 1 conformemente alla garanzia dei diritti acquisiti,
- 1/04 possono richiedere una rendita per casi di rigore con un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento (caso speciale codice 34: rendite convertite, ma non aumentate, dal 1° gennaio 1988, le cosiddette rendite "congelate"), a partire dal 1° gennaio 2004 viene garantita una mezza rendita, nella misura in cui adempiano le condizioni del caso di rigore.
- 3105 Un caso è ritenuto di rigore se le spese di un assicurato invalido, riconosciute dalla LPC, superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 2 cpv. 1 LPC). Valgono di volta in volta le aliquote massime previste dal diritto federale (v. Allegato VI).
- Le spese riconosciute ed i redditi determinanti vanno stabiliti secondo le regole delle PC (v. le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI).

- Non si computa tuttavia un reddito minimo di assicurati parzialmente invalidi di età inferiore ai 60 anni (art. 14a cpv. 2 OPC).
- 3108 Bisogna invece sempre conteggiare le rendite che
- 1/08 devono essere versate quando non è possibile assegnare una rendita per casi di rigore (quarti di rendita con rendite per figli).
- 3109 All'atto di determinare l'invalidità l'ufficio Al fissa anche il reddito che ci si può ragionevolmente attendere.
- 1/08 3.4.3 Insorgenza dell'evento assicurato e nascita del diritto al versamento della rendita (art. 28 e 29 LAI)
- 3110 Il diritto a una rendita d'invalidità nasce il primo
- 1/08 giorno del mese in cui un assicurato ha presentato un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di quest'anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento nonché se la sua capacità al guadagno non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 LAI).
- 3111 La data dell'insorgenza dell'invalidità è fissata
- 1/08 dall'ufficio Al.
- 3112 Il diritto a una rendita d'invalidità può nascere al più
- 1/14 presto il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). Il diritto alla rendita non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22 LAI (v. art. 29 cpv. 2 LAI e cap. 5.2 CIGAI: Indennità giornaliere e rendite dell'AI).

- 3113 Se una persona alla quale la rendita può essere
- 1/08 versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera trasferisce il domicilio in Svizzera, la rendita d'invalidità può essere richiesta (di nuovo) a partire dal mese in cui si è trasferita.
- 3114 La rendita è versata dall'inizio del mese in cui
- 1/08 nasce il diritto, ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha fatto valere il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA (art. 29 cpv. 1 LAI).
- 3115 Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento,
- 1/08 le rendite sono versate solo agli assicurati che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dai familiari per i quali è richiesta una prestazione. Resta riservata l'esportazione dei quarti di rendita dell'Al secondo il capitolo 7.5 CIBIL.

3.4.4 Estinzione del diritto alla rendita

- 3116 Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue alla fine del mese:
- in cui, secondo le constatazioni dell'ufficio AI, l'assicurato non è più invalido in misura tale da giustificare l'assegnazione di una rendita (per quanto riguarda la data della sospensione dei pagamenti, v. tuttavia <u>l'art. 88^{bis} cpv. 2 lett. a OAI</u>);
- 3118 che precede la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia;
- 3119 in cui l'avente diritto alla rendita muore.
- 3120 Se una persona alla quale la rendita può essere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera trasferisce il domicilio all'estero, la rendita si estingue a partire dal mese in cui si è trasferita.

1/04 3.5 Rendite completive nell'AVS¹

3201-

3209 soppressi

1/04

- 3210 Una persona che immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia beneficiava di una rendita dell'AI ha diritto, alle stesse condizioni, a una rendita completiva dell'AVS per il coniuge o l'ex coniuge (art. 22bis cpv. 1 LAVS).
- Durante un periodo transitorio, le persone che non beneficiavano di una rendita completiva dell'Al prima della nascita del diritto a una rendita di vecchiaia hanno diritto, ai sensi del diritto previgente, ad una rendita completiva per la moglie non ancora beneficiaria di rendite, a condizione che sia nata prima del 1° gennaio 1942.
- 3212 Il diritto a una rendita completiva presuppone
- 1/04 l'esistenza del diritto a una rendita di vecchiaia. Il coniuge a cui è destinata la rendita completiva non ha alcun diritto a tale prestazione, ma, a determinate condizioni, ne può esigere il versamento.

3.5.1 Nascita del diritto

- 3213 Il diritto a una rendita completiva inizia
- 1/04 generalmente con la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia.
- 3214 Se l'avente diritto a una rendita si sposa, la moglie
- 1/04 ha diritto a una rendita completiva il primo giorno del mese che segue quello in cui è stato celebrato il matrimonio.

Dal 1° gennaio 2004 non possono più nascere nuove rendite completive Al. Alle rendite completive Al versate in seguito ad un evento assicurato verificatosi prima di questa data si applicano le Direttive valide fino al 31 dicembre 2003.

3215 soppresso1/043216 soppresso

1/04

3.5.2 Estinzione del diritto

- 3217 Il diritto a una rendita completiva si estingue:
- 3218 con l'estinzione del diritto alla rendita di
 1/08 vecchiaia della persona che beneficia della rendita principale;
- 3219 se la persona a cui è versata una rendita completiva acquisisce un proprio diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia;
- 3220 alla fine del mese in cui la sentenza di divorzio
 1/04 passa in giudicato e se le condizioni particolari vigenti per la persona divorziata non sono soddisfatte;
- alla fine del mese in cui il genitore divorziato a
 cui è versata la rendita completiva non soddisfa più le condizioni poste, o perché si è risposato, o perché gli è stata ritirata l'autorità parentale sui figli che gli erano stati affidati, o perché non provvede più in modo preponderante al loro sostentamento, o perché i figli hanno compiuto i 18 anni o, se seguono una formazione, i 25;
- 3222 alla fine del mese che precede quello in cui il coniuge divorziato acquisisce un proprio diritto a una rendita;
- 3223 alla fine del mese in cui il coniuge, cui la rendita
 1/05 completiva può essere versata solo se è domiciliato e risiede abitualmente in Svizzera, ha lasciato la Svizzera;
- 3224 alla fine del mese in cui il coniuge (divorziato) è deceduto.

3.6 Rendite per orfani e rendite per figli

3.6.1 Rendite per orfani

3.6.1.1 In generale

- Al momento del decesso del padre o della madre, i figli hanno diritto a una rendita per orfani.
- 3302 Se entrambi i genitori sono deceduti, i figli hanno diritto a due rendite per orfani. Se un coniuge è deceduto e l'altro è invalido o in pensione si versa una rendita per orfani e una rendita per figli.
- 3303 Gli orfani che avevano un rapporto di filiazione solo con il genitore deceduto ricevono un rendita per orfani ammontante al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
- 3304 Può definirsi padre:
 - il padre ai sensi del diritto civile (<u>art. 252 cpv. 2 CC</u>); nonché
 - il padre di un figlio naturale (ai sensi del CC nella versione in vigore prima del 1° gennaio 1978), a condizione che sia tenuto in seguito a una sentenza giudiziaria o a una convenzione extra giudiziaria a versare prestazioni alimentari al figlio in questione.
- 3305 Il decesso del padre o della madre non dà diritto a nessuna prestazione se il figlio è stato affiliato e riceve già un rendita per orfani in seguito alla morte di uno dei genitori affilianti o questi ultimi percepiscono già, a suo favore, una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
- Anche i figli nati postumi hanno diritto a una rendita per orfani (art. 47 OAVS). La paternità va determinata secondo le disposizioni del CC (art. 255–263 CC).

3.6.1.2 Affiliati

- 3307 Gli affiliati accolti gratuitamente e durevolmente e il cui padre o la cui madre affilianti sono deceduti hanno diritto a una rendita per orfani (art. 49 cpv. 1 OAVS). Nei singoli casi si devono applicare le condizioni seguenti:
- tra l'affiliato e i genitori affilianti (o il genitore affiliante) deve essere esistito un rapporto d'affiliazione vero e proprio. L'affiliato deve essere stato accolto nell'economia domestica dei genitori affilianti alla stregua di un figlio, e cioè non per lavorare o per seguire una formazione professionale, ma per essere mantenuto ed educato. L'esistenza o meno di un legame di parentela tra i genitori affilianti e l'affiliato è irrilevante: anche il patrigno o la matrigna che abbiano accolto il figlio del coniuge nella loro economia domestica sono ritenuti, unitamente al genitore biologico, genitori affilianti.
- Prima dell'insorgenza dell'evento assicurato, l'affiliato deve aver beneficiato gratuitamente del rapporto d'affiliazione. Se questo rapporto diventa gratuito dopo l'insorgenza dell'evento assicurato, l'affiliato non può rivendicare nessun diritto a una rendita per orfani (RCC 1967 pag. 556).
- 3310 Il rapporto d'affiliazione è gratuito se l'importo delle prestazioni a favore del figlio che i genitori affilianti ricevono da terzi (p. es. prestazioni alimentari da parte di genitori o parenti, anticipazione degli alimenti, sussidi per le spese di vitto e alloggio, rendite di assicurazioni sociali, prestazioni di assicurazioni private) è inferiore a un quarto delle spese di mantenimento effettive (RCC 1958 pag. 318; RCC 1973 pag. 531).
- 3310. Se sono versate rendite di assicurazioni sociali per il figlio, occorre fare una distinzione tra i casi seguenti:
- 1/15 se le prestazioni provengono dai mezzi di un genitore affiliante, non si tratta di prestazioni da parte di terzi. È il caso, ad esempio, delle rendite per figli della previdenza

- professionale versate al padre affiliante con la rendita di vecchiaia anticipata. Queste rendite costituiscono un reddito sostitutivo di quello da attività lucrativa grazie al quale il padre affiliante ha provveduto al mantenimento del figlio fino a quel momento. Questo passaggio a una rendita non incide sul carattere gratuito del rapporto d'affiliazione;
- sono invece considerate prestazioni da parte di terzi le rendite per orfani o per figli risultanti dall'insorgenza di un evento assicurato riguardante un genitore biologico, che si tratti di decesso, vecchiaia o invalidità. In tal caso il rapporto d'affiliazione non è considerato gratuito.
- 3311 Se i genitori affilianti possono disporre o avere l'usufrutto di una sostanza a favore dell'affiliato (p. es. indennità unica versata dal padre naturale), il rapporto d'affiliazione è considerato gratuito quando la sostanza corrisponde a un vitalizio mensile che copre meno di un quarto delle spese effettive distribuite sull'intera durata di mantenimento (RCC 1968 pag. 583).
- 3312 Non devono essere considerati come una 1/10 retribuzione:
 - il reddito dell'attività lucrativa esercitata dal figlio;
 - gli assegni familiari e per figli assegnati ai genitori affilianti o ai genitori;
 - i regali occasionali;
 - le borse di studio;
 - le PC all'AVS/AI.
- Per stabilire se le prestazioni periodiche o i contributi di mantenimento forniti da terzi siano o meno inferiori a un quarto delle spese di mantenimento, occorre, per principio, basarsi sulla prestazione media e sul costo medio del mantenimento per tutto il periodo educativo. Di regola sono però determinanti solo le prestazioni alimentari effettivamente versate. I contributi che legalmente avrebbero dovuto essere versati, ma di fatto non lo sono stati, devono essere presi in considerazione solo se esistono fondate ragioni di credere che essi saranno versati in futuro oppure

- pagati retroattivamente (RCC 1979 pag. 351; RCC 1985 pag. 610).
- Il calcolo delle spese di mantenimento e d'educazione determinanti per poter stabilire la gratuità del rapporto d'affiliazione dev'essere basato sui valori contenuti nell'Allegato III (RCC 1978 pag. 321).
- 3315 Il rapporto d'affiliazione deve essere stabilito per una durata indeterminata. Il figlio non può essere accolto dai genitori affilianti soltanto per un tempo limitato; inoltre, dopo la morte di uno dei genitori affilianti, il genitore superstite deve continuare ad occuparsi del figlio per una durata indeterminata.
- 3316 Si può considerare come indizio di un legame duraturo tra l'affiliato ed i genitori affilianti il fatto che il rapporto d'affiliazione non sia mai stato interrotto dopo il suo inizio, che i genitori non esercitino più i loro diritti o che l'affiliato abbia assunto il nome dei genitori affilianti. Non è invece necessario che il rapporto d'affiliazione abbia avuto una determinata durata prima dell'insorgenza dell'evento assicurato.
- L'affiliato non può già beneficiare di una rendita per orfani in seguito alla morte dei genitori né i genitori biologici possono percepire una rendita per figli dell'AVS o dell'Al a suo favore.

3.6.1.3 Trovatelli

I trovatelli, ossia i bambini la cui ascendenza sia paterna che materna è sconosciuta hanno diritto a una rendita per orfani (art. 25 cpv. 2 LAVS).

3.6.1.4 Nascita del diritto

- Il diritto a una rendita per orfani nasce il primo giorno del mese che segue quello del decesso del padre o della madre. Per i figli postumi il diritto inizia dal primo giorno del mese che segue quello della nascita (art. 47 OAVS).
- Tali disposizioni si applicano anche quando il rapporto di filiazione è stato stabilito successivamente in seguito a riconoscimento o a decisione del giudice (art. 252 cpv. 2 CC). Un versamento retroattivo delle rendite può comunque avvenire solo entro i termini quinquennali di prescrizione.
- In caso di estinzione del diritto dell'orfano a una rendita d'invalidità o a una rendita vedovile, il diritto a una rendita per orfani nasce dal primo giorno del mese seguente.
- Per gli orfani di età tra i 18 e i 25 anni che iniziano una formazione solo dopo il compimento dei 18 anni o dopo la morte del padre o della madre, la rendita viene versata a partire dal mese che segue l'inizio della formazione.
- 3322. Se la formazione non dura più di un mese civile, ma 1 almeno quattro settimane (v. N. 3358), e se inizia e finisce 1/18 nello stesso mese civile, la rendita per orfani viene versata
- 3323 Se un orfano di nazionalità straniera, la cui rendita 1/05 può essere versata solo se è domiciliato e risiede abitualmente in Svizzera, trasferisce il proprio domicilio in Sviz
 - mente in Svizzera, trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, può richiedere la rendita per orfani dal mese seguente il trasferimento.
- 3323. Un orfano cittadino di uno Stato non contraente

per il mese civile in questione.

- 1 ha diritto a una rendita per orfani anche nel caso in cui sia
- 1/17 nato all'estero e/o vi sia domiciliato, se il genitore deceduto era cittadino svizzero o di uno Stato che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera.
- Anche nei casi di scomparsa il diritto alla rendita per orfani nasce dal primo giorno del mese che segue il decesso del

genitore. Si considera come data di decesso quella iscritta nel registro delle morti, che corrisponde alla data in cui prende effetto retroattivamente la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice.

- Il versamento della rendita per orfani non può di regola avvenire prima della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice. Si deve osservare a questo proposito che il versamento retroattivo può essere preso in considerazione solo entro il termine di prescrizione quinquennale. Se però l'orfano, in casi di assenza prolungata e senza notizie, ha fatto valere il diritto alla rendita in tempo utile dopo la scomparsa del genitore (VSI 1995 pag. 86) e se la cassa di compensazione ha lasciato in sospeso la decisione fino al momento della dichiarazione di scomparsa da parte del giudice, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue quello del decesso.
- 3326 Se circostanze particolari lo giustificano e se si prevede che verrà dichiarata la scomparsa del genitore, la rendita, nei casi di scomparsa con grave pericolo di morte, può essere eccezionalmente versata prima della dichiarazione di scomparsa, ma non prima dell'apertura della procedura di scomparsa. Questi casi devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dopo l'inoltro della richiesta della dichiarazione di scomparsa.

3.6.1.5 Estinzione del diritto

- 3327 Il diritto a una rendita per orfani si estingue:
- alla fine del mese in cui l'orfano muore o in cui la sua adozione passa in giudicato.
 L'affiliato adottato dal genitore affiliante superstite non perde però il diritto alla rendita per orfani acquisito in seguito al decesso dell'altro genitore affiliante. Il fatto che l'affiliato sia stato adottato dal genitore affiliante superstite nel corso del mese in cui è avvenuto il decesso dell'altro genitore affiliante non osta all'assegnazione della rendita per orfani (RCC 1976 pag. 412);

- 3329 alla fine del mese in cui un affiliato avente
- 1/13 diritto a una rendita lascia l'economia domestica o torna dai suoi genitori biologici o ancora comincia a beneficiare di prestazioni di mantenimento da parte loro;
- alla fine del mese che precede quello in cui l'orfano acquisisce un diritto proprio a una rendita vedovile;
- 3331 alla fine del mese in cui l'orfano compie i 18 anni;
- per gli orfani che seguono ancora una formazione tra i
 18 e i 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui l'orfano compie i 25 anni;
- alla fine del mese in cui un orfano di nazionalità straniera
 (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato
 o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio
 domicilio all'estero. La disposizione non si applica agli
 orfani di nazionalità straniera di cittadini svizzeri.

3.6.2 Rendite per figli dell'Al e dell'AVS

3.6.2.1 Diritto alla rendita

- I beneficiari di rendite d'invalidità o di vecchiaia hanno diritto, per principio, a una rendita per figli per ogni figlio o affiliato che, alla loro morte, potrebbe richiedere una rendita per orfani.
- Tuttavia, il diritto alla rendita per figli non esiste se il figlio è titolare di una rendita d'invalidità. Se però il diritto proprio del figlio a una rendita dell'Al è sospeso a causa dell'attuazione di provvedimenti d'integrazione dell'Al che implicano l'assunzione delle spese di vitto e alloggio, il diritto alla rendita per figli può essere riconosciuto.
- 3336 Il diritto a una rendita per figli non esiste nemmeno1/14 quando il figlio può avvalersi di un proprio diritto a una rendita vedovile.

- 3337 Per il diritto alla rendita non ha alcuna importanza il fatto che i genitori siano o meno sposati.
- I genitori affilianti beneficiari di una rendita d'invalidità o di 3338 vecchiaia possono richiedere una rendita per figli solo per gli affiliati che soddisfino le condizioni esposte ai N. 3307 segg., ma a condizione che essi non percepiscano una rendita per orfani in seguito al decesso dei loro genitori.
- 3339 Non esiste nessun diritto alla rendita per figli per quei figli che sono stati affiliati solo dopo la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, a meno che non si tratti di figli dell'altro coniuge (art. 22ter cpv. 1 LAVS, art. 35 cpv. 3 LAI).
- 3340 I genitori che hanno dato in affiliazione i propri figli possono richiedere rendite per figli solo quando questi non beneficiano già di rendite per orfani in seguito alla morte dei genitori affilianti oppure quando questi ultimi non possono richiedere rendite per figli.

3.6.2.2 Nascita del diritto

- 3341 Il diritto a una rendita per figli nasce generalmente con quello del padre o della madre a una rendita d'invalidità o di vecchiaia.
- 3342 Per i figli nati dopo l'inizio del diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia dei genitori il diritto a una rendita per figli nasce:
 - nell'Al, il primo giorno del mese della nascita; e
 - nell'AVS, il primo giorno del mese che segue guello della nascita.
- Se il genitore titolare della rendita principale è di 3342. nazionalità svizzera o è un cittadino dell'UE/AELS o di uno
- 1/17 Stato che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, il diritto alla rendita per figli esiste indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio del figlio. Per il diritto alla rendita per figli, sono dunque determinanti

la nazionalità e il domicilio del genitore titolare della rendita principale.

- 3342. Al contrario, non esiste nessun diritto per una rendita per 2 figli se il genitore titolare della rendita principale è un
- 1/17 cittadino di uno Stato che non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera e il figlio non ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera e non possiede né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell'UE/AELS.
- La definizione della data d'inizio del diritto alle prestazioni secondo i N. 3341 e 3342 è applicabile anche nei casi in cui il rapporto di filiazione è stato stabilito successivamente tramite riconoscimento o sentenza del giudice (art. 252 cpv. 2 CC). Il versamento retroattivo può comunque essere preso in considerazione solo entro i limiti quinquennali di prescrizione.
- Per i figli adottati dopo l'inizio del diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia del padre o della madre il diritto a una rendita per figli nasce:
 - nell'AI, il primo giorno del mese in cui la decisione d'adozione è passata in giudicato; e
 - nell'AVS, il primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione d'adozione è passata in giudicato.
- 3345 Se un rapporto d'affiliazione oneroso diventa gratuito, il diritto a una rendita per figli nasce:
 - nell'AI, il primo giorno del mese in cui è avvenuto il cambiamento; e
 - nell'AVS, il primo giorno del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento.

Così, per esempio, una rendita per figli può essere concessa dal momento in cui il padre biologico cessa di pagare le prestazioni alimentari e se è molto probabile che, nonostante tutta la diligenza dei genitori affilianti e delle autorità, queste prestazioni saranno definitivamente irrecuperabili. Il rapporto d'affiliazione può diventare gratuito anche quando le prestazioni dovute da terzi in virtù di una

- convenzione o di una sentenza cessano di essere assegnate essendo limitate nel tempo.
- Per i figli tra i 18 e i 25 anni, che iniziano a seguire una formazione solamente dopo aver compiuto i 18 anni e dopo la nascita del diritto a un rendita d'invalidità o di vecchiaia dei genitori, la rendita per figli nasce:
 - nell'Al, il mese dell'inizio della formazione;
 - nell'AVS, il mese che segue l'inizio della formazione.
- 3346. Se la formazione non dura più di un mese civile, ma 1 almeno quattro settimane (v. N. 3358), e se inizia e finisce 1/18 nello stesso mese civile, la rendita per figli dell'AVS viene versata per il mese civile in questione.

3.6.2.3 Estinzione del diritto

- 3347 Il diritto a una rendita per figli si estingue:
- 3348 alla fine del mese in cui il padre o la madre cessano di aver diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia:
- 3349 alla fine del mese in cui il figlio compie i 18 anni;
- per i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i
 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui il
 figlio compie i 25 anni;
- 3351 alla fine del mese che precede la nascita:
- 1/04 del diritto del figlio a una rendita d'invalidità, oppure
 - del diritto del figlio a una rendita vedovile;
- alla fine del mese in cui un figlio per il quale la rendita
 per figli può essere versata solo se è domiciliato in Svizzera e vi risiede abitualmente ha lasciato la Svizzera;
- 3353 alla fine del mese in cui il figlio muore o in cui la decisione d'adozione da parte di un terzo passa in giudicato;

- alla fine del mese in cui un affiliato per il quale i genitori affilianti, beneficiari di una rendita, percepiscono anche una rendita per figli non può più avvalersi del rapporto d'affiliazione oppure quando quest'ultimo, fino a quel momento gratuito, diventa oneroso (art. 49 cpv. 1 e 3 OAVS).
- 3355 Il diritto a una rendita per figli dell'Al si estingue inoltre alla fine del mese che precede quello della nascita del diritto a una rendita per figli dell'AVS.

3.6.3 Orfani e figli che seguono una formazione

3.6.3.1 Principio

- Per gli orfani e i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i 25 anni, il diritto alla rendita dura per tutto il periodo di formazione, ma non oltre il compimento dei 25 anni. È irrilevante che l'orfano o il figlio seguano già una formazione al compimento dei 18 anni o che la inizino solo più tardi.
- Per gli orfani e i figli tra i 18 e i 25 anni che seguono una formazione, il diritto alla rendita per orfani o per figli si estingue alla fine del mese in cui termina la formazione. Se la formazione termina solo dopo il compimento dei 25 anni, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui si sono compiuti i 25 anni.

3.6.3.2 Nozione di formazione

Per essere considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione. Il raggiungimento di questo obiettivo culmina o nel conseguimento di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un'attività professionale senza diploma specifico; se la formazione non era sin da principio orientata a una determinata professione, deve fornire una base generale per poter esercitare un

gran numero di professioni o costituire una formazione generale. La formazione deve basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto. È irrilevante che si tratti di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione.

- La nozione di preparazione sistematica esige che il figlio segua la formazione con l'impegno obiettivamente esigibile al fine di poterla concludere in tempo utile. Durante la formazione, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo all'obiettivo di formazione. Questa condizione è soddisfatta solo se l'impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo (tirocinio in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana.
- 3360 Il tempo effettivamente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi, con probabilità 1/11 preponderante. È quindi importante considerare in particolare anche le informazioni dell'organizzatore della formazione riguardo al tempo mediamente richiesto per la formazione in questione. Se una persona segue solo un numero esiguo di lezioni (p. es. 4 lezioni la sera) ed esercita a titolo principale un'attività lucrativa (senza carattere di formazione) o non consegue alcun reddito, le sarà difficile dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione. Esempio: un'apprendista bocciata all'esame finale che, nell'anno successivo, seque solo uno scarso numero di corsi non è più considerata in formazione, se non riesce a dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.
- Uno stage è riconosciuto come formazione se 1/12 per legge o regolamento:
 - costituisce una condizione per l'ammissione a un ciclo di formazione o a un esame; oppure
 - è richiesto per il conseguimento di un diploma o un diploma professionale

(in merito al reddito da attività lucrativa durante lo stage, v. N. 3366 segg.).

- 3361. Se le condizioni di cui al N. 3361 non sono adempiute, uno1 stage è comunque riconosciuto come formazione se:
- 1/16 è di fatto necessario per una determinata formazione e al suo inizio vi è realmente l'intenzione di svolgere la formazione perseguita (DTF 139 V 209); e
 - dura al massimo un anno nell'azienda in questione (DTF 140 V 299).
- Non è necessario che lo stagista frequenti corsi scolastici durante lo stage. Tuttavia, se svolge un'attività pratica con l'unico obiettivo di acquisire alcune cognizioni e abilità specifiche per migliorare le sue possibilità di assunzione in una situazione di difficoltà occupazionale o per scegliere una professione, non è considerato in formazione (esempio: uno stage in una ditta di produzione cinematografica non è riconosciuto come formazione secondo la sentenza del Tribunale federale del 1° aprile 2008.

9C_223/2008).

- I figli che tra la fine della scuola e uno sbocco
 lavorativo (p. es. un tirocinio) intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di motivazione (provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana.
- I figli impegnati come ragazzo/a alla pari in una regione di lingua straniera o che vi si recano per un soggiorno linguistico sono considerati in formazione se queste attività comprendono almeno quattro lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana.

- Anche i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale concessi dall'Al sono di regola considerati come formazione ai sensi delle disposizioni legali, a condizione che forniscano sistematicamente le capacità e conoscenze necessarie all'esercizio di un'attività lucrativa (come nel caso della prima formazione professionale).
- I figli il cui reddito lordo da attività lucrativa è superiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa non percepiscono alcuna rendita per orfani o per figli. Per i figli coniugati si tiene conto solo dei redditi propri. I redditi sostitutivi quali le IPG, le indennità giornaliere dell'AD e dell'AI nonché le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono equiparati ai redditi da attività lucrativa. I contributi di mantenimento versati in virtù del diritto di famiglia, le borse di studio e le rendite non sono presi in considerazione.
- Nel caso di un reddito lordo da attività lucrativa di cui al
 N. 3366, è determinante il reddito effettivamente conseguito. La presunzione di un reddito ipotetico più elevato basata sul fatto che la formazione consentirebbe di svolgere un'altra attività lucrativa non è ammissibile (sentenza del

Tribunale federale del 13 luglio 2016, 8C_54/2016).

- Se una formazione si estende su più di un anno civile, il reddito viene considerato separatamente per ogni anno civile. La determinazione del limite di reddito da attività lucrativa di cui al N. 3366 si basa sui criteri esposti di seguito.
 - a) Se il figlio è in formazione per tutto l'anno civile (comprese le interruzioni riconosciute come periodo di formazione ai sensi dell'art. 49^{ter} cpv. 3 OAVS), si considera l'intero reddito annuo e lo si divide per 12. Nell'anno del compimento dei 25 anni, il reddito non viene più considerato a partire dal mese successivo al compleanno. Se il reddito mensile medio risulta inferiore al limite di reddito stabilito, il diritto alla rendita per orfani o per figli sussiste senza interruzioni.

Esempio 1: una studentessa guadagna 4000 franchi al mese durante le vacanze, ma ha comunque diritto a una rendita per orfani, se nel corso dell'intero anno civile il reddito medio mensile non supera il limite dell'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa.

Esempio 2: se dal mese di gennaio alla fine del mese in cui compie i 25 anni uno studente guadagna un importo mensile medio inferiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, sussiste il diritto alla rendita per orfani.

- b) Se il figlio non è in formazione per l'intero anno civile, i mesi della formazione vanno considerati separatamente.
- Se la formazione termina nel corso dell'anno civile, non vanno inclusi i mesi successivi.

Esempio: dopo la fine del tirocinio il reddito superiore conseguito con la successiva attività lucrativa non è più considerato, ovvero sono presi in considerazione solo i redditi da attività lucrativa conseguiti nel periodo della formazione nell'anno civile in questione, convertiti in media mensile. Un apprendista con un salario di 1000 franchi ha quindi diritto alla rendita per orfani fino alla conclusione del tirocinio, a luglio, anche se da agosto guadagna 4000 franchi.

 Se il figlio inizia la formazione nel corso dell'anno civile, non vanno inclusi i mesi precedenti.

Esempio 1: se il figlio inizia una formazione a metà dell'anno e guadagna 2500 franchi al mese, non sussiste alcun diritto a una rendita per orfani o per figli, anche nel caso in cui nei mesi precedenti dell'anno civile in questione non abbia conseguito alcun reddito.

Esempio 2: se, dopo una lunga interruzione (p. es. per un servizio militare prolungato), il figlio riprende gli studi

universitari a fine estate o in autunno, il diritto a una rendita per orfani o per figli sussiste da quel momento, anche nel caso in cui il reddito medio dei mesi precedenti sia superiore ai 3000 franchi.

c) Se il figlio svolge uno stage per un salario mensile medio superiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, i mesi dello stage vanno considerati separatamente.

Solo se lo stage è svolto in un usuale periodo senza lezioni (secondo <u>l'art. 49^{ter} cpv. 3 OAVS</u>) o il salario mensile dello stage è inferiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, il reddito complessivo viene convertito in media mensile dell'anno civile in questione.

Esempio 1: dopo l'esame di maturità, il figlio svolge uno stage da luglio a dicembre e guadagna 3300 franchi al mese. Dato che il reddito mensile durante lo stage è superiore al limite di reddito, da luglio il figlio non ha più diritto a una rendita per orfani o per figli.

Esempio 2: dopo l'esame di maturità, il figlio svolge uno stage di tre mesi e guadagna 3300 franchi al mese. Successivamente, prosegue la sua formazione, ad esempio iniziando un ciclo di studi presso un'università o una scuola universitaria professionale. Dato che in questo caso il reddito è conseguito in un usuale periodo senza lezioni, il reddito derivante dallo stage (con gli eventuali altri redditi conseguiti durante l'anno in questione) è diviso per 12. Se il reddito mensile medio risulta inferiore al limite di reddito stabilito, il diritto alla rendita per orfani o per figli sussiste senza interruzioni.

1/18 3.6.3.3 Inizio, fine e interruzione della formazione

3368 Si considera quale inizio della formazione il momento a 1/18 partire dal quale la persona vi dedica il tempo necessario (N. 3360), ad esempio assistendo a lezioni e corsi. Non ci

- si deve pertanto basare sull'inizio ufficiale del semestre (attestato d'immatricolazione), bensì sull'inizio effettivo degli studi (DTF 141 V 473).
- 3368. La formazione si considera regolarmente conclusa non appena la persona non vi deve più dedicare tempo, in
- 1/18 quanto ha già fornito le prove di conoscenza necessarie per il conseguimento del titolo (consegnato lavori, svolto stage, superato esami). In questo contesto non ci si deve basare sulla fine ufficiale del periodo di formazione (p. es. exmatricolazione, festa di consegna del diploma).
- 3368. Se la formazione è abbandonata, è considerata altresì conclusa. Fino all'eventuale ripresa della formazione,
- 1/18 il figlio non è più considerato in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un tirocinio e l'inizio di uno nuovo. Il periodo che intercorre tra lo scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio e l'inizio di uno nuovo non è considerato come interruzione della formazione giuridicamene rilevante, se si comincia immediatamente a cercare un nuovo tirocinio (sentenza del Tribunale federale del 20 marzo 2014, 8C_916/2013).
- Se la formazione è interrotta, di norma è considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi. Questo vale anche nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità.
- 3370 Gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per 1/11 una durata massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come quattro mesi. In particolare, questo significa che:
 - il periodo senza lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In

- caso contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;
- le stesse condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;
- tra le vacanze usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo.
- 3371 Chi presta servizio militare o civile tra due fasi di
 1/11 formazione è considerato in formazione durante questo periodo solo se l'interruzione non dura più di cinque mesi e la
 formazione è proseguita immediatamente dopo. È il caso,
 ad esempio, di una scuola reclute (che dura 18 o 21 settimane), purché sia svolta in un periodo senza lezioni (p. es.
 tra l'esame di maturità e l'inizio degli studi universitari) o
 delle prestazioni del servizio militare (p. es. scuola reclute
 frazionata) nei semestri di vacanza. Chi effettua ininterrottamente lunghe prestazioni del servizio militare (p. es. in
 ferma continuata o servizio pratico continuativo) non è considerato in formazione durante questo periodo.

3371.

1_

3371. soppressi

3

1/11

- 3372 Le donne che interrompono la formazione in
- 1/11 seguito a una gravidanza e al successivo congedo di maternità, ma per non più di 12 mesi, sono considerate in formazione durante questo periodo.
- 3373 I figli che interrompono la formazione a
- 1/11 causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo.

3374-

3376 soppressi

1/11

3.7 Rendite per vedove e per vedovi

3.7.1 Condizioni di diritto

3.7.1.1 Condizioni particolari per vedove

- La vedova che alla morte del coniuge ha uno o più figli, ha diritto a una rendita per vedove (art. 23 cpv. 1 LAVS).
- Con riserva del N. 3403, l'esistenza del diritto alla rendita vedovile è subordinata alla condizione che l'interessata abbia almeno un figlio vivente al momento del decesso del coniuge; la morte successiva dei figli non ha invece nessuna influenza sul diritto alla rendita vedovile. Sono inoltre irrilevanti l'età dei figli e il fatto che questi possano o meno richiedere una rendita per orfani. Infine, non è necessario che vi sia stato un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 CC tra il coniuge deceduto e i figli.
- La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli, a condizione che il figlio nasca vivo (art. 46 cpv. 1 OAVS). Per analogia alle disposizioni del diritto civile, si presume che la moglie sia stata incinta al momento della morte del marito se il figlio nasce nei 300 giorni successivi alla morte del marito. Se il figlio nasce dopo la scadenza di questo termine, la vedova non ha diritto alla rendita, a meno che possa provare di essere già stata incinta al momento della morte del marito. Inoltre, la donna incinta al momento della morte del marito ha diritto alla rendita solo se il figlio nasce vivo. Per il diritto alla rendita non si richiede comunque che il figlio resti in vita per un periodo determinato.
- 3404 Una vedova che al momento della morte del marito non ha figli ai sensi dell'articolo 23 LAVS, ha diritto a una rendita per vedove se:
 - ha compiuto i 45 anni; e
 - è stata sposata per almeno cinque anni (<u>art. 24 cpv. 1</u> LAVS).

- Quindi, una donna senza figli che diventa vedova prima di aver compiuto i 45 anni non ha diritto a una rendita vedovile. In questo caso tale diritto non nascerà nemmeno successivamente, vale a dire quando la donna compirà i 45 anni.
- 3406 Se una vedova è stata sposata più di una volta, per stabilire se la durata minima di cinque anni è stata raggiunta si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni.

3.7.1.2 Condizioni particolari per il vedovo

Un vedovo ha diritto a una rendita per vedovi fino a quando ha figli d'età inferiore ai 18 anni. La rendita per vedovi si estingue alla fine del mese in cui l'ultimo figlio compie i 18 anni (art. 23 e 24 cpv. 2 LAVS).

3.7.1.3 Condizioni comuni a vedove e vedovi

- 3408 Una persona rimasta vedova che al momento della morte del coniuge:
 - si occupa del mantenimento e dell'educazione dei figli di quest'ultimo (art. 23 cpv. 2 lett. a LAVS) o
 - vive nella stessa economia domestica degli affiliati e in seguito li adotta (art. 23 cpv. 2 lett. b LAVS)
 ha diritto a una rendita vedovile se sono contemporanea-
- 3409 al momento della morte del coniuge i figli hanno con il coniuge superstite un rapporto di affiliazione gratuita;

mente adempiute le condizioni seguenti:

 almeno uno degli affiliati vive nell'economia domestica del coniuge superstite. L'economia domestica deve essere comune già al momento del decesso. I figli che risiedono altrove per ragioni di studio o di frequenza scolastica mantenendo però un contatto normale con la famiglia sono considerati facenti parte dell'economia domestica:

- 3411 in seguito al decesso del coniuge l'affiliato ha diritto a una rendita per orfani.
- Nei casi regolati nell'<u>articolo 23 capoverso 2 lettera b</u>
 <u>LAVS</u> il diritto a una rendita per vedove o per vedovi esiste solo dalla data dell'adozione (v. N. 3427).
- Nel caso di una persona sposata che prima di contrarre matrimonio beneficiava già di una rendita vedovile, il diritto rinasce se:
 - il nuovo matrimonio è dichiarato sciolto o nullo (art. 23 cpv. 5 LAVS); e
 - la durata del matrimonio è inferiore a dieci anni (<u>art. 46 cpv. 3 OAVS</u>). È determinante la data della crescita in giudicato del divorzio o dell'annullamento.
- 3414 Se il coniuge muore contemporaneamente al figlio unico o a tutti i figli e se non si può stabilire con certezza se uno dei figli sia sopravvissuto al genitore deceduto, il coniuge superstite dev'essere considerato senza figli (RCC 1976 pag. 190).

3.7.2 Divorziati

3.7.2.1 Donne

- 3415 Al momento del decesso dell'ex marito, una donna divorziata ha diritto a una rendita per vedove illimitata se è adempiuta una delle condizioni seguenti, cioè se:
- ha figli (<u>art. 23 cpv. 1 e 2 LAVS</u>) e il matrimonio è durato almeno dieci anni (<u>art. 24a cpv. 1 lett. a LAVS</u>);
- 3417 al momento del divorzio aveva già compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni (art. 24a cpv. 1 lett. b LAVS);
- 3418 il figlio più giovane compie i 18 anni dopo che la madre ha o avrà compiuto i 45 anni (<u>art. 24a cpv. 1 lett. c</u> <u>LAVS</u>).

- 3419 Una donna divorziata che non soddisfa almeno una delle tre condizioni summenzionate ha diritto a una rendita per vedove solo fino a quando i figli non hanno compiuto i 18 anni (art. 24a cpv. 2 LAVS). I figli non devono essere necessariamente quelli del coniuge deceduto. La rendita per vedove si estingue alla fine del mese in cui l'ultimo figlio compie i 18 anni.
- Il diritto alla rendita per vedove per le donne divorziate che il 1° gennaio 1997 avevano già compiuto i 45 anni è stabilito secondo l'articolo 23 capoverso 2 LAVS, in vigore fino al 31 dicembre 1996, a condizione che non esista nessun diritto giusta il nuovo articolo 24a (lett. f cpv. 1 disposizioni finali della 10ª revisione AVS). In tal caso, dopo la morte dell'ex marito, una donna divorziata è equiparata a una vedova, a condizione che l'ex marito fosse tenuto a versarle alimenti e che il matrimonio sia durato almeno dieci anni. Una donna può beneficiare di tale regolamentazione soprattutto se:
 - al momento del divorzio non aveva ancora compiuto i 45 anni; o
 - il figlio minore ha compiuto i 18 anni prima che lei abbia compiuto i 45 anni.

3.7.2.2 **Uomini**

- Un uomo divorziato ha diritto a una rendita per vedovi solo fino a quando i suoi figli non hanno ancora compiuto i 18 anni. I figli non devono essere necessariamente quelli del coniuge deceduto.
- La rendita per vedovi si estingue alla fine del mese in cui l'ultimo figlio compie i 18 anni (art. 24a in combinato disposto con l'art. 24 LAVS). Non esiste quindi nessuna differenza rispetto ai vedovi non divorziati.

3.7.3 Decesso e scomparsa

3.7.3.1 Data del decesso

- 3423 È determinante la data del decesso iscritta nel registro degli atti di morte. Se il corpo non è stato ritrovato, è determinante la data del decesso iscritta nel registro delle famiglie.
- 3424 Se la data del decesso non è stata iscritta nel registro degli atti di morte, bisogna valutare quando è sopraggiunta la morte dell'assicurato secondo il principio della probabilità preponderante (RCC 1992 pag. 40). In questi casi gli atti devono essere sottoposti all'UFAS.

3.7.3.2 Scomparsa

La dichiarazione della scomparsa pronunciata dal giudice ai sensi degli <u>articoli 35–38 CC</u> è assimilata al decesso. In questi casi si considera come data di decesso quella iscritta nel registro delle famiglie che corrisponde alla data a cui si riferisce retroattivamente la dichiarazione della scomparsa.

3.7.4 Nascita del diritto

- 3426 Il diritto alla rendita nasce per principio il primo giorno del mese che segue il decesso del coniuge (o dell'ex coniuge) (art. 23 cpv. 3 LAVS).
- In caso di adozione di un affiliato il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese che segue quello in cui l'adozione è passata in giudicato (art. 23 cpv. 3 LAVS).
- In caso di rinascita del diritto alla rendita in seguito a divorzio o annullamento del nuovo matrimonio, il diritto nasce il primo giorno del mese che segue quello in cui la sentenza di divorzio o annullamento è passata in giudicato (art. 46 cpv. 3 OAVS).

- 3429 Se una persona vedova straniera (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, il diritto alla rendita nasce con il mese che segue quello del trasferimento.
- Se una persona vedova cittadina di uno Stato non 3429. contraente trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera all'estero e il coniuge deceduto era cittadino svizzero o di 1/05 uno Stato con cui esiste un accordo internazionale, può continuare a richiedere la rendita vedovile all'estero.
- 3430 Anche in caso di scomparsa il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese che segue quello del decesso del coniuge. Come data del decesso si considera quella iscritta nel registro delle famiglie che corrisponde alla data a cui si riferisce retroattivamente la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice.
- 3431 Per principio il versamento della rendita vedovile non può avvenire prima della dichiarazione di scomparsa pronun-1/16 ciata dal giudice. Il diritto al pagamento arretrato delle rendite si estingue allo scadere dei cinque anni successivi alla fine del mese per cui era dovuta la prestazione (termine di perenzione, art. 46 LAVS in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 LPGA). Il termine di perenzione guinguennale inizia a decorrere nel momento in cui la persona superstite può al più presto ottenere dal giudice una dichiarazione di scomparsa ai sensi del diritto civile, vale a dire, nel caso di una persona da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, sei anni a far tempo dall'ultima notizia (VSI 1995 pag. 86 = DTF 120 V 170). Se la richiesta di rendita è stata inoltrata prima della scadenza del termine di perenzione, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue il decesso.
- 3432 Se circostanze particolari lo giustificano e se appare verosimile che si dichiarerà la scomparsa del coniuge, nei casi di scomparsa con grave pericolo di morte la rendita può essere eccezionalmente versata prima della dichiarazione

di scomparsa. La rendita non può però essere assegnata prima dell'apertura della procedura di scomparsa. Questi casi devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dopo che è stata inoltrata la richiesta della dichiarazione di scomparsa.

3.7.5 Estinzione del diritto

- 3433 Il diritto alla rendita vedovile si estingue alla fine del mese in cui:
- 3434 la persona rimasta vedova muore;
- 3435 la persona rimasta vedova si risposa;
- una persona straniera rimasta vedova (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliata in Svizzera e vi risiede abitualmente) trasferisce il proprio domicilio all'estero (eccezione per gli stranieri superstiti di cittadini svizzeri);
- il figlio più giovane compie i 18 anni e il diritto alla rendita vedovile sussiste solo fino a quel momento (art. 24 cpv. 2 e art. 24a cpv. 2 LAVS).

3.8 Concorso delle rendite per vedove o per vedovi con le rendite di vecchiaia o d'invalidità

- Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per una rendita vedovile e per una rendita di vecchiaia o d'invalidità (rendita intera dell'Al giusta l'art. 43 cpv. 1 LAI), è versata solo la rendita più elevata (art. 24b LAVS). Ciò si applica soprattutto nei casi in cui una persona vedova o divorziata:
- 3502 ha diritto solo a una rendita parziale esigua in seguito a lacune contributive;

- 3503 ha diritto, in caso di durata contributiva completa, a una rendita di vecchiaia o d'invalidità inferiore all'importo massimo della rendita vedovile.
- Se alla morte del coniuge il superstite beneficia già di una rendita dell'AVS o dell'AI, il confronto deve essere effettuato solo se la rendita di vecchiaia o d'invalidità (compreso il supplemento di vedovanza ai sensi dell'art. 35^{bis}

 LAVS) è inferiore all'importo massimo della rendita vedovile.

3.9 Concorso delle rendite per orfani con altre rendite

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o dell'Al (rendita intera dell'Al giusta l'art. 43 cpv. 1 LAI), è versata solo la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, per il confronto è determinante la somma delle due rendite per orfani (art. 28^{bis} LAVS).

3.10 Concorso delle rendite per superstiti con i provvedimenti d'integrazione dell'Al

3506 Fintanto che il diritto ad una rendita d'invalidità della persona invalida divenuta vedova od orfana è sospeso poiché le sono concessi provvedimenti d'integrazione dell'Al, la rendita per superstiti (rendita per vedove, per vedovi o per orfani) può essere versata.

3.11 Rifiuto, riduzione o soppressione di una rendita

3.11.1 AVS

3507 Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure,

- in casi particolarmente gravi, rifiutate (<u>art. 21 cpv. 1</u> LPGA).
- 3508 Se il decesso è dovuto solo a una negligenza, leggera o grave, non si deve applicare una tale sanzione. Il tipo della sanzione e la sua estensione (durata e importo) sono fissati secondo la gravità della colpa.
- Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto (art. 21 cpv. 2 LPGA). I congiunti o i superstiti che non hanno commesso nessuna colpa giuridicamente rilevante hanno diritto alla rendita che spetta loro senza restrizioni, indipendentemente da sanzioni eventualmente prese nei confronti di loro familiari colpevoli.
- 3510 Per fissare le sanzioni i casi devono essere sottoposti all'UFAS.

3.11.2 AI

- In caso di rifiuto, riduzione o revoca delle prestazioni pecuniarie si applicano i N. 3507 e 3509.
- 3512 Se l'assicurato si sottrae o si oppone a provvedimenti d'integrazione giustificati che dovrebbero comportare un sensibile miglioramento della sua capacità di guadagno, la rendita può essergli rifiutata temporaneamente o definitivamente (art. 21 cpv. 4 LPGA).
- 3513 L'esame di questi casi e la fissazione di eventuali sanzioni incombono agli uffici AI.

3.12 Sospensione della rendita Al durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento

- Durante l'esecuzione di una pena o di una qualunque altra forma di privazione della libertà ordinata da un giudice penale, la rendita Al dell'interessato dev'essere sospesa. Non va invece sospesa, se l'esecuzione di una misura stazionaria consente l'esercizio di un'attività lucrativa (v. N. 6001 segg. CIGI). Non vi è motivo per sospendere la rendita nemmeno se una persona invalida è privata della libertà per motivi assistenziali (art. 21 cpv. 5 LPGA).
- 3515 Le rendite completive e quelle per figli continuano ad essere versate anche durante la sospensione della rendita principale.
- 3516 Stabilire la durata della sospensione di una rendita AI e vigilare sull'applicazione della stessa è incombenza degli uffici AI.
- 1/07 3.13 L'unione domestica registrata di coppie omosessuali secondo la LUD
- 1/07 **3.13.1** In generale
- 3517 Le basi per il disciplinamento della situazione
- 1/07 giuridica delle coppie omosessuali si trovano nella legge sull'unione domestica registrata. Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.
- 3518 La legge sull'unione domestica registrata ha
- 1/07 ripercussioni anche nell'ambito delle assicurazioni sociali. Secondo il nuovo articolo 13a LPGA, per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. In caso di decesso di uno dei due, il partner registrato superstite ha gli stessi diritti di un vedovo nei confronti dell'AVS, anche nel

caso in cui si tratti di una donna. Infine, lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

- 3519 Le regole principali relative al diritto alla rendita
- 1/07 e alla sua fissazione sono illustrate di seguito. In mancanza di indicazioni esplicite, si applicano le regole generali valide in materia per i coniugi.

1/07 3.13.2 Nuovi stati civili e procedura

- 3520 L'introduzione dell'unione domestica registrata
- 1/18 comporta l'aggiunta di nuovi stati civili, segnatamente:
 - unione domestica registrata di coppie omosessuali;
 - unione domestica registrata di coppie omosessuali sciolta giudizialmente;
 - unione domestica registrata di coppie omosessuali sciolta in seguito a decesso;
 - unione domestica registrata in regime di separazione giudiziale (solo in caso di soppressione della limitazione).

Per l'indicazione di questi nuovi stati civili sono richiesti appositi codici di stato civile (v. Direttive sul registro delle rendite e sullo scambio di dati con il registro delle rendite [DRR]).

- 3521 La registrazione dell'unione domestica viene
- 1/07 effettuata dall'ufficio dello stato civile competente. L'ufficiale dello stato civile registra l'unione domestica e rilascia un certificato di unione domestica registrata, che funge da documento probatorio.
- 3522 Per lo scioglimento delle unioni domestiche
- 1/07 registrate sono competenti i tribunali civili. La sentenza di scioglimento è equiparata, quale documento probatorio, a una sentenza di divorzio.
- 3523 Anche l'annullamento di un'unione domestica
- 1/07 registrata deve essere stabilito per via giudiziale e comprovato con una sentenza di annullamento.

- 3524 I partner registrati possono
- 1/07 sospendere la comunione domestica, con o senza l'autorizzazione di un giudice, e vivere separatamente. Per l'AVS e l'Al ne derivano gli stessi effetti prodotti dalla separazione di persone sposate (N. 5508 segg.).
- 3525 Le unioni domestiche di coppie omosessuali
- 1/07 riconosciute all'estero sono equiparate, a determinate condizioni, a quelle costituite in Svizzera. In caso di rivendicazione di diritti in virtù di un'unione domestica conclusa all'estero, va consultato l'UFAS.
- 1/07 3.13.3 Rivendicazione del diritto alla rendita
- 3526 Per la durata dell'unione domestica registrata,
- 1/07 ciascun partner è legittimato a presentare una richiesta di prestazioni per l'altro (v. N. 1102).
- 3527 Entrambe le rendite dei partner verranno fissate e
- 1/07 pagate dalla cassa di compensazione che era già competente per fissare e pagare la rendita del partner che per primo ha maturato il diritto. I N. 2012–2018 sono applicabili per analogia.
- 1/07 3.13.4 Rendite per figli e rendite per orfani
- La legge sull'unione domestica registrata vieta l'adozione congiunta ai partner. Per contro, un partner ha la possibilità di adottare il figlio del partner registrato (adozione del figliastro, art. 264c CC).
- 3529 È inoltre possibile che un partner porti con sé nell'unione domestica figli propri generati da una relazione precedente o precedentemente adottati con un'adozione singola. Anche nell'ambito dell'unione domestica registrata il rapporto di filiazione sussiste solo con il genitore interessato. Con il partner può sorgere un rapporto di affiliazione (v. N. 3307 segg.).

1/07 **3.13.5** Rendita per vedovi

- 3530 In seguito al decesso del partner,
- 1/07 il superstite ha i diritti di un vedovo, anche nel caso in cui il partner superstite sia una donna (N. 3401 segg.).
 L'articolo 24a capoverso 2 LAVS è applicabile per analogia alle persone la cui unione domestica registrata è stata sciolta per via giudiziale.
- 3531 Il diritto a una rendita per vedovi precedente,
- 1/07 estinto con la registrazione dell'unione domestica, rinasce il primo giorno del mese seguente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, se questa è stata sciolta o annullata dopo meno di dieci anni.

1/07 3.13.6 Calcolo della rendita

- 3532 I periodi durante il quale il partner esercitante
- 1/07 un'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo sono computati al partner senza attività lucrativa come periodo di contribuzione per la durata dell'unione domestica registrata. I N. 5027 segg. sono applicabili per analogia.
- 3533 I redditi da attività lucrativa conseguiti sono
- 1/07 divisi a metà durante gli anni civili dell'unione domestica registrata (N. 5105 segg.). Altrettanto vale per gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Sono applicabili i N. 5407 segg. e i N. 5501 segg.
- 3534 Se entrambi i partner hanno diritto alla rendita, si
- 1/07 applicano le regole generali di limitazione (N. 5508 segg.).
- 3535 Ai partner vedovi aventi diritto a una rendita è
- 1/07 accordato un supplemento di vedovanza alla loro rendita di vecchiaia o d'invalidità (N. 5616 e 5617).

1/07	3.13.7 Scioglimento dell'unione domestica registrata
3536 1/07	Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata comporta l'avvio della procedura di splitting (v. Circolare sullo splitting in caso di divorzio).
1/07	3.13.8 Versamento, pagamento retroattivo, restitu- zione e compensazione
3537 1/07	In materia di versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione sono applicabili per analogi le regole valide per i coniugi (N. 10001 segg.).
	4. Verifica delle condizioni assicurative e personali
	4.1 In generale
	4.1.1 Competenza per la verifica
	4.1.1.1 Rendite AVS
4001	La cassa di compensazione verifica le condizioni assicura tive e personali per le rendite di vecchiaia e per superstiti.
1/04	4.1.1.2 Rendite AI e assegni per grandi invalidi per maggiorenni
4002 1/04	L'ufficio AI verifica le condizioni assicurative e personali in caso di domande per rendite AI e assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI per maggiorenni. Per quanto riguarda la collaborazione delle casse di compensazione si applica la CIGI.
4003 1/14	Conclusi gli accertamenti, gli atti vanno trasmessi unitamente alla decisione e ai documenti necessari (certificato AVS, libretto di famiglia, permesso per stranieri, attestato di formazione) alla cassa di compensazione competente per il calcolo e il pagamento della prestazione. Per la

determinazione delle rendite e il rilascio della decisione si applica la CIGI.

4.2 Verifica dei dati personali

4.2.1 Verifica da parte delle casse

- I dati personali vanno verificati in base ai dati dei registri degli assicurati e delle rendite nonché ai documenti ufficiali. Sono considerati documenti ufficiali tutti i documenti di stato civile allestiti dalle autorità di stato civile (p. es. il certificato di famiglia [ex libretto di famiglia], l'atto di origine, il certificato di stato civile e gli atti relativi alla nascita, al matrimonio, all'unione domestica ecc.), il permesso di dimora (ricevuta per documenti depositati), il controllo abitanti, il passaporto e la carta d'identità. Occorre tenere presente che i registri e i documenti non sono sempre aggiornati. In caso di dubbi va quindi richiesto il certificato di stato civile.
- Non forniscono prove sufficienti sullo stato della persona il libretto di servizio, l'atto di battesimo, le carte di legittimazione o altri attestati personali, certificati del datore di lavoro oppure la notifica per un certificato d'assicurazione.
- 4006 La verifica riguarda tutte le persone che fanno valere un diritto alle prestazioni e tutti i familiari dell'avente diritto che vanno presi in considerazione per una rendita completiva o per figli.
- Se non è possibile verificare i dati degli stranieri in base alle fonti menzionate al N. 4004 o lo si può fare solo in parte, vanno consultati altri documenti ufficiali, quali il passaporto, attestati delle autorità competenti del Paese d'origine (p. es. estratti dal registro dello stato civile) e il libretto degli stranieri; sono fatte salve le direttive particolari concernenti i singoli trattati internazionali e il DRif (v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).

- 4008 Se è possibile verificare completamente i dati delle 1/15 persone aventi diritto in base ai dati dei registri ufficiali, si può rinunciare a richiedere i documenti ufficiali. Questo vale in particolare per le casse di compensazione che hanno accesso ai registri degli abitanti del Cantone o dei Comuni.
- 4009 Sulla domanda occorre indicare in base a quali registri e 1/15 documenti sono stati verificati i dati personali.

4.2.2 Collaborazione degli uffici di stato civile

- L'ufficio di stato civile del luogo di domicilio della persona avente diritto fornisce dati personali che la riguardano conformemente all'articolo 32 LPGA a condizione che siano richiesti mediante la «Conferma dei dati personali» (modulo 318.271). Per contro la conferma dei dati personali va richiesta mediante detto modulo all'ufficio di stato civile soltanto quando le indicazioni sui documenti ufficiali e registri (registri degli assicurati e Infostar) sono incomplete, imprecise o contraddittorie.
- 4011 La «Conferma dei dati personali» può essere 1/08 impiegata soltanto per informazioni su cittadini svizzeri. Le informazioni su cittadini stranieri residenti in Svizzera vanno richieste all'ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio o di dimora richiamando l'articolo 32 LPGA.
- 4012 La «Conferma dei dati personali» va inviata in due 1/08 esemplari all'ufficio di stato civile. Il modulo deve essere redatto nella lingua ufficiale dell'ufficio interpellato. La cassa di compensazione deve iscrivere nel questionario tutti i dati personali di cui è a conoscenza.
- 4013 A pagina 1 della «Conferma dei dati personali», lo
 1/08 spazio riservato per osservazioni particolari è previsto per domande supplementari della cassa di compensazione
 (p. es. su diversi matrimoni di una vedova e la loro durata

complessiva) e le corrispondenti informazioni dell'ufficio di stato civile.

1/15 4.2.3 Procedura in caso di indicazioni divergenti

- 4014 Se i dati del registro degli assicurati e/o lo stato civile comunicato da Infostar non corrispondono ai dati figuranti sui documenti ufficiali attuali dell'assicurato e si sospetta che le iscrizioni nel registro siano errate, occorre avviare una procedura di rettifica.
- 4015 A tal fine, la cassa di compensazione deve compilare il 1/15 modulo «Richiesta di rettifica dei dati di un registro ufficiale di persone della Confederazione» nella misura del possibile, chiedendo poi all'assicurato di completarlo e firmarlo. Successivamente, l'assicurato deve inviare il modulo all'ufficio controllo abitanti del proprio luogo di domicilio affinché esso lo verifichi (v. al riguardo le informazioni dettagliate sul sito Internet dell'UCC).

4.3 Verifica del domicilio svizzero

4.3.1 Domicilio civile in Svizzera

- 4101 Il domicilio civile è d'importanza fondamentale, sul piano del diritto relativo all'AVS, per la qualità di assicurato di una persona. Determinante è il domicilio civile ai sensi degli articoli 23 segg. CC.
- L'esistenza del domicilio in Svizzera va verificata sotto tutti gli aspetti in ogni singolo caso. Il pagamento delle imposte in Svizzera, l'esercizio di diritti civili, la conclusione di contratti di locazione di un appartamento, il deposito di documenti non provano sufficientemente il domicilio.
- 4103 Il domicilio in Svizzera è giudicato secondo il diritto svizzero prescindendo dalla nazionalità della persona interessata.

- Sono fatte salve convenzioni internazionali di altro tenore 4104 che a volte sostituiscono il concetto di domicilio con quello di «dimora abituale». Quest'ultimo richiede soltanto, contrariamente al concetto di domicilio, che si dimori o si intenda dimorare in un luogo per un periodo più lungo.
- 4105 Per la verifica del domicilio civile in Svizzera si applicano le disposizioni delle DOA.

4.3.2 Concetto di domicilio

- 4106 È considerato come domicilio di una persona il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Le condizioni sono la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo (esigenza soggettiva) e la permanenza effettiva nel medesimo (esigenza oggettiva). Devono essere soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni.
- 4107 Non è necessario che una persona voglia rimanere nello stesso luogo per un periodo più lungo. Anche un periodo di dimora breve può costituire domicilio. Durevolmente va inteso nel senso di «non temporaneo». È sufficiente l'intenzione manifesta di considerare un determinato luogo come punto centrale della propria esistenza, dei rapporti personali, economici, familiari, e professionali (RCC 1982 pag. 171).
- 4108 Viceversa, neppure un lungo periodo di dimora costituisce domicilio quando il diritto pubblico (a es. la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri) vieta l'attuazione a lungo termine di tale intenzione. Questo vale segnatamente per le persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L). I dimoranti temporanei sono stranieri che soggiornano temporaneamente in Svizzera, di solito per meno di un anno, ad uno scopo ben determinato, esercitando o meno un'attività lucrativa.
- 4109 Per gli stranieri con un permesso di dimora (permesso B), un permesso di domicilio (permesso C) o un permesso di

dimora con attività lucrativa (permesso Ci) si può presumere di regola che abbiano stabilito il domicilio nel luogo in questione dall'ultima data di entrata in Svizzera. I dimoranti con un permesso B sono stranieri che soggiornano in Svizzera a lungo termine, esercitando o meno un'attività lucrativa. I domiciliati (permesso C) sono stranieri che, dopo una dimora di cinque o dieci anni in Svizzera, hanno ottenuto il permesso di domicilio. Il permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci) è destinato ai familiari (coniuge e figli di età inferiore ai 21 anni) dei funzionari di organizzazioni intergovernative nonché ai membri di rappresentanze estere.

- 4110 I richiedenti l'asilo (permesso N), le persone bisognose di protezione (permesso S) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) stabiliscono il domicilio in Svizzera anche se hanno l'intenzione di rientrare in patria non appena le condizioni lo permettono. Il domicilio inizia dalla data di entrata nel nostro Paese. I richiedenti l'asilo (permesso N) sono persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e per le quali è in corso una pertinente procedura. Il permesso per persone bisognose di protezione (permesso S) autorizza un soggiorno temporaneo in Svizzera. L'interessato non può tuttavia uscire dai confini della Svizzera né rientrare nel nostro Paese. L'ammissione provvisoria (permesso F) è concessa a persone per le quali l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato nei loro confronti è inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), non ragionevolmente esigibile (pericolo concreto per l'interessato) o impossibile (per motivi tecnici).
- 4111 Il domicilio va verificato singolarmente per ogni persona 1/18 prescindendo dal suo stato civile. Finché due coniugi vivono nello stesso appartamento si può tuttavia supporre che abbiano un domicilio comune. Dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, per i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS la data di entrata nel no-

stro Paese non è più indicata, per il momento, nel permesso di dimora. I permessi di dimora dei cittadini appartenenti ad altri Stati continuano invece a contenere questa informazione. La data di entrata dei cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS può essere richiesta presso gli uffici cantonali competenti (v. Bulletin AVS/PC n. 384 e n. 389 [f/d]).

- 4112 Se due coniugi mantengono l'abitazione in Svizzera 1/14 sebbene uno di essi lavori all'estero, si può ritenere che entrambi abbiano il domicilio in Svizzera a condizione che uno dei coniugi (e i figli) occupi l'abitazione e che non sia stata annullata la comunione domestica (art. 175 CC).
- Non sono assicurate le persone che soggiornano in
 Svizzera unicamente a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché non vi esercitino un'attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio (art. 2 cpv. 1 lett. a OAVS).

4.4 Verifica della qualità di assicurato

4.4.1 In generale

- Per principio sono assicurate ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 LAVS tutte le persone con il domicilio civile in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa o che lavorano all'estero come cittadini svizzeri al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale.
- 4115 Per l'obbligo assicurativo e la relativa qualità di assicurato si applicano le disposizioni delle DOA.

4.4.2 Qualità di assicurato

4116 Di regola si può ritenere che adempiano la qualità di assicurato le persone domiciliate in Svizzera che esercitano o meno un'attività lucrativa.

- 4117 Lo stesso vale di regola per persone domiciliate in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa all'estero, fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali.
- I cittadini di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p. es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un'attività lucrativa in Francia). Su richiesta essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato.
- I cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale non adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta, essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato (art. 1a cpv. 4 LAVS).
- I richiedenti l'asilo la cui domanda è stata accettata adempiono la qualità di assicurato retroattivamente dalla data di entrata in Svizzera.
- I richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta ma che vivono in un centro di accoglienza o hanno ottenuto l'asilo temporaneo adempiono la qualità di assicurato dalla data di rifiuto della domanda.

1/08 4.5 Compimento della durata minima di contribuzione

4201-

4203 soppressi

1/08

4204 La durata minima di contribuzione non deve essere contraddistinta da un rapporto di continuità, dato che vengono

sommati i singoli periodi di contribuzione. Questi sono determinati in base ai mesi computando come interi i mesi civili incompleti (RCC 1982 pag. 359).

- 4205 La durata minima di contribuzione deve essere adempiuta al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Periodi di contribuzione successivi o periodi per i quali, ad esempio, si sono acquisiti accrediti per compiti educativi e assistenziali non possono essere computati.
- Se l'adempimento della durata minima di contribuzione non è deducibile subito dal CI la cassa di compensazione lo accerta in base agli atti di cui dispone (atti della cassa di compensazione, attestati del datore di lavoro, permessi ufficiali ecc.). L'avente diritto deve addurre personalmente la prova mediante tali permessi e attestati (in particolare sul periodo di dimora e di attività lucrativa in Svizzera).

4.6 Verifica della qualità di rifugiato e di apolide

4.6.1 Qualità di rifugiato

4.6.1.1 Prova

L'avente diritto che invoca la qualità di rifugiato
1/17 deve provarla mediante l'attestato speciale rilasciato della
Segreteria di Stato della migrazione. La data di rilascio non
può precedere di più di due mesi la data della domanda.
Per i dettagli si applicano le Istruzioni amministrative
dell'UFAS sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nell'AVS
e AI (contenute nel classificatore «Direttive sullo statuto
degli stranieri e degli apolidi»).

4.6.1.2 Revoca

- In caso di revoca della qualità di rifugiato la Segreteria di 1/17 Stato della migrazione trasmette all'UCC una copia della relativa decisione con tutti i dati necessari per la determinazione del numero di assicurato (cognome, nome, data di nascita, sesso e paese d'origine).
- L'UCC verifica il diritto alla prestazione della persona interessata. In caso affermativo chiede alla Segreteria di Stato della migrazione, dopo che è scaduto il termine di ricorso stabilito nella decisione, se il ricorso è stato inoltrato. La Segreteria di Stato della migrazione informa se la sua decisione ha acquistato forza giuridica o se è pendente un ricorso. Nel secondo caso informa l'UCC sull'esito del ricorso a procedimento ultimato.
- 4210 Se non è stato inoltrato ricorso, l'UCC trasmette 1/17 alla cassa di compensazione competente copia della decisione comunicando anche l'informazione della Segreteria di Stato della migrazione, il numero di assicurato e il tipo di prestazione. In caso di ricorso attende la decisione definitiva e procede analogamente.
- 4211 Per prestazioni AI, l'UCC invia la relativa domanda all'ufficio AI.
- 4212 La cassa di compensazione verifica se la revoca della qualità di rifugiato ha ripercussioni sul diritto alla prestazione della persona interessata. Per prestazioni AI, questo compito spetta all'ufficio AI.

4.6.2 Apolidi

4213 La Segreteria di Stato della migrazione segnala all'UCC, 1/17 se ne è a conoscenza, tutte le persone che non sono più apolidi. A sua volta, l'UCC comunica alla cassa di compensazione competente i nominativi delle persone aventi diritto a prestazioni. Per prestazioni AI, l'UCC invia la comunicazione all'ufficio AI.

4.7 Esigenze particolari per singole rendite

4.7.1 In generale

4301 Le condizioni personali per la rendita ordinaria sono disciplinate nelle parti 3 e 5, quelle per le rendite straordinarie nella parte 7 e quelle relative agli assegni per grandi invalidi nella parte 8. Di seguito sono esposte le principali condizioni personali per le quali occorre addurre prove e giustificazioni particolari. L'elenco non è completo.

4.7.2 Accrediti per compiti educativi per genitori non sposati

4.7.2.1 Autorità parentale in comune dopo il divorzio

- Per verificare, al momento del calcolo della rendita,
 l'eventuale diritto ad accrediti per compiti educativi e il numero di anni da prendere in considerazione di persone il
 cui (precedente) matrimonio è stato sciolto, è necessario
 richiedere la sentenza o la convenzione di divorzio. Dai documenti richiesti deve emergere se l'intero accredito per
 compiti educativi è assegnato a un solo genitore, e in tal
 caso a quale, o diviso a metà tra i due genitori (art. 52 f^{bis}
 cpv. 1 OAVS).
- Se i genitori hanno concluso a posteriori una convenzione secondo l'articolo 52f^{bis} capoverso 3 OAVS, questa deve essere inoltrata insieme alla sentenza o alla convenzione di divorzio. Dalla convenzione scritta deve emergere a quale genitore sarà assegnato l'intero accredito per compiti educativi o se questo sarà diviso a metà.
- 4304 La convenzione deve essere firmata da ambedue i genitori.

1/15 4.7.2.2 Modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale da parte dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o del tribunale

Di norma, i figli minorenni sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296–298c CC). Se fatti nuovi importanti esigono per il bene del figlio che l'attribuzione dell'autorità parentale sia modificata dal tribunale o dall'APMA (art. 134 CC), la relativa decisione deve essere allegata alla richiesta di rendita.

4.7.3 Rendite per figli e orfani quando figli di oltre 18 anni seguono una formazione

4.7.3.1 Attestato di formazione

- Se la persona avente diritto alla prestazione o il suo rappresentante fa valere che un figlio sta seguendo una formazione scolastica o professionale deve presentare, secondo il caso, un contratto di tirocinio o un attestato del datore di lavoro, un certificato dell'istituto scolastico, un attestato della segreteria dell'università o della scuola superiore, un libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato, un attestato di esami semestrali intermedi o un certificato semestrale intermedio rilasciato da un istituto scolastico privato, un attestato d'iscrizione a corsi ecc. Questa formalità deve essere adempiuta sia per periodi in cui si percepisce una rendita sia per quelli in cui la rendita è stata rinviata.
- I documenti devono fornire informazioni sul genere e la durata presumibile della formazione e, in caso di formazione pratica (p. es. volontariato), sulla remunerazione pattuita (salario d'apprendista, indennità di volontariato ecc.). Se non possono essere ottenute indicazioni precise sulla durata presumibile dello studio, si deve verificare all'inizio di ogni semestre se l'interessato prosegue gli studi (attestato d'immatricolazione rilasciato dall'istituto scolastico, libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato).

- Per i figli che parallelamente alla formazione esercitano un'attività lucrativa temporanea o stabile e fanno valere il diritto alla rendita devono essere presentati i documenti necessari per l'accertamento (p. es. contratto d'impiego, attestato del datore di lavoro, dichiarazione del salario, attestato di studi o di corsi).
- 4309 Le condizioni salariali vanno accertate
- 1/11 regolarmente, benché per le modifiche si rimandi all'obbligo di informare.
- 1/05 4.7.3.2 Servizio militare, civile o di protezione civile
- 4310 Il servizio militare, civile o di protezione civile
- 1/15 prestato è provato di regola mediante il libretto di servizio se non è già noto in base al modulo IPG. Il servizio militare o civile prestato all'estero deve essere giustificato mediante un attestato del comando competente.

4.7.3.3 Malattia o infortunio

4311 Se la formazione è interrotta per lungo tempo a causa di malattia o infortunio, un certificato medico deve confermare che la formazione non può più essere proseguita per motivi di salute (malattia o infortunio) e indicare la durata dell'interruzione.

4.7.4 Accertamenti relativi ad affiliati

- 4312 La richiesta deve fornire informazioni sull'affiliato e sui genitori affilianti nonché i dettagli precisi sulle condizioni materiali alla base del rapporto di affiliazione e la sua durata (foglio complementare 2).
- 4313 Alla domanda deve essere allegata una conferma
- 1/13 dell'autorità competente per la vigilanza degli affiliati sull'autorizzazione del corrispondente rapporto d'affiliazione. Se le prescrizioni in materia non prevedono l'obbligo

- di autorizzazione occorre comunque allegare una corrispondente conferma dell'autorità menzionata.
- 4314 Le condizioni personali dell'affiliato vanno esaminate di regola in base al certificato di stato civile rilasciato dal competente ufficio di stato civile.
- I dati sul rapporto di affiliazione vanno verificati in base alla conferma di cui al N. 4313. Indicazioni ufficiali supplementari vanno richieste direttamente all'autorità di vigilanza degli affiliati (v. art. 316 CC).
- 4316 La cassa di compensazione può basarsi su fatti che ha constatato adempiendo altri compiti (ad es. versamento di prestazioni complementari e assistenziali, assegni familiari).

4317– 4322 soppressi 1/04

4.7.5 Rendita per superstiti

4.7.5.1 In generale

- Per figli e orfani dai 18 ai 25 anni, per figli i cui genitori non sono o non sono più sposati, o per affiliati non sempre sono sufficienti i dati raccolti con il modulo di richiesta. La cassa di compensazione deve chiedere all'avente diritto di fornire le indicazioni supplementari necessarie nel singolo caso.
- Per la domanda della rendita per superstiti va compilato se necessario il foglio complementare 2 (modulo 318.275).

4.7.5.2 Rendita vedovile in caso di adozione di affiliati

Se è richiesta una rendita vedovile in caso di adozione di un affiliato che vive in comunione domestica (art. 23 cpv. 2

<u>lett. b LAVS</u>), occorre verificare se e quando è avvenuta l'adozione.

4.7.5.3 Rendita vedovile della donna divorziata

- 4326 Quando una rendita per vedove è versata per la *prima volta* occorre verificare:
- 4327 se il matrimonio sciolto è durato almeno dieci anni dalla celebrazione fino al divorzio passato in giudicato (sentenza di divorzio, eventualmente certificato di stato civile), se la donna ha figli (non necessariamente del deceduto) o se il divorzio ha avuto luogo dopo che essa ha compiuto 45 anni; oppure
- 4328 qualora il matrimonio non sia durato dieci anni, se un figlio compie 18 anni dopo i 45 anni della donna divorziata.

4.7.5.4 Rinascita della rendita vedovile

Per la rendita vedovile riattivata occorre verificare se il matrimonio sciolto o annullato è durato meno di dieci anni dalla celebrazione fino al divorzio passato in giudicato (sentenza giudiziaria o attestato dell'autorità giudiziaria).

4.7.5.5 Scomparsa di un coniuge o di un genitore

4330 Se l'avente diritto invoca la scomparsa del coniuge o di un genitore, la cassa di compensazione deve richiedere la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice o un attestato dell'ufficio di stato civile del comune d'origine della persona scomparsa (certificato di stato civile).

4.7.5.6 Rendite per trovatelli

I dati personali di un trovatello sono iscritti nel registro delle nascite del luogo di ritrovamento.

4332– 4337 soppressi 1/04

4.8 Decesso o invalidità causati intenzionalmente

- Se in base a una domanda di rendita per superstiti vi sono seri motivi di ritenere che il decesso sia stato causato intenzionalmente dall'avente diritto o in seguito a un delitto o a un reato intenzionali, occorre un accertamento più approfondito dei fatti, ad esempio in base a rapporti di polizia (v. N. 3507 segg.).
- L'accertamento e la decisione in caso d'invalidità causata intenzionalmente compete agli uffici AI (CPAI).

4.9 Riunione dei conti individuali

4.9.1 In generale

- 4403 La procedura è regolata dalle disposizioni delle D CA/CI.
- Prima della riunione dei conti individuali (RCI) la cassa di compensazione deve verificare per le persone divorziate se la ripartizione del reddito è già stata effettuata nell'ambito del divorzio. In caso contrario, la ripartizione deve essere effettuata prima della RCI. Per la procedura si applica la Circolare sullo splitting in caso di divorzio. Competente per lo splitting è quindi la cassa di compensazione che versa la rendita corrente del coniuge divorziato. La competenza per il versamento di entrambe le rendite è regolata invece dai N. 2017 seg.
- Se al momento della domanda di rendita una cassa di compensazione constata che un coniuge divorziato e precedentemente beneficiario di rendita è già deceduto, la ripartizione dei redditi può essere effettuata come quando

subentra il secondo evento assicurato per le persone sposate (ovvero senza ordine di splitting).

4.9.2 Verifica dei CI riuniti

- 4406 La cassa di compensazione che determina la rendita di regola non verifica i CI individuali trasmessi dalle casse di compensazione interessate.
- 4407 Se constata che delle registrazioni mancano (p. es. i redditi da attività lucrativa costitutivi della rendita conseguiti presso un datore di lavoro segnalato nella richiesta), la cassa di compensazione che determina la rendita adotta i debiti provvedimenti, o ne incarica la cassa competente. A tal fine si applicano le D CA/CI; per la procedura in caso di perdita del libretto delle marche degli studenti si rinvia alle DIN.
- 4408 Per le persone sposate la cassa di compensazione deve riunire anche i CI intestati ai precedenti cognomi.

4.10 Rendite straordinarie

4.10.1 In generale

- Per accertare se deve essere assegnata una rendita ordinaria o una straordinaria, occorre procedere *in ogni caso* alla riunione dei CI. Se per un avente diritto non è tenuto nessun CI, le corrispondenti rubriche della conferma di riunione dei CI effettuata dall'UCC risultano vuote.
- 4410 Per prevenire doppi versamenti, occorre trasmettere l'ordine di riunione dei CI anche per gli invalidi dalla nascita o precoci, anche se risulta evidente che essi non hanno potuto compiere un intero anno di contribuzione fino all'insorgere dell'evento assicurato.

4.10.2 Rendite completive e per figli

Per il versamento di rendite completive e per figli occorre verificare se ogni avente diritto adempie le condizioni di domicilio e di dimora.

5. Calcolo delle rendite

5.1 Basi di calcolo

- 5001 Le basi di calcolo delle rendite e delle prestazioni 1/12 transitorie sono:
- 5002 il rapporto fra gli anni di contribuzione interi di una persona rispetto a quelli della sua classe di età; e
- 5003 il reddito annuo medio determinante.
- Determinante per stabilire le singole basi di calcolo è il momento in cui insorge l'evento assicurato. Questo è importante specie quando, in seguito a prescrizione, domanda tardiva o modifica, la rendita non può essere versata retroattivamente dall'inizio effettivo del diritto o quando, per altre ragioni, può esserlo solo in un secondo tempo.

5.2 Periodo di contribuzione

5.2.1 Concetto di durata di contribuzione

5005 È considerato in generale come durata di contribuzione il periodo in cui una persona è stata soggetta all'obbligo contributivo e per il quale possono essere computati il reddito o accrediti per compiti educativi o assistenziali.

5.2.2 Determinazione della durata di contribuzione

- 5006 Per considerare un determinato periodo come durata di contribuzione, una persona deve essere stata assicurata oppure:
 - aver adempito o potere ancora adempiere personalmente l'obbligo contributivo pagando i contributi; oppure
 - il coniuge esercitante un'attività lucrativa deve aver versato almeno il doppio dell'importo minimo secondo l'articolo 3 cpv. 3 LAVS; oppure
 - quando possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (<u>art. 29^{ter} LAVS</u>).

5.2.2.1 Qualità di assicurato e obbligo contributivo

- Durante questo periodo la persona deve essere stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo (art. 1a–3 LAVS, art. 1a e 2 LAI). È irrilevante che essa non abbia dovuto temporaneamente pagare contributi, perché, ad esempio, quando ha abbandonato l'attività lucrativa li ha già pagati su un determinato reddito minimo e conformemente all'articolo 10 LAVS non è più stata tenuta, nel rispettivo anno civile, al pagamento di contributi come persona non esercitante un'attività lucrativa.
- Non è invece considerato come durata di contribuzione il periodo privo di un rapporto assicurativo ai sensi degli <u>articoli 1a</u> e 2 LAVS e dell'articolo 1a LAI.

5.2.2.2 Adempimento dell'obbligo contributivo

I contributi dovuti dalla persona assicurata devono già essere pagati o poter ancora essere pagati al momento in cui sorge il diritto alla rendita (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Se i contributi non sono stati pagati, perché non registrati o irrecuperabili, e tale debito è già prescritto quando sorge il diritto alla rendita, non si computa di regola il corrispondente periodo contributivo (rimane salvo il computo di periodi contributivi di cui all'art. 29^{ter} cpv. 2 lett. b e c LAVS).

Se una persona può provare che a suo tempo i contributi sono stati dedotti dal salario e che era stato pattuito un accordo di salario netto, si possono computare i corrispondenti periodi di contribuzione (RCC 1969 pag. 545). I risarcimenti di danni dei datori di lavoro (art. 52 LAVS) come pure delle associazioni fondatrici, della Confederazione e dei Cantoni (art. 70 LAVS) sono anch'essi considerati come contributi.

5.2.3 Determinazione dei periodi di contribuzione in base ai contributi pagati

5.2.3.1 Domicilio civile in Svizzera

- Se una persona è stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo per un determinato periodo, conta come durata di contribuzione l'intero anno se nel CI del corrispondente anno sono stati registrati almeno i redditi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive. In questi casi va considerato come durata di contribuzione l'intero anno anche se l'effettiva durata di contribuzione registrata nel CI è inferiore a un anno.
- Se i redditi registrati nel CI per un determinato anno non raggiungono i contributi minimi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive, si computa un numero di mesi di contribuzione determinato in base ai contributi.
- Non si può computare un anno intero o mesi di contribuzione se la persona non è stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo per tutta la durata corrispondente (RCC 1974 pag. 180).
- Per determinare i periodi di contribuzione relativi a un'unione matrimoniale occorre basarsi, per entrambi i coniugi, sulla durata di contribuzione esistente prima della ripartizione del reddito (eccezione, v. N. 5031). Questo anche qualora il reddito di una persona registrato nel CI per

un determinato anno non raggiunga più, a causa della ripartizione del reddito, i contributi minimi previsti dall'Allegato I.

5.2.3.2 Senza domicilio civile in Svizzera

- Per determinare i periodi di contribuzione degli anni a partire dal 1969 si computano di regola i periodi di contribuzione riportati nel CI (RCC 1982 pag. 359), anche qualora il reddito registrato non corrisponda a un'attività lucrativa a tempo pieno.
- 5016 Se eccezionalmente nel CI le indicazioni sui periodi di contribuzione mancano o sono incomplete, la cassa che determina la rendita verifica se la durata di contribuzione è desumibile da altri dati del CI relativi all'anno civile in questione. Se mancano altri dati o se dalla somma delle singole registrazioni non risulta un anno contributivo intero, la cassa che tiene il conto determina la durata di contribuzione in base agli atti di cui dispone.

5017 soppresso 1/16

5018 soppresso 1/16

Per determinare i periodi di contribuzione relativi a un'unione matrimoniale occorre basarsi per entrambi i coniugi sulla durata di contribuzione precedente la ripartizione del reddito (eccezione, v. N. 5031). I redditi dell'altro coniuge non possono quindi costituire un periodo di contribuzione.

5.2.4 Periodi di contribuzione computabili

5.2.4.1 Principio

- Per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale descritta ai N. 5005 segg. che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento (in caso di rendita anticipata, dei 62, 63 o 64 anni), la data dell'insorgenza dell'invalidità o del decesso. Sono inoltre computati interamente i periodi di contribuzione compiuti nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato.
- Se dei mesi di contribuzione dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato devono essere presi in considerazione per colmare delle lacune, essi vanno riportati nella corrispondente lacuna contributiva. Le lacune contributive vanno colmate in senso cronologico inverso a partire dall'anno in cui è sorto l'evento assicurato. Questa misura è presa soltanto dopo aver colmato le lacune esistenti con anni della gioventù o anni supplementari (RCC 1985 pag. 656).
- Non sono più presi in considerazione i periodi di contribuzione compiuti dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia, neppure in caso di rendita di vecchiaia anticipata.
- I periodi per i quali si sono pagati contributi che in seguito sono stati rimborsati o versati ad assicurazioni sociali estere non sono considerati come periodo di contribuzione. Questo anche se negli anni corrispondenti il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha pagato almeno il doppio del contributo minimo o se erano adempiute le condizioni per il computo di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

5.2.4.2 Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996

- 5024 I periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.
- 5025 La qualità di assicurato di uno Svizzero all'estero 1/12 assicurato obbligatoriamente non si estendeva automaticamente alla moglie, pure residente all'estero (decisione del TFA del 19 ottobre 2005, H 176/03). Erano previste eccezioni in virtù di una regolamentazione diversa derivante da convenzioni di sicurezza sociale (Austria, Canada, Danimarca, Liechtenstein, Norvegia, Portogallo, Stati Uniti).
- 5026 I periodi per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) possono essere computati soltanto se il coniuge aveva allora la qualità di assicurato. Non è indispensabile che egli abbia effettivamente adempiuto anche l'obbligo contributivo (RCC 1976 pag. 192).
- I periodi per i quali la moglie di un uomo 5026. obbligatoriamente assicurato in Svizzera residente
- 1/12 all'estero ha aderito, anche retroattivamente, all'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1985 devono essere computati come periodi di contribuzione (anche retroattivamente).
- 5026. La qualità di assicurato di uno Svizzero all'estero che ha aderito all'assicurazione facoltativa per gli 2
- Svizzeri all'estero si estendeva invece anche alla moglie 1/12 residente all'estero (decisione del TFA del 6 marzo 2003, H 192/02).
- 5026. soppresso (doppione in relazione al N. 5026) 3

1/16

5.2.4.3 Periodi durante i quali il coniuge esercitante l'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo

- 5027 Sono considerati come durata di contribuzione i 1/05 periodi per i quali sono stati versati contributi durante il matrimonio in conformità all'articolo 3 capoverso 3 LAVS. Questo vale anche per gli anni civili in cui è stato contratto il matrimonio, pronunciato il divorzio o si è verificato il decesso del coniuge (v. VSI 2002 pag. 27 segg. e N. 2071 segg. DIN).
- Le disposizioni sul computo dei periodi di contribuzione durante i quali il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo sono applicabili anche ai periodi antecedenti il 1° gennaio 1997.
- Per considerare un determinato periodo come anno intero di contribuzione, il coniuge esercitante un'attività lucrativa deve aver pagato il doppio del contributo minimo nel corrispondente anno. Non è tuttavia necessario che il coniuge esercitante l'attività lucrativa sia stato assicurato l'intero anno. Si può perciò considerare un intero anno come durata di contribuzione se il CI del coniuge esercitante l'attività lucrativa riporta per il corrispondente anno almeno i redditi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive.
- 5029. Un assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge, 1 in età di pensionamento ed esercitante un'attività
- 1/08 lucrativa, paga più del doppio del contributo minimo è generalmente esonerato dall'obbligo contributivo (N. 2073 segg. DIN; <u>Bulletin AVS/PC n. 206 dell'8 giugno 2007</u> [d/f]).
- Se soltanto uno dei coniugi esercita un'attività lucrativa e se il doppio del contributo minimo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS non è stato da lui pagato, o lo è stato solo parzialmente, il coniuge che non esercita l'attività lucrativa è per principio soggetto all'obbligo contributivo. Ciò vale anche nel caso in cui nessuno dei due coniugi eserciti un'attività lucrativa.

- L'obbligo contributivo personale di ognuno dei coniugi (in qualità di indipendente o senza attività lucrativa) prevale sulle disposizioni di cui all'articolo 3 capoverso 3 LAVS. Di conseguenza, nella misura in cui i contributi personali dovuti non sono ancora caduti in prescrizione all'insorgenza del caso assicurato, essi vanno compensati in ogni caso con le prestazioni maturate. Se i contributi personali dovuti dal coniuge non possono essere né reclamati né compensati perché caduti in prescrizione, viene computato un numero di mesi contributivi dipendente dal reddito diviso dell'altro coniuge.
- Il procedimento descritto vale sia nel primo che nel secondo caso assicurato. I mesi contributivi computabili si possono dedurre dalla tabella riportata nell'Allegato I delle presenti direttive. In ogni caso, tuttavia, al coniuge che ha versato i contributi viene computata la durata di contribuzione determinata prima della ripartizione dei redditi (N. 5014 e 5019).

5.2.4.4 Anni computabili per compiti educativi e assistenziali

Sono computati come durata di contribuzione i periodi durante i quali una persona, pur avendo la qualità di assicurato, non ha adempiuto l'obbligo contributivo, o non interamente, ma ha acquisito il diritto agli accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS). I periodi di contribuzione in base agli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono computati soltanto quando i contributi dovuti personalmente non possono più essere riscossi o compensati in seguito a prescrizione.

5.2.4.5 Anni di contribuzione di gioventù computabili

In caso di lacune contributive si computano periodi di contribuzione che una persona ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno seguente il compimento dei 17 anni.

- Si computa un anno intero se la giovane persona è stata assicurata per un anno civile intero in forza del domicilio in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e se ha pagato almeno il contributo minimo (art. 50 OAVS).
- 5036 Se il contributo minimo non è stato pagato, la durata di contribuzione è determinata secondo l'Allegato I, a condizione che si abbia avuto la qualità di assicurato per un anno intero.
- Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero (p. es. nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L) e l'esatto periodo assicurativo non può essere determinato, si applicano i N. 5015 seg. per i periodi a partire dal 1969.
- I periodi precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni per i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o assistenziali sono presi in considerazione per colmare lacune (art. 52b OAVS). Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero, sono computati soltanto i mesi nei quali è stata assicurata (riguardo alle modalità del computo degli accrediti per compiti educativi al fine di colmare lacune v. N. 5437 segg.).
- Non sono presi in considerazione periodi di vedovanza e di matrimonio senza contribuzione per i quali non sono stati computati accrediti per compiti educativi.
- Il periodo di contribuzione necessario a colmare lacune è determinato in senso cronologico inverso a partire dal 31 dicembre dell'anno civile di compimento dei 20 anni e viene riportato nella lacuna contributiva con il corrispondente reddito. Progressivamente si colmano, con il riporto di periodi contribuzione e di redditi, le lacune contributive più vicine al 1° gennaio dell'anno civile seguente il compimento dei 20 anni.
- I periodi di contribuzione della gioventù utilizzati virtualmente per colmare lacune assicurative nel quadro della

procedura relativa allo splitting in caso di divorzio non possono essere riportati, per la determinazione della rendita, in altre lacune neppure se ciò risultasse vantaggioso per l'assicurato.

5.2.4.6 Periodi senza contribuzione computabili per persone assicurate facoltativamente

Sono computati come anni interi di contribuzione i periodi precedenti il 1° gennaio 1983 per i quali i contributi di assicurati facoltativi sono stati sottoposti a moratoria per impossibilità di versamento e in seguito prescritti (art. 2 cpv. 6 LAVS; art. 19 cpv. 2 OAF).

5.2.4.7 Periodi computabili di assicurazioni estere

- I periodi di assicurazioni estere sono computati soltanto in virtù di una corrispondente convenzione di assicurazione sociale (v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).
- Per il computo sono preminenti gli anni di contribuzione svizzeri in giovane età rispetto a quelli all'estero anche se questi ultimi sono stati versati dopo il 31 dicembre seguente il compimento dei 20 anni.

5.2.4.8 Computo di anni supplementari

- Se la durata di contribuzione presenta lacune malgrado siano stati considerati tutti i periodi di contribuzione computabili, si possono attribuire fino a tre anni contributivi supplementari a condizione che siano adempiute cumulativamente le condizioni menzionate di seguito (art. 52d OAVS). Le lacune assicurative devono:
- 5046 risalire ai periodi in cui una persona è stata effettivamente assicurata o avrebbe potuto esserlo e

- 5047 risalire a periodi precedenti il 1° gennaio 1979.
- Se le condizioni per il computo di anni supplementari sono adempiute, si possono computare i seguenti mesi di contribuzione supplementari:
 - fino a 12 mesi supplementari di contribuzione per 20– 26 anni interi di contribuzione;
 - fino a 24 mesi supplementari di contribuzione per 27– 33 anni interi di contribuzione;
 - fino a 36 mesi supplementari di contribuzione per almeno 34 anni interi di contribuzione.
- Le lacune contributive vanno colmate in ordine cronologico inverso a partire dal 1978 oppure dall'anno in cui è insorto l'evento assicurato.
- 5050 Quando si esamina se e quanti anni di
- 1/04 contribuzione mancanti possono essere attribuiti ad una persona, per determinare gli anni interi di contribuzione computabili bisogna prendere sempre in considerazione l'insieme dei mesi dell'anno in cui insorge l'evento assicurato. Per colmare le lacune contributive nel caso di rendite d'invalidità va preso in considerazione anche il mese di contribuzione in cui è nato il diritto alla rendita (v. VSI 4/2003 pag. 288 segg.).
- Gli anni supplementari utilizzati virtualmente per colmare lacune assicurative nel quadro dello splitting in caso di divorzio non possono essere riportati, per determinare la rendita, in altre lacune neppure se ciò risultasse vantaggioso per l'assicurato.
- 1/09 **5.2.5 Titolo soppresso**

5052– 5054 soppressi 1/09

5.2.6 Durata di contribuzione completa e incompleta

- La durata di contribuzione è completa quando una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età, contando dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29^{ter} LAVS). In tal caso è accordata una rendita completa.
- 5056 La durata di contribuzione è incompleta quando il numero di anni di contribuzione di una persona è inferiore a quello della sua classe di età.

5.2.7 Determinazione della scala delle rendite

5057 Si applica la scala delle rendite determinata dal rapporto fra gli anni interi di contribuzione di una persona e quelli della sua classe di età considerando come determinante la graduazione prevista dall'articolo 52 OAVS.

5.2.8 Caso speciale

- Quando una persona acquista il diritto alla rendita d'invalidità o decede prima che il periodo di contribuzione della sua classe di età comporti almeno un anno (art. 52a OAVS) è accordata sempre la rendita intera (scala delle rendite 44) se è adempiuta la durata minima di contribuzione.
- Sulla relativa comunicazione al registro centrale delle rendite si riporta «1 anno 0 mesi» sia per la durata di contribuzione personale determinante per fissare la scala delle rendite dell'avente diritto o della persona deceduta sia per la durata di contribuzione della classe di età.

5.3 Reddito annuo medio determinante

Il reddito annuo medio determinante è costituito dalla media dei redditi da attività lucrativa rivalutati, da quella degli accrediti per compiti educativi e da quella degli accrediti per compiti assistenziali computabili. Le medie vengono addizionate e arrotondate al valore immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante riportato sulla tavola.

5102 soppresso

1/18

5103 soppresso

1/18

La persona sposata che all'interno della coppia ha diritto per prima a una rendita presenta un reddito annuo medio determinante di franchi zero nel caso in cui non abbia mai versato contributi e non le si possano conteggiare né accrediti per compiti educativi né accrediti per compiti assistenziali, se il coniuge ha versato il doppio del contributo minimo per il periodo durante il quale era assicurata.

5.4 Ripartizione dei redditi

5.4.1 Condizioni di ripartizione

- 5105 Conformemente all'<u>articolo 29^{quinquies} capoverso 3 LAVS</u> i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio sono divisi e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è però effettuata soltanto:
- quando entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita, ossia all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge avente diritto alla rendita;
- 5107 nel caso di rendite per orfani di entrambi i genitori (art. 33 cpv. 2 LAVS);

- 5108 quando una persona vedova ha diritto a una propria rendita AVS o AI (anche se si risposa); oppure
- 5109 in caso di divorzio o annullamento del matrimonio.

5.4.2 Anni che sottostanno alla ripartizione del reddito

- 5110 Sottostanno alla ripartizione dei redditi soltanto gli anni civili compresi fra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni del coniuge più giovane e il 31 dicembre precedente:
 - l'insorgere dell'evento assicurato della vecchiaia del primo coniuge avente diritto alla rendita;
 - il decesso del coniuge o del genitore; oppure
 - lo scioglimento del matrimonio.
- Non sono sottoposti a ripartizione i redditi che i coniugi hanno realizzato nell'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio (art. 50b cpv. 3 OAVS), nell'anno in cui è deceduto un coniuge o in cui il primo coniuge avente diritto alla rendita ha raggiunto l'età di pensionamento (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS).
- Le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempiute se durante l'unione coniugale i coniugi sono stati assicurati nello stesso anno civile. Non è necessario verificare se i coniugi siano stati assicurati negli stessi mesi.
- 5113 soppresso

1/12

- 5114 Gli anni civili in cui soltanto un coniuge è stato
- 1/04 assicurato non sottostanno alla ripartizione dei redditi. Ciò riguarda, ad esempio, le persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L) e i frontalieri quando soltanto uno dei coniugi ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera.

5.4.3 Procedura di ripartizione dei redditi

- 5115 Per principio vanno divisi a metà tutti i redditi iscritti
- 1/12 nel CI durante gli anni di unione coniugale. La ripartizione è effettuata separatamente per ogni CI e per ogni anno civile. Non si possono riunire i CI delle differenti casse per lo stesso anno civile né le annotazioni sul CI della durata complessiva del matrimonio.
- 5116 Se dalla ripartizione dei redditi per un anno civile risultano degli importi di 50 centesimi essi vanno arrotondati al franco immediatamente superiore.
- Se il CI di uno o di entrambi i coniugi riporta per gli anni di matrimonio periodi salariali relativi a due anni civili e se la ripartizione deve essere effettuata soltanto per un anno, questi redditi vanno suddivisi in primo luogo fra i corrispondenti anni di contribuzione secondo la durata di contribuzione iscritta nel CI. Solo in seguito si può procedere alla ripartizione dei redditi.

5.5 Somma dei redditi da attività lucrativa

5.5.1 Determinazione in generale

5.5.1.1 Rendite di persone celibi e sposate al 1° evento assicurato e rendite per superstiti

- La somma computabile dei redditi è costituita da tutti i redditi propri e non divisi realizzati dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato per i quali i contributi erano a carico e sono stati pagati da una sola persona. I redditi divisi di un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS) anche per le persone vedove in un precedente matrimonio.
- Per il calcolo delle rendite per superstiti in caso di decesso di entrambi i genitori o coniugi i redditi relativi al periodo di

unione coniugale vanno invece divisi secondo le regole generali. In questi casi si applicano per analogia i N. 5203 segg.

5.5.1.2 Persone sposate al 2° evento assicurato

- 5203 La somma dei redditi computabile per periodi di contribuzione precedenti il matrimonio è costituita da tutti i redditi propri e non divisi, realizzati dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato contratto matrimonio e per i quali i contributi erano dovuti e sono stati pagati da un coniuge. I redditi divisi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS), anche nel caso in cui il precedente matrimonio sia stato sciolto a causa del decesso di uno dei coniugi.
- 5204 Per i periodi di contribuzione compiuti durante il matrimonio fino all'insorgere dell'evento assicurato «vecchiaia» per il primo coniuge, la somma dei redditi computabile di entrambi i coniugi è costituita dall'insieme dei redditi per i quali essi erano tenuti a pagare e hanno pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui è stato contratto matrimonio fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato per il primo coniuge avente diritto alla rendita. Questi redditi vengono sommati e presi in considerazione a metà per il calcolo della rendita di ciascuno dei due coniugi.
- 5205 Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il primo coniuge compie l'età di pensionamento, la somma dei redditi computabile dell'altro coniuge è costituita dai redditi propri e non divisi che esso ha realizzato fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere del proprio evento assicurato (art. 29quinques cpv. 4 lett. a LAVS).
- 5206 Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui un coniuge acquista il diritto a una rendita AI e per tutto il periodo di riscossione

della rendita, ma al massimo fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge, per la divisione dei redditi sarà tenuto in considerazione il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido (art. 33bis cpv. 4 LAVS).

- Per la divisione dei redditi, il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido è considerato come segue:
- se il coniuge invalido beneficia di una mezza rendita o di un quarto di rendita, per la divisione dei redditi si considera soltanto la metà del reddito annuo medio determinante (art. 51 cpv. 5 OAVS). In tal caso al coniuge non invalido verrà conteggiato un quarto del reddito annuo medio determinante. Se nello stesso periodo il coniuge invalido ha percepito ancora un reddito dell'attività lucrativa, anch'esso sottostà alla divisione. Lo stesso vale anche per i contributi convertiti in reddito delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;
- 5210 se entrambi i coniugi erano invalidi e hanno beneficiato di una rendita d'invalidità per coniugi, per la divisione dei redditi si considera il reddito annuo medio determinante di tale rendita, tenendo sempre conto tuttavia del grado d'invalidità di ogni singolo coniuge;
- vanno sempre presi in considerazione gli anni civili in cui inizia e termina il diritto alla rendita AI dell'altro coniuge;

- 5212 se in un anno civile il grado d'invalidità del
 1/05 coniuge invalido aumenta o diminuisce, occorre basarsi sempre sul grado d'invalidità maggiore per considerare il reddito annuo medio determinante;
- 5213 se durante l'anno il reddito annuo medio determinante del coniuge già invalido è cambiato perché anche l'altro lo è diventato, per la divisione nell'anno in questione si deve considerare il reddito annuo medio determinante più elevato;
- 5214 il reddito annuo medio determinante del coniuge
 1/09 invalido è preso in considerazione per la divisione dei redditi tenendo conto del corrispondente adeguamento della rendita.
- 5215 soppresso 1/18
- Se uno dei coniugi beneficia o beneficiava di una rendita straordinaria AI senza che esistesse il diritto ad una rendita ordinaria, non viene conteggiato nessun reddito annuo medio determinante. Va invece suddiviso il reddito proveniente da un'attività lucrativa esercitata nel periodo in esame (capacità al guadagno residua) indipendentemente dal grado d'invalidità.

5.5.1.3 Persone divorziate e vedove

La somma dei redditi per i periodi di contribuzione *precedenti il matrimonio* è costituita da tutti i redditi propri e non divisi realizzati dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato contratto matrimonio, per i quali i contributi erano dovuti e sono stati pagati da una persona. I redditi divisi provenienti da un'attività lucrativa e realizzati nel corso di un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS).

- La somma dei redditi per i periodi di contribuzione *durante* il matrimonio è costituita dall'insieme dei redditi divisi reciprocamente per i quali i coniugi erano tenuti a pagare e hanno pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno seguente quello in cui è stato contratto il matrimonio fino al 31 dicembre dell'anno precedente il divorzio o il decesso del coniuge. Per quanto concerne il reddito annuo medio determinante da considerare in caso di rendita Al di un ex coniuge si rinvia ai N. 5206 segg.
- La somma dei redditi per i periodi di contribuzione dopo il matrimonio è costituita da tutti i redditi propri e non divisi per i quali erano dovuti e sono stati pagati contributi dal 1° gennaio dell'anno del divorzio o del decesso fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato.

5.5.2 Presa in considerazione di redditi per i quali non sono stati pagati contributi

- Sono parte integrante della somma dei redditi da attività lucrativa anche i redditi per i quali i contributi erano dovuti ma non sono stati pagati (è irrilevante se si tratta di contributi correnti o arretrati ai sensi dell'art. 39 OAVS). Sono dovuti tutti i contributi non pagati e non ancora prescritti secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS. Se necessario, essi vanno compensati con la rendita.
- Se i contributi arretrati non possono essere compensati, i corrispondenti redditi non possono essere computati alla somma dei redditi. Se sono pagati in un secondo tempo o possono essere compensati, si computa il corrispondente reddito. Alla fine si determina di nuovo la rendita.

5.5.3 Presa in considerazione di redditi per i quali i contributi sono stati pagati per sbaglio

5222 Eccezionalmente si computano alla somma dei redditi anche i redditi per i quali, in buona fede, sono stati pagati contributi non dovuti che non possono più essere restituiti (RCC 1972 pag. 630; 1984 pag. 518).

5.5.4 Redditi non computabili

5.5.4.1 Regola generale

- Non sono computati i redditi da attività lucrativa per i quali una persona ha pagato contributi
- 5224 negli anni civili precedenti il compimento dei 21 anni (eccezioni, v. N. 5233 e 5234);
- 5225 nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (eccezione, v. N. 5234);
- 5226 dopo il compimento dell'età di pensionamento.
- Alle persone per le quali non si prendono in considerazione gli anni civili di riscossione di una precedente rendita d'invalidità non si computano i redditi dell'attività lucrativa esercitata in questi anni.
- Non si computano i redditi da attività lucrativa per i quali non erano dovuti i contributi, o non più; in particolare i redditi per i quali i contributi:
- 5229 sono stati ridotti conformemente all'<u>articolo 11 capo-verso 1 LAVS</u>;
- 5230 sono stati condonati conformemente <u>all'articolo 40</u>
 <u>OAVS</u>;
- 5231 sono prescritti secondo l'<u>articolo 16 capoversi 1 e 2</u>
 <u>LAVS</u> oppure sono considerati irrecuperabili secondo

l'articolo 34c OAVS e colpiti da prescrizione. I redditi da attività lucrativa per i quali i contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente sono stati dichiarati irrecuperabili vanno presi in considerazione se a suo tempo i contributi del dipendente sono stati dedotti dal salario o pagati direttamente (art. 138 cpv. 1 OAVS) oppure in caso di comprovato accordo di versamento del salario netto fra datore di lavoro e dipendente (RCC 1969 pag. 545);

 - restituiti, rimborsati o versati a un'assicurazione sociale estera (art. 41 OAVS; art. 18 cpv. 3 LAVS).

5.5.4.2 Eccezione

- Sono computati i redditi da attività lucrativa per i quali una persona ha pagato i contributi prima del 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto 20 anni, per quanto i corrispondenti periodi di contribuzione siano presi in considerazione per colmare lacune contributive successive. Per anni interi di contribuzione considerati per colmare lacune si computa il reddito da attività lucrativa complessivo (eventualmente diviso); per singoli mesi di contribuzione si computa il reddito che equivale percentualmente ai mesi di contribuzione computati.
- 5234 Se l'evento assicurato insorge prima che una 1/13 persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, la somma dei redditi è costituita da tutti i redditi da attività lucrativa per i quali questa persona ha pagato contributi dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni fino alla fine del mese in cui insorge l'evento assicurato (art. 52a OAVS).

5.6 Fattore di rivalutazione

- La somma dei redditi è moltiplicata per un fattore di rivalutazione determinato secondo l'anno civile nel quale è stata effettuata la prima registrazione determinante sul CI.
- Quando la durata di contribuzione è completa, la prima registrazione determinante sul CI è stata effettuata nell'anno seguente il compimento dei 20 anni. È irrilevante se l'anno in questione presentava una lacuna che è stata colmata con anni di gioventù.
- 5303 Sono considerati come prima registrazione
- 1/12 determinante sul CI anche i redditi dell'altro coniuge attribuiti nel quadro della divisione dei redditi.
- Se l'evento assicurato sorge prima che una persona sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero (tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato), e devono dunque essere considerati gli anni di gioventù ed i redditi corrispondenti, per stabilire il fattore di rivalutazione è determinante, in via eccezionale, il primo anno in cui sono stati pagati i contributi.
- Se la durata di contribuzione è incompleta, determinante per il fattore di rivalutazione è l'anno civile in cui è stata effettuata la prima annotazione sul CI a condizione che sia compreso fra l'anno seguente il compimento dei 20 anni e l'insorgere dell'evento assicurato (eccezione, v. N. 5034).
- In caso di lacune contributive precedenti la prima annotazione sul CI e colmate con anni della gioventù, il fattore di rivalutazione è determinato in base all'anno più remoto nel quale è stata colmata una lacuna contributiva.
- Non sono invece considerati come prima iscrizione nel CI gli anni di contribuzione per i quali è stato iscritto nel CI soltanto un accredito per compiti assistenziali. Lo stesso

vale per un anno in cui possono essere computati solo accrediti per compiti educativi.

5.7 Anni di contribuzione per determinare il reddito medio proveniente da un'attività lucrativa

- La durata di contribuzione (anni di contribuzione) determinante per calcolare il reddito medio da attività lucrativa è fondamentalmente analoga a quella descritta ai N. 5020 segg. Si applicano le medesime regole di calcolo.
- Vanno computati gli anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione fino al 31 dicembre 1996 e quelli di matrimonio senza contribuzione a partire dal 1° gennaio 1997, nei quali l'altro coniuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo.
- In deroga a questa regola non vanno tuttavia computati i periodi di contribuzione:
- 5311 compiuti nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (eccezione, v. N. 5234);
- 5312 compiuti presso un'assicurazione estera 1/08 (eccezione, v. CIBIL).
- 5313 Se invece si computano:
- anni della gioventù per colmare lacune contributive successive;
- 5315 anni supplementari per anni di contribuzione mancanti prima del 1979; oppure
- periodi in cui una persona ha ottenuto accrediti per compiti educativi o assistenziali ma non ha adempiuto l'obbligo contributivo, o l'ha fatto solo parzialmente, pur avendo la qualità di assicurato; oppure

- anni di contribuzione nell'assicurazione facoltativa per i quali i contributi sono stati sottoposti a moratoria e in seguito prescritti,
- 5318 questi periodi vanno considerati anche per la durata di contribuzione determinante per il reddito medio da attività lucrativa.
- 5319 La durata di contribuzione determinante non deve tuttavia superare, dopo il computo di tutti i periodi di contribuzione, quella della classe di età della persona interessata.
- Se l'evento assicurato insorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, la durata di contribuzione determinante per il reddito medio da attività lucrativa è costituita da tutti i periodi di contribuzione per i quali una persona doveva pagare ed ha pagato i contributi o per i quali le sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali. Vanno quindi considerati sia i periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 21 anni sia quelli compiuti nell'anno in cui è insorto l'evento assicurato basandosi comunque sempre sulla durata effettiva di contribuzione dell'interessato (art. 52a OAVS).

5.8 Determinazione della media dei redditi da attività lucrativa

5.8.1 In generale

La media dei redditi da attività lucrativa si ottiene dividendo la somma dei redditi, rivalutata in base al corrispondente fattore, per la durata di contribuzione determinante.

5.8.2 Precedente riscossione di una rendita d'invalidità

- Alle persone che non hanno percepito una rendita d'invali-5322 dità immediatamente prima dell'inizio del diritto a una nuova rendita d'invalidità, una di vecchiaia o una per superstiti, non si computano i periodi di contribuzione compiuti durante la riscossione di una precedente rendita d'invalidità né i corrispondenti redditi da attività lucrativa se ciò risultasse più vantaggioso per l'avente diritto (art. 51 cpv. 3 OAVS). Non si applica la presente prescrizione (RCC 1971 pag. 300) ai periodi per i quali la rendita d'invalidità non ha potuto essere versata a causa della domanda tardiva (art. 48 cpv. 2 LAI).
- 5323 Non sono computati neppure gli anni civili in cui è iniziato e si è estinto il diritto alla precedente rendita d'invalidità.
- 5324 Non sono considerati periodi di riscossione di una precedente rendita d'invalidità quelli in cui una persona ha percepito indennità giornaliere AI (RCC 1970 pag. 599).

5.8.3 Presa in conto dei redditi dell'anno in cui sorge l'evento assicurato

- 5325 Se l'evento assicurato sorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, per determinare il reddito medio da attività lucrativa occorre osservare i N. 5234, 5304 e 5320 (art. 52a OAVS).
- 1/08 5.9 Supplementi di carriera applicabili alle rendite per superstiti
- 1/08 5.9.1 Disposizioni generali
- Se all'insorgere dell'evento assicurato relativo a un 5401 decesso una persona non ha ancora compiuto 45 anni, il 1/08 suo reddito annuo medio da attività lucrativa è aumentato

di un supplemento percentuale determinato in base alla sua età.

In questo caso occorre basarsi sull'età della 1/08 persona al momento del decesso.

Il supplemento di carriera al reddito medio da 1/08 attività lucrativa secondo l'<u>articolo 33 capoverso 3 LAVS</u> e l'articolo 36 capoverso 3 LAI ammonta (in percentuale):

Dopo il compimento	Dopo il compimento	In percen-
di anni	di anni	tuale
	23	100
23	24	90
24	25	80
25	26	70
26	27	60
27	28	50
28	30	40
30	32	30
32	35	20
35	39	10
39	45	5

Il reddito medio da attività lucrativa non deve essere arrotondato a un valore superiore della tavola prima dell'attribuzione del supplemento di carriera.

1/08 **5.9.2 Titolo soppresso**

5405 soppresso 1/08

5.9.3 Determinazione del supplemento di carriera

5406 Il reddito medio da attività lucrativa di una persona è aumentato della percentuale determinante per la sua età. Il supplemento va tuttavia accordato soltanto sul reddito medio da attività lucrativa, senza tenere conto degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

5.10 Accrediti per compiti educativi

5.10.1 Diritto

- 5407 Chiunque eserciti l'autorità parentale (art. 133 cpv. 1 n. 1,
- 1/16 134 e 296–298 d CC) su uno o più figli di età inferiore a 16 anni (art. 29 LAVS) ha diritto ad accrediti per compiti educativi.
- 5408 Il diritto sorge nell'anno civile seguente la nascita del primo
- 1/16 figlio (<u>art. 52*f* cpv. 1 OAVS</u>).
- 5409 Il diritto si estingue al più tardi alla fine dell'anno civile nel
- 1/16 quale il figlio più giovane compie 16 anni (<u>art. 52*f* cpv. 1</u> OAVS).
- 5410 È escluso che un avente diritto cumuli accrediti per compiti
- 1/16 educativi e accrediti per compiti assistenziali (<u>art. 29^{septies} cpv. 2 LAVS</u>.

5.10.2 Rapporto genitori-figli

- 5411 Se i genitori esercitano l'autorità parentale sul figlio, non è
- 1/16 indispensabile che il figlio sia effettivamente affidato alla custodia di uno o di entrambi i genitori.
- Nei casi in cui i genitori sono stati privati dell'autorità pa-
- 1/16 rentale per ordine dell'autorità di protezione dei minori (art. 327a segg. CC), ma hanno la custodia dei figli (art. 52e OAVS), gli accrediti per compiti educativi sono comunque attribuiti loro.

- 5413 Per quanto riguarda gli accrediti per compiti educativi, il
- 1/16 bambino affidato alla custodia del tutore è equiparato ad un figlio biologico (<u>VSI 2000 pag. 280</u>). Le disposizioni dei N. 5417 segg. sono applicabili per analogia
- 5414 I figli adottivi sono parificati a quelli biologici, vale a dire
- 1/16 che i genitori adottivi hanno diritto ad accrediti per compiti educativi dall'anno civile seguente la nascita del bambino adottato.
- 5415 I figli del coniuge sono parificati a quelli biologici.

1/16

- 5416 Per gli affiliati non sussiste diritto ad accrediti per compiti
- 1/16 educativi (<u>VSI 2000 pag. 143</u>), ad eccezione dei casi giusta il N. 5413.

5.10.3 Principi del computo

5.10.3.1 In generale

- Occorre sempre fondarsi sulle circostanze negli anni ded 1/16 cati all'educazione. Ciò vale in particolare per:
 - la qualità di assicurato dei genitori;
 - l'autorità parentale;
 - eventuali decisioni dell'autorità competente e/o convenzioni relative al computo degli accrediti per compiti educativi e il loro contenuto;
 - lo stato civile dei genitori.
- Per il computo degli accrediti per compiti educativi occorre fare una distinzione tra gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 (v. cap. 5.10.5.2 per i genitori divorziati o non sposati tra loro e cap. 5.10.6.2 per i genitori sposati tra loro) e quelli a partire dal 2015 (v.
 - cap. 5.10.5.3 per i genitori divorziati o non sposati tra loro e cap. 5.10.6.3 per i genitori sposati tra loro).

5419 1/16	Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati solo per i periodi in cui i genitori erano assicurati conformemente all'articolo 1a capoversi 1–4 o all'articolo 2 LAVS. Non è necessario che in questi periodi essi abbiano effettivamente adempiuto l'obbligo contributivo.
5420 1/16	Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
5421 1/16	Si computano sempre anni interi per compiti educativi. Di regola, tuttavia, non si tiene conto dell'anno in cui sorge il diritto agli accrediti per compiti educativi (art. 52f cpv. 1 OAVS), in particolare
5422 1/16	 dell'anno di nascita del figlio;
5423 1/16	 dell'anno civile in cui si ottiene o si recupera l'autorità pa- rentale o il rapporto di custodia
5424 1/16	Se il figlio decede nell'anno di nascita, l'accredito per compiti educativi è eccezionalmente computato per l'anno di nascita (per i genitori divorziati o non sposati tra loro v. N. 5449 per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e N. 5456 per quelli a partire dal 2015; per i genitori sposati tra loro v. N. 5463).
5425 1/16	Di regola si prende in considerazione l'intero anno civile in cui si estingue il diritto all'accredito per compiti educativi, in particolare l'anno in cui:
5426 1/16	 il figlio più giovane ha compiuto 16 anni;
5427 1/16	 uno o entrambi i genitori sono stati privati dell'autorità parentale o in cui è stato sciolto il rapporto di custodia (ad eccezione dell'anno di scioglimento del matrimonio:

- v. N. 5472 segg. per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e N. 5482 segg. per quelli a partire dal 2015).
- Nel caso di genitori che non sono stati assicurati per un 1/16 anno civile intero (p. es. nell'anno di entrata in Svizzera, di entrata e uscita nello stesso anno o nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L), si applica quanto segue:
- 5429 si sommano i singoli mesi dell'intero anno civile per i
 1/16 quali si possono computare questi accrediti (art. 52f cpv. 5 OAVS)
- 5430 un accredito per compiti educativi è concesso per
 1/16 12 mesi. Gli anni incompleti non possono essere arrotondati;
- è possibile considerare mesi per i quali sono stati ver 1/16 sati quarti di accredito per compiti educativi, metà accredito e accrediti interi. In tal caso è computato l'accredito più elevato.
- La possibilità che un avente diritto cumuli accrediti per compiti educativi interi per più figli (art. 29^{sexies} cpv. 1 LAVS) è esclusa.
- Per i figli comuni, per un anno civile si può computare ai due genitori al massimo un accredito per compiti educativi intero (art. 29^{sexies} cpv. 1 LAVS).
- La ripartizione degli accrediti per compiti educativi interessa gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni del coniuge più giovane e il 31 dicembre che precede l'insorgere
 dell'evento assicurato a seguito della vecchiaia del coniuge
 più anziano (art. 52 fois cpv. 5 OAVS).

- Possono essere ripartiti tra i coniugi solo gli accrediti per compiti educativi acquisiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati in Svizzera (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
- Per i figli adottivi, gli accrediti per compiti educativi sono di regola attribuiti alla madre adottiva per gli anni fuori dal matrimonio. Se soltanto un genitore è adottivo, si possono attribuire al genitore biologico tutti gli accrediti per compiti educativi relativi al periodo fuori dal matrimonio e all'anno del matrimonio.

5.10.4 Computo in caso di lacune e anni di gioventù

- 5437 Se vengono colmate lacune assicurative utilizzando anni di 1/16 gioventù, anni supplementari o mesi di contribuzione dell'anno in cui è insorto l'evento assicurato, per questi periodi non si possono computare accrediti per compiti educativi
- 5438 Sono computati accrediti per compiti educativi anche per il 1/16 periodo precedente l'anno del compimento dei 20 anni (N. 5038 e 5234), ma al più presto a partire dal 1° gennaio seguente il compimento dei 17 anni, se questi sono destinati a colmare lacune oppure in casi speciali.
- Se per colmare lacune vengono presi in considerazione accrediti per compiti educativi provenienti da anni di gioventù (N. 5038), si computa metà accredito per compiti educativi se le lacune ammontano fino a sei mesi e uno intero se ammontano a sette mesi o più.

5.10.5 Computo per i genitori divorziati o non sposati tra loro

5.10.5.1 In generale

- 5440 Se un genitore esercita l'autorità parentale esclusiva, gli 1/16 viene attribuito l'intero accredito per compiti educativi
- Una ripartizione degli accrediti per compiti educativi è pos-1/16 sibile solo a partire dal 2000 (l'autorità parentale congiunta è entrata in vigore il 1° gennaio 2000).
- I capitoli 5.10.5.2 e 5.10.5.3 si riferiscono ai genitori che esercitano l'autorità parentale congiunta.

5.10.5.2 Anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014

- Se i genitori divorziati o non sposati tra loro hanno concluso una convenzione scritta relativa al computo degli accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014, per questo periodo il computo si basa sulla convenzione.
- In mancanza di una convenzione scritta per questo pe1/16 riodo, gli accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati
 all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 sono divisi a
 metà tra i genitori
- Nella convenzione i genitori possono scegliere a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi..
- Se è stata concordata un'alternanza nel computo degli ac-1/16 crediti per compiti educativi interi, il passaggio può avvenire soltanto all'inizio di un nuovo anno civile.
- La convenzione scritta deve essere conclusa al più tardi al momento in cui sorge il diritto alla rendita (AVS/AI). La conclusione di una convenzione con effetto retroattivo per

il computo di accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 o la modifica di una convenzione esistente per questo periodo sono ammesse, a condizione che non incidano sulle rendite correnti.

- Se solo uno dei genitori era assicurato in Svizzera o se 1/17 l'altro genitore decede, l'intero accredito per compiti educativi viene attribuito al primo, purché questi eserciti l'autorità parentale (esclusiva o congiunta).
- Se il figlio decede nell'anno di nascita, il computo si basa 1/16 sulla convenzione (N. 5443). In mancanza di una convenzione, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 è diviso a metà tra i genitori (N. 5444).

5.10.5.3 Anni dedicati all'educazione a partire dal 2015

- 5450 Gli accrediti per compiti educativi a partire dal 2015
 1/16 vengono computati in base alla decisione dell'autorità competente (tribunale o APMA, art. 52f^{bis} cpv. 1 OAVS) o alla convenzione conclusa dai genitori per questo periodo (art. 52f^{bis} cpv. 3 OAVS).
- In mancanza di una decisione dell'autorità competente e di 1/16 una convenzione tra i genitori per questo periodo, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 è assegnato interamente alla madre (art. 52 pois cpv. 6 OAVS). Questo vale anche nei casi in cui l'autorità parentale congiunta sussiste già da prima del 1° gennaio 2015, ma non vi è alcuna convenzione relativa al computo degli accrediti per compiti educativi.
- Nella convenzione di cui all'<u>articolo 52f^{bis} capoverso 3</u>

 1/16 OAVS i genitori possono scegliere a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi o se questo deve essere tra loro diviso a metà.

- Se è stata concordata un'alternanza nel computo degli ac-1/16 crediti per compiti educativi interi, il passaggio può avvenire soltanto all'inizio di un nuovo anno civile.
- Una convenzione relativa al computo degli accrediti per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 può essere conclusa solo per il futuro. Non sono ammesse modifiche con effetto retroattivo.
- Se solo uno dei genitori era assicurato in Svizzera o se 1/17 l'altro genitore decede, l'intero accredito per compiti educativi viene attribuito al primo, purché questi eserciti l'autorità parentale (esclusiva o congiunta).
- Se il figlio decede nell'anno di nascita, il computo si basa 1/16 sulla decisione dell'autorità competente o sulla convenzione (N. 5450). In mancanza sia di una decisione dell'autorità competente che di una convenzione, l'accredito per compiti educativi è assegnato interamente alla madre (N. 5451).

5.10.6 Computo per i genitori sposati tra loro

5.10.6.1 In generale

- L'accredito per compiti educativi relativo agli anni civili di 1/16 matrimonio è diviso a metà (art. 29^{sexies} cpv. 3 LAVS). Questa suddivisione è già realizzata anche quando solo un coniuge ha diritto alla rendita.
- Durante lo stesso anno civile i coniugi hanno diritto al mas-1/16 simo a un intero accredito per compiti educativi (ad eccezione dell'anno in cui è stato contratto matrimonio e di quello in cui è stato sciolto: v. N. 5459).
- Nell'anno in cui è stato contratto matrimonio e in quello in cui è stato sciolto, per il computo degli accrediti per compiti educativi i genitori sono trattati come se non fossero sposati tra loro (analogamente a quanto avviene per lo splitting, art. 29^{quinquies} cpv. 5 LAVS).

- Se solo il coniuge più anziano ha compiuto 20 anni, viene attribuito a lui l'intero accredito per compiti educativi; questo vale anche per l'anno civile in cui è stato contratto matrimonio.
- Se solo uno dei coniugi era assicurato in Svizzera o se l'altro coniuge decede, l'intero accredito per compiti educativi viene assegnato al primo (art. 52f cpv. 4 OAVS); questo vale anche per l'anno civile in cui è stato contratto matrimonio.
- Se da un altro o da un nuovo rapporto di filiazione nasce il diritto a un accredito per compiti educativi più elevato, viene computato quest'ultimo.
- Se il figlio decede nell'anno di nascita, l'accredito per com-1/16 piti educativi viene diviso tra i genitori, anche se la nascita è avvenuta nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio (art. 52f cpv. 3 OAVS).
- Nell'anno civile in cui sorge l'evento assicurato a seguito della vecchiaia di un coniuge, anche se si tratta di un pensionamento anticipato, gli accrediti per compiti educativi si computano senza suddividerli (a metà o per intero) all'altro coniuge che non ha ancora diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

5.10.6.2 Anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014

- Per i figli comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per 1/16 compiti educativi è:
- attribuito in base alla convenzione nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio (N. 5443). In assenza di una convenzione, esso è diviso tra i genitori (N. 5444) (ad eccezione dei casi di decesso del figlio alla nascita e di compimento dei 20 anni solo da parte del genitore più anziano: v. rispettivamente N. 5463 e N. 5460);

5467 diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio 1/16 5468 Per i figli non comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per compiti educativi è: 1/16 5469 - attribuito al genitore biologico, che, nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio, deve eventualmente divi-1/16 derlo con l'altro genitore biologico (N. 5470); computato in base alla convenzione tra i genitori biolo-5470 1/16 gici (N. 5443); in mancanza di una convenzione, l'accredito per compiti educativi per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 è diviso tra di loro (N. 5444); 5471 diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio (figli del conjuge, N. 5415). Se al genitore biologico è as-1/16 segnato l'intero accredito per compiti educativi, al nuovo conjuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla. 5472 Dall'anno civile di scioglimento del matrimonio in seguito a 1/16 5473 divorzio o annullamento, l'accredito per compiti educativi viene assegnato al genitore che ottiene l'autorità paren-1/16 tale esclusiva sul figlio; se i genitori continuano ad esercitare l'autorità parentale congiunta, esso viene assegnato conformemente ai N. 5443 segg.; 5474 decesso di un genitore, l'intero accredito per compiti 1/16 educativi viene assegnato al coniuge superstite, a condi-

zione che sussista un rapporto di filiazione.

5.10.6.3 Anni dedicati all'educazione a partire dal 2015

- Per i figli comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per 5475 1/16 compiti educativi è:
- 5476 - computato in base alla decisione dell'autorità competente o alla convenzione (N. 5450) nell'anno civile in cui 1/16 è stato contratto matrimonio: in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre (N. 5451) (ad eccezione dei casi di decesso del figlio alla nascita e di compimento dei 20 anni solo da parte del genitore più anziano: v. rispettivamente N. 5463 e N. 5460):
- diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio. 5477 1/16
- 5478 Per i figli non comuni nati prima del matrimonio, l'accredito per compiti educativi è: 1/16
- 5479 attribuito al genitore biologico, che deve eventualmente dividerlo con l'altro genitore biologico (N. 5480). 1/16 nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio:
- 5480 attribuito al genitore biologico in base alla decisione 1/16 dell'autorità competente o alla convenzione (N. 5450); in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 (N. 5451);
- 5481 diviso tra i nuovi coniugi durante gli anni del matrimonio (figli del coniuge, N. 5415). Se al genitore biologico è as-1/16 segnato l'intero accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge può esserne computata la metà. Se al genitore biologico è assegnata la metà dell'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge ne è computato un quarto. Se il genitore biologico non ha alcun diritto all'accredito per compiti educativi, al nuovo coniuge non viene computato nulla.
- 5482 Dall'anno civile di scioglimento del matrimonio in seguito a 1/16

- divorzio o annullamento, l'accredito per compiti educativi è computato in base alla decisione dell'autorità competente o della convenzione (N. 5450); in mancanza di una convenzione, attribuito interamente alla madre (N. 5451);
- 5484 decesso di un genitore, l'intero accredito per compiti
 1/16 educativi viene assegnato al coniuge superstite, a condizione che sussista un rapporto di filiazione.

5.10.7 Calcolo

5.10.7.1 In generale

- L'accredito per compiti educativi intero corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento in cui sorge l'evento assicurato (art. 29^{sexies} cpv. 2 LAVS).
- La media degli accrediti per compiti educativi si ottiene dividendo gli accrediti per compiti educativi computabili per la durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito medio dell'attività lucrativa.
- 5487 Si applica quindi la seguente formula: 1/16

(rendita di vecchiaia numero di accrediti per compiti educativi durata di contribuzione computabile

5.10.7.2 In caso di precedente riscossione di una rendita d'invalidità

Se per determinare il reddito medio dell'attività lucrativa si 1/16 escludono i periodi di contribuzione e i redditi dell'attività lucrativa durante la riscossione di una precedente rendita d'invalidità, non si computano neppure gli accrediti per

compiti educativi del corrispondente periodo. Si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5321 segg.

5.10.7.3 Presa in considerazione degli accrediti per compiti educativi nell'anno in cui sorge l'evento assicurato

Se l'evento assicurato sorge prima che una persona, tra il 1/16 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, occorre osservare i N. 5234, 5304 e 5320 per determinare la media degli accrediti per compiti educativi.

5.10.8 Determinazione in casi speciali

- 5490 Se per un genitore l'evento assicurato dell'invalidità o del 1/16 decesso sorge prima che la sua classe di età sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero e se per determinare la rendita devono essere considerati redditi e periodi di contribuzione giovanili ed elementi di calcolo dell'anno del diritto alla rendita, vanno considerati anche questi periodi per il computo degli accrediti per compiti educativi (art. 52a OAVS). Per gli accrediti per compiti educativi computabili si applicano le disposizioni generali.
- 5491 Gli accrediti per compiti educativi possono essere compu1/16 tati al più presto dall'anno seguente quello in cui si sono
 compiuti i 17 anni e al massimo fino all'inizio del diritto alla
 rendita. Inoltre, la media degli accrediti per compiti educativi non può superare l'importo massimo previsto
 dall'articolo 29^{sexies} capoverso 2 LAVS al momento in cui
 sorge l'evento assicurato.
- Gli accrediti per compiti educativi sono divisi di regola solo 1/16 per i periodi compresi tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni del genitore più giovane e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia) per l'altro genitore. Se il genitore più giovane ha avuto figli

già prima del compimento dei 20 anni mentre l'altro genitore aveva già superato questa età, gli accrediti per compiti educativi vengono attribuiti interamente a quest'ultimo. Se più tardi il genitore più giovane presenta lacune assicurative o contributive che devono essere colmate con anni di gioventù, la corrispondente metà degli accrediti per compiti educativi può essergli attribuita (N. 5420 e 5438). Il genitore più anziano ha comunque diritto ad un accredito per compiti educativi intero. In questi casi è quindi possibile attribuire eccezionalmente, per gli anni in questione, 1 1/2 accredito per compiti educativi.

5.11 Accrediti per compiti assistenziali

5.11.1 In generale

- Se in un anno civile sono adempiute contemporaneamente le condizioni per il diritto ad un accredito per compiti assistenziali e ad uno per compiti educativi, in ogni caso può essere assegnato soltanto l'accredito per compiti educativi. È escluso il cumulo di accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29^{septies} cpv. 2 LAVS).
- Determinante è sempre la quota degli accrediti per compiti assistenziali iscritta nel CI. Gli accrediti per compiti assistenziali possono essere computati anche per un quarto, un sesto ecc., e non soltanto a metà o interamente come quelli per compiti educativi (art. 52 i OAVS).
- L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento in cui insorge l'evento assicurato (art. 29^{septies} cpv. 4 LAVS).

5.11.2 Determinazione della media degli accrediti per compiti assistenziali

5.11.2.1 In generale

- La media degli accrediti per compiti assistenziali si ottiene dividendo gli accrediti computabili per la durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito medio dell'attività lucrativa.
- Per il computo di un accredito per compiti assistenziali non è necessario che sia effettivamente percepito un assegno per grandi invalidi: è sufficiente che nel periodo in questione sussista il relativo diritto, vale a dire in particolare che sia comprovata una grande invalidità almeno di grado medio o che potrebbe essere dedotta una prova in tal senso, anche se la persona assistita non percepisce alcun assegno a causa di una richiesta di prestazioni tardiva (sentenza del Tribunale federale 9C_ 264/2015). La determinazione della grande invalidità è di competenza dell'ufficio Al.
- 5505 Si applica quindi la seguente formula:

(rendita di vecchiaia numero di accrediti per minima annua x 3) X compiti assistenziali durata di contribuzione computabile

5.11.2.2 Precedente riscossione di una rendita d'invalidità

Se per determinare il reddito medio dell'attività lucrativa si escludono i periodi di contribuzione e i redditi conseguiti durante la precedente riscossione di una rendita d'invalidità, non si computano neppure gli accrediti per compiti assistenziali di detto periodo. Si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5322 segg.

5.12 Calcolo del reddito annuo medio determinante

Il reddito annuo medio determinante è costituito dalla 1/18 media dei redditi dell'attività lucrativa, da quella degli accrediti per compiti educativi e da quella degli accrediti per compiti assistenziali computabili.

5.13 Limitazione delle rendite di vecchiaia e d'invalidità

5.13.1 Principio

- La somma delle due rendite singole di una coppia di coniugi non può superare il 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia o d'invalidità (art. 35 cpv. 1
 LAVS). Se la somma delle due rendite singole supera l'importo massimo determinante, ogni rendita è ridotta in proporzione alla quota della somma che essa rappresenta.
- Per la limitazione sono determinanti gli importi non ridotti delle rendite individuali stabiliti con le basi di calcolo di ciascun coniuge.
- Non sottostanno a limitazione le rendite individuali dei coniugi di cui è stata sospesa per ordine giudiziario la comunione domestica senza che sia stato ancora pronunciato il divorzio (art. 35 cpv. 2 LAVS).
- 5511 La comunione domestica dei coniugi può essere considerata sospesa se, nel quadro della procedura di divorzio o di separazione, il giudice ha accertato la separazione o se, durante la procedura di protezione dell'unione coniugale, la coppia è stata separata temporaneamente o per una durata indeterminata mediante decisione o accertamento del giudice. Alle rendite deve essere fissato un limite massimo se i coniugi continuano, malgrado tutto, a vivere insieme o riprendono a vivere in comunione domestica.

- Non si procede alla limitazione se la rendita individuale dell'altro coniuge è stata sospesa per l'esecuzione di una pena detentiva o di misure analoghe.
- Le rendite Al ordinarie e straordinarie degli invalidi dalla nascita, dall'infanzia e invalidi precoci (art. 37 cpv. 2 e art. 40 cpv. 3 LAI) e le rendite di vecchiaia che le sostituiscono (art. 33^{bis} cpv. 3 LAVS) devono essere pari almeno al 133 1/3 per cento degli importi minimi della corrispondente rendita completa. Le rendite ordinarie e straordinarie di queste persone e del loro coniuge e le corrispondenti rendite per figli sottostanno alle disposizioni relative alla limitazione soltanto fino agli importi minimi previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LAI. La rendita dell'altro coniuge viene invece limitata secondo le disposizioni generali (N. 5508).

5.13.2 Momento determinante

- Le rendite di vecchiaia o d'invalidità spettanti a dei 1/08 coniugi sottostanno a limitazione il mese in cui anche il secondo coniuge acquisisce il diritto alla rendita. Nell'Al le rendite sottostanno a limitazione al più presto dall'inizio del versamento secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI (v. N. 5508 segg.). Spetta all'ufficio Al stabilirne il momento. Se un coniuge richiede una rendita di vecchiaia o d'invalidità e l'altro non presenta alcuna richiesta per una prestazione dell'AVS o dell'Al, la rendita non può essere limitata.
- Quando due persone beneficiarie di una rendita si sposano, le rendite di vecchiaia o d'invalidità saranno limitate a partire dal mese successivo al matrimonio.
- Se le rendite di vecchiaia o d'invalidità spettanti a dei coniugi non devono più essere limitate, le rendite non ridotte sono versate per la prima volta il mese seguente il divorzio, il decesso di un coniuge oppure l'estinzione o la diminuzione dell'invalidità.

5517 Se i coniugi vivono separati in seguito a una

1/14 decisione giudiziaria, le rendite sono versate senza limitazione a partire dal mese seguente quellodella separazione. È determinante la data della separazione stabilita dal giudice.

5.13.3 Limitazione in caso di età di pensionamento flessibile

- 5518 La limitazione di una rendita di vecchiaia anticipata deve sempre essere verificata prima di applicare la riduzione conseguente all'anticipazione della rendita. La limitazione va dunque sempre calcolata ed effettuata sugli importi non ridotti delle rendite individuali, prima di procedere alla riduzione.
- Nel caso di rendite di vecchiaia rinviate, l'eventualità di una limitazione deve sempre essere verificata prima del computo del supplemento di rinvio.

5.13.4 Durata di contribuzione completa

- Se entrambi i coniugi hanno una durata di contribuzione completa, a ogni rendita individuale si applica la seguente formula di limitazione:
- 5521 ammontare della rendita individuale, moltiplicato
 1/05 per il 150 per cento dell'importo massimo della rendita
 completa (intera, tre quarti, mezza o un quarto) e diviso
 per la somma delle due rendite individuali.

rendita del marito x 150 % della rendita massima rendita del marito + rendita della moglie

rendita della moglie x 150 % della rendita massima rendita della moglie + rendita del marito

Gli importi delle rendite individuali determinati in base a queste formule vanno arrotondati al franco superiore o inferiore secondo le disposizioni generali in materia (art. 35 cpv. 3 LAVS).

5.13.5 Durata di contribuzione incompleta

- Se la durata di contribuzione di uno o di entrambi i coniugi è incompleta, l'importo massimo va determinato come segue:
- la scala delle rendite del coniuge che, tra i due, ha la scala più elevata è moltiplicata per 2. Il risultato, sommato alla scala delle rendite dell'altro coniuge, è diviso per 3 e in seguito arrotondato alla scala delle rendite immediatamente superiore.

Esempio:

marito scala 35 moglie scala 28

$$\frac{35 \times 2 + 28}{3}$$
 = scala 33 (scala delle rendite ponderata)

- La scala delle rendite ponderata e il corrispondente valore di limitazione possono essere rilevati anche direttamente dalle tavole delle rendite.
- Il 150 per cento dell'importo massimo della scala delle rendite determinato in tal modo costituisce il valore di limitazione di entrambe le rendite individuali. A questo proposito sono determinanti gli importi arrotondati secondo le tavole delle rendite.
- In una seconda fase si determinano gli importi limitati di entrambe le rendite individuali secondo la formula esposta ai N. 5520 segg. L'importo massimo corrisponde al valore di limitazione precedentemente determinato.

Le disposizioni sulla limitazione dei N. 5523 segg. sono applicabili per analogia, se la rendita parziale esigua di uno dei coniugi è versata sotto forma d'indennità forfetaria.

5.13.6 Limitazione in caso di rendite d'invalidità

- Se i coniugi beneficiano di differenti frazioni di rendite (intera/mezza, mezza/un quarto, intera/tre quarti o tre quarti/un quarto) non si procede alla limitazione (art. 32 cpv. 2 OAI), anche se un coniuge percepisce una rendita di vecchiaia e l'altro ha un grado d'invalidità inferiore al 60 per cento.
- 5530 Se i due coniugi hanno la stessa frazione di rendita, la limitazione è effettuata secondo le regole generali.

5.13.7 Limitazione delle rendite per figli e per orfani

- Se per lo stesso figlio sono adempiute le condizioni che danno diritto a due rendite per figli, due rendite per orfani oppure ad una rendita per figli ed una per orfani, la somma delle due rendite individuali ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima (art. 37^{bis} LAVS). Se la somma delle due rendite individuali supera l'importo massimo per esse determinante, le rendite sono ridotte proporzionalmente all'importo massimo delle rendite complete (art. 35^{ter} LAVS). In deroga a questa disposizione, le rendite per figli di invalidi dalla nascita, dall'infanzia o invalidi precoci non sono limitate al di sotto degli importi minimi previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LAI (N. 5513).
- Per figli comuni, la limitazione delle rendite per figli e per orfani va sempre verificato separatamente prescindendo dalla limitazione delle rendite individuali dei genitori. Si tratta in particolare dei casi in cui i genitori hanno sospeso la comunione domestica per decisione giudiziaria, sciolto il matrimonio (divorzio o decesso), oppure non sono mai stati sposati.

- La limitazione determinante per le rendite per figli e per orfani si ottiene dalle basi di calcolo relative ai genitori. Le disposizioni concernenti la limitazione delle rendite principali si applicano per analogia alla rendite per figli e per orfani (art. 37^{bis} LAVS).
- La limitazione delle rendite per figli e per orfani va verificata sempre prima di una riduzione per sovrassicurazione o prima del computo del supplemento di rinvio in caso di rendita rinviata.
- Per stabilire il momento in cui procedere alla limitazione delle rendite per figli e per orfani si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5514 seg.

5.14 Basi di calcolo e calcolo delle rendite nei dettagli

5.14.1 Rendite di vecchiaia e d'invalidità

5.14.1.1 Regola generale

- Determinanti per il calcolo delle rendite sono gli anni interi di contribuzione computabili dell'avente diritto rispetto a quelli della sua classe di età nonché il reddito annuo medio determinante dell'avente diritto. La durata di contribuzione è stabilita secondo i N. 5020 segg., il reddito annuo medio determinante secondo il N. 5507.
- La rendita principale dell'Al svizzera continua di
 norma a essere calcolata autonomamente, ovvero
 senza tener conto dei periodi assicurativi esteri (per le eccezioni, v. cap. 5 CIBIL).
- In caso di precedente riscossione di una rendita d'invalidità, i periodi di contribuzione compiuti nei corrispondenti anni civili nonché i relativi redditi e accrediti per compiti educativi o assistenziali non sono presi in considerazione

per stabilire il reddito annuo medio determinante se ciò risulta più vantaggioso.

5.14.1.2 Regola per le persone sposate

- Quando anche il coniuge di un beneficiario acquisisce il diritto alla rendita, si procede, per entrambi i coniugi, a un (nuovo) calcolo secondo le regole generali.
- In questo caso va osservato che la rendita individuale del primo coniuge avente diritto viene ricalcolata secondo le disposizioni valide al momento in cui è sorto il primo evento assicurato.
- Per la rendita ricalcolata del primo coniuge avente diritto continuano ad applicarsi, se necessario, le disposizioni sugli adeguamenti delle rendite validi fino all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge.

5.14.1.3 Regola per le persone vedove

- La rendita di vecchiaia o d'invalidità delle persone vedove è calcolata secondo le regole generali, basandosi in particolare sul reddito da attività lucrativa e accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente la vedovanza e sul reddito da attività lucrativa e accrediti divisi durante il periodo di matrimonio (per le rendite d'invalidità si aggiunge eventualmente il supplemento di carriera al reddito medio dell'attività lucrativa).
- 5607 soppresso
- Se una persona vedova si risposa, il diritto agli accrediti 1/18 transitori computabili fino al 31 dicembre 2017 non si estingue; gli accrediti transitori computati rimangono parte integrante del calcolo delle rendite.

5609– soppressi 5615 1/18

- Alle persone vedove è accordato un supplemento del 20 per cento sulla rendita di vecchiaia o d'invalidità (art. 35^{bis} LAVS). Il supplemento di vedovanza è accordato anche quando non sono adempiute le condizioni per una rendita vedovile. La somma della rendita e del supplemento non deve tuttavia superare l'importo della rendita massima della corrispondente scala delle rendite.
- Per concedere il supplemento di vedovanza è determinante lo stato civile del richiedente la prestazione. I divorziati non ricevono quindi nessun supplemento di vedovanza alla loro rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- Se il coniuge superstite ha rinviato la rendita, occorre aggiungere il supplemento di rinvio all'importo della rendita (incluso il supplemento di vedovanza).
- Per contro, se il coniuge ha anticipato la rendita, la corrispondente riduzione va dedotta dall'importo della rendita (incluso il supplemento di vedovanza).
- Se sono adempiute *contemporaneamente* le condizioni per una rendita di vecchiaia o d'invalidità e quelle per una rendita vedovile, è versata la rendita più elevata (art. 24b LAVS). Se è più elevata la rendita vedovile, essa è tuttavia accordata soltanto finché il coniuge superstite adempie le condizioni per una rendita vedovile.
- La rendita per superstiti va determinata, secondo le regole generali, sulle basi di calcolo del coniuge deceduto (art. 33 cpv. 1 LAVS). Se i redditi dell'attività per il periodo di unione coniugale sono già stati divisi perché anche l'altro coniuge aveva diritto a una rendita, per calcolare la rendita per superstiti questa ripartizione deve essere annullata. La ripartizione dei redditi, invece, non dev'essere annullata o

deve eventualmente essere ancora effettuata se la persona deceduta è o era divorziata. In questi casi prevalgono le disposizioni sullo splitting in caso di divorzio.

- Se il coniuge deceduto ha rinviato la rendita di, 1/09 vecchiaia occorre versare il supplemento di rinvio sulla rendita per superstiti (v. N. 6344).
- Se il coniuge deceduto ha anticipato la rendita di vecchiaia, si deduce la corrispondente riduzione dalla rendita per superstiti (v. N. 6214).
- Questa procedura vale sia per le persone vedove che diventano invalide o acquisiscono il diritto alla rendita di vecchiaia sia per le persone già invalide o beneficiarie di una rendita di vecchiaia che diventano vedove. Non si deve calcolare la rendita vedovile se la rendita di vecchiaia o d'invalidità, incluso il supplemento di vedovanza, è superiore all'importo massimo della rendita vedovile o se la rendita per superstiti è manifestamente inferiore alla rendita di vecchiaia o d'invalidità.

5.14.1.4 Regola per le persone divorziate

- La rendita di vecchiaia o d'invalidità delle persone divorziate è determinata secondo le regole generali, ossia in base al reddito dell'attività lucrativa ed agli accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente il divorzio e al reddito dell'attività lucrativa ed agli accrediti divisi per il periodo di unione coniugale.
- Per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità delle persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si computa un accredito transitorio se non si sono potuti attribuire loro accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16 anni (<u>lett. c cpv. 2 disposizioni finali della 10ª revisione AVS</u>). Questa disposizione si applica sia alle persone di-

vorziate che acquisiscono il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità sia a quelle già beneficiarie di una rendita che divorziano.

Se una persona divorziata si risposa, il diritto agli accrediti 1/18 transitori computabili fino al 31 dicembre 2017 non si estingue; gli accrediti transitori computati rimangono parte integrante del diritto alla rendita.

5628 soppresso 1/18

5.14.1.5 Eccezione per le rendite d'invalidità

- Se con la modifica del grado d'invalidità cambia anche l'ammontare della rendita cui si ha diritto (intera, tre quarti, mezza o quarto di rendita), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo che per quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante). Se anche l'altro coniuge è beneficiario di una rendita, occorre riesaminare il limite massimo.
- 5630 Le stesse basi di calcolo rimangono inoltre determinanti:
- per una persona già beneficiaria di una rendita a cui la rendita è versata nuovamente senza che sia insorto un nuovo evento assicurato, in ragione del fatto che i provvedimenti di integrazione ai sensi dell'articolo 8 LAI si sono rivelati interamente o solo parzialmente fruttuosi;
- quando una rendita d'invalidità, soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, è di nuovo riconosciuta entro tre anni dalla soppressione poiché l'assicurato presenta un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine della precedente (art. 29bis OAI), ma a condizione che il ripristino della rendita risulti più vantaggioso per l'avente diritto rispetto a una rendita ricalcolata secondo le regole generali (art. 32bis OAI; v. N. 5322);

- 5632. per una persona la cui rendita AI era stata soppressa in seguito al successo di
- 1/12 provvedimenti d'integrazione e/o la ripresa di un'attività lucrativa e che, entro tre anni dalla riduzione o soppressione della rendita, ha diritto a una prestazione transito-
- ria per l'insorgere di un'incapacità al lavoro;
- nel caso di una rendita versata di nuovo dopo essere stata sospesa per l'esecuzione di una pena o di una misura detentiva.
- In tutti gli altri casi in cui la rendita d'invalidità è riassegnata in base a un nuovo evento assicurato, dopo che il diritto è già sussistito precedentemente per un periodo determinato, la rendita va determinata di nuovo secondo le prescrizioni di calcolo valide all'inizio del diritto.

1/08 5.14.2 Rendita completiva dell'AVS e rendite per figli dell'AVS/AI

- Determinanti per stabilire la rendita completiva per il coniuge e le rendite per figli sono le basi valide per il calcolo
 della rendita alla quale si rapportano (art. 38 cpv. 1 LAI e
 art. 35^{ter} LAVS). Le rendite completive e per i figli dell'AI
 vengono in ogni caso determinate considerando la frazione
 della rendita principale.
- Le rendite per figli e quella completiva per il coniuge divorziato sono sempre accordate senza il supplemento di vedovanza.

5.14.3 Rendita per superstiti

5.14.3.1 Regola generale

Determinanti per calcolare la rendita per superstiti sono, oltre al reddito annuo medio determinante, gli anni interi di contribuzione computabili della persona deceduta rispetto a quelli della sua classe di età. La durata di contribuzione è determinata secondo i N. 5020 segg., la media del reddito dell'attività lucrativa secondo i N. 5201 segg. e 5401 segg., la media degli accrediti per compiti educativi secondo i N. 5407 segg. e quella degli accrediti per compiti assistenziali secondo i N. 5501 segg.

- Se la persona deceduta era divorziata, per calcolare la rendita per superstiti ci si basa sul reddito diviso realizzato in occasione di un precedente matrimonio poi sciolto o/e sul reddito non diviso proveniente dal matrimonio attuale. Nel calcolare la rendita per superstiti bisogna eventualmente effettuare ancora la ripartizione dei redditi. Ciò vale anche per matrimoni sciolti prima del 31 dicembre 1996. In questi casi sono prioritarie le disposizioni generali sullo splitting in caso di divorzio.
- In caso di un precedente diritto alla rendita
 d'invalidità, i periodi di contribuzione compiuti durante gli
 anni civili di riscossione della rendita d'invalidità e i corrispondenti redditi e accrediti per compiti educativi e assistenziali non sono presi in considerazione per stabilire il
 reddito annuo medio determinante se ciò risultasse più
 vantaggioso.

5.14.3.2 Risorgere della rendita vedovile

La rendita vedovile riattivata è stabilita con le basi di calcolo che erano determinanti per la rendita prima che si estinguesse a causa del nuovo matrimonio. L'importo così determinato è adattato in base agli adeguamenti delle rendite che hanno avuto luogo dall'inizio della vedovanza fino al risorgere del diritto.

5.14.3.3 Diritto simultaneo alla rendita per figli e per orfani

Se per lo stesso figlio sono riunite le condizioni che danno diritto ad una rendita per orfani e a una per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37^{bis} LAVS).

- Se, eccezionalmente, la rendita di vecchiaia o d'invalidità del genitore superstite è inferiore alla rendita vedovile, viene versata quest'ultima. In questi casi gli orfani percepiscono sia una rendita per orfani che una per figli.
- La rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione, al reddito dell'attività lucrativa non diviso e agli accrediti per compiti educativi e assistenziali computabili del genitore deceduto.
- La rendita per figli, invece, è calcolata in base alla durata di contribuzione del coniuge superstite, ai suoi redditi dell'attività lucrativa nonché agli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali computabili, non divisi per i periodi al di fuori del matrimonio e divisi durante il matrimonio. Occorre osservare tuttavia che la rendita per figli viene versata come rendita intera soltanto finché il genitore sopravvissuto ha o avrebbe diritto personalmente ad una rendita Al intera. Non si accordano invece supplementi di vedovanza sulla rendita per figli.

5.14.3.4 Rendite per orfani in caso di decesso di entrambi i genitori

- In caso di decesso di entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29^{quater} segg. LAVS), di ciascun genitore (art. 33 cpv. 2 LAVS).
- I redditi dell'attività lucrativa sono divisi secondo le regole generali per la durata del matrimonio dei genitori deceduti.

5.14.3.5 Trovatelli

I figli trovatelli ricevono sempre una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37 cpv. 3 LAVS).

5.14.4 Commutazione di rendite Al con rendite AVS

5.14.4.1 In generale

- Quando una rendita AI è sostituita con una rendita AVS, quest'ultima è stabilita sulle basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala delle rendite e il reddito annuo medio determinante precedenti, se deriva un vantaggio all'avente diritto.
- Se una rendita ordinaria per invalidità precoce ammontava almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo conformemente all'articolo 37 capoverso 2 LAI, ciò vale anche per la rendita di vecchiaia o per superstiti stabilite sulle basi di calcolo determinanti per la rendita d'invalidità.
- Se una rendita straordinaria per invalidità dalla nascita o dall'infanzia ammontava al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita ordinaria conformemente all'articolo 40 capoverso 3 LAI, ciò vale anche per la rendita di vecchiaia o per superstiti che la sostituisce, a condizione che la durata di contribuzione sia completa (art. 33bis cpv. 3 LAVS).

5.14.4.2 Casi di commutazione di rendite

- Si ha una commutazione della rendita AI con una rendita 1/17 AVS ai sensi dell'articolo 33^{bis} LAVS quando la rendita AI è sostituita con una rendita di vecchiaia perché si è raggiunta l'età di pensionamento o con una rendita per superstiti perché è deceduta la persona invalida.
- Non si ha una commutazione ai sensi dell'articolo 33^{bis}

 LAVS se un assicurato non aveva diritto ad una rendita AI immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita AVS.

Se il diritto ad una rendita AI si è estinto prima che sorgesse il diritto ad una rendita AVS, le basi di calcolo determinanti per la rendita AI non possono essere prese in considerazione per il calcolo della rendita AVS. Rimane salvo il risorgere dell'invalidità (art. 32^{bis} OAI).

5654 soppresso 1/10

5.14.4.3 Basi di calcolo determinanti

5.14.4.3.1 Regola

Di regola, nelle commutazioni vanno considerate le basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI. Va quindi applicata la stessa scala delle rendite e lo stesso reddito annuo medio determinante, incluso l'eventuale supplemento di carriera. Alle persone vedove è accordato un supplemento di vedovanza sull'importo della rendita determinato (soltanto per le rendite principali). Il supplemento di vedovanza non è invece accordato per rendite vedovili che sostituiscono una rendita AI.

5.14.4.3.2 Calcolo comparativo

- Se si procede a un calcolo comparativo, la rendita AVS necessaria a tal fine è determinata secondo le regole generali.
- La rendita AVS è determinata sulle basi di calcolo valide all'inizio del diritto alla rendita. Il supplemento di carriera al reddito annuo medio determinante non è accordato in questo caso anche se era stato considerato nel calcolo della precedente rendita d'invalidità. Un supplemento va invece preso in considerazione per le persone vedove.

5.14.5 Determinazione dell'importo della rendita in casi speciali

5.14.5.1 Riduzione per sovrassicurazione delle rendite per figli e per orfani

5.14.5.1.1 In generale

- Le rendite per figli vanno ridotte se la somma di queste e della rendita del padre (o della madre) supera il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per questa rendita. Le rendite per figli non possono essere ridotte al di sotto dell'importo limite stabilito dall'articolo 54^{bis} capoverso 2 OAVS.
- Per ridurre la rendita per orfani si applicano per analogia le disposizioni sulle rendite per figli. Occorre tenere presente che la riduzione delle rendite per orfani può essere necessaria anche quando sono versate soltanto queste rendite ai figli.
- La sovrassicurazione va verificata anche quando una rendita per figli di una famiglia di beneficiari è soppressa o quando è accordata in aggiunta a quelle già esistenti. Si deve inoltre procedere a un tale controllo nel caso di mutazioni con modifica delle basi di calcolo.
- 5660. Per la riduzione delle rendite per figli e quelle per 1 orfani dovuta a sovrassicurazione sono
- 1/08 determinanti, in caso di modifiche, le disposizioni legali vigenti al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato (invalidità, vecchiaia, decesso). Dall'entrata in vigore della 5ª revisione AI, il 1° gennaio 2008, le rendite per figli e quelle per orfani sono ridotte come segue:
 - a) vecchie rendite, calcolate secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 1996 (evento assicurato insorto prima del 1997). Queste sono contenute nelle Tabelle delle rendite;

- b) vecchie rendite, calcolate secondo le disposizioni della 10^a revisione AVS fino all'entrata in vigore della 5^a revisione AI (evento assicurato insorto tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2007);
- c) nuove rendite (AI e AVS), calcolate secondo le disposizioni successive all'entrata in vigore della 5a revisione AI (evento assicurato insorto a partire dal 1° gennaio 2008).
- Rientrano nella famiglia di beneficiari tutti gli aventi diritto per i quali può essere richiesta una rendita completiva o una rendita per figli (ossia padre e figli; madre e figli; madre, padre e figli; padre, madre e figli ecc.).
- Se una rendita completiva viene assegnata sia al coniuge (ri)sposato, sia al coniuge divorziato, queste rendite devono essere incluse nello stesso calcolo della sovrassicurazione e, di conseguenza, esiste solo una famiglia di beneficiari.
- Si devono invece formare diverse famiglie di beneficiari se per lo stesso decesso vengono richieste rendite per superstiti provenienti da matrimoni diversi. In questi casi si deve effettuare un controllo di sovrassicurazione separato per ogni famiglia di beneficiari. Una famiglia di beneficiari comprende quindi solo le rendite per superstiti della famiglia corrispondente (esempio: la prima famiglia è composta da una vedova e da orfani di un primo matrimonio; la seconda famiglia da una vedova e (o solo) da orfani di un secondo matrimonio).
- Se il genitore vedovo adempie le condizioni sia per il diritto alla rendita vedovile sia per quello alla rendita di vecchiaia o d'invalidità, si verifica la sovrassicurazione secondo le seguenti disposizioni.
- Se, ad esempio, il genitore superstite ha diritto alla rendita di vecchiaia o Al più elevata (della rendita per superstiti), si verifica in primo luogo la sovrassicurazione per

- questa rendita individuale e per le rendite dei figli che devono essere versate.
- In seguito si verifica la sovrassicurazione per l'ipotetica rendita vedovile e per le rendite degli orfani che devono essere versate.
- Per verificare la sovrassicurazione e determinare l'importo della rendita ridotta vanno sempre considerate tutte le rendite per figli e tutte le rendite completive versate in relazione alla corrispondente (eventualmente ipotetica) rendita individuale.
- Se, ad esempio, un avente diritto alla rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita completiva per il coniuge, a tre rendite per figli per i figli dell'attuale matrimonio e a due rendite per figli per i figli del precedente matrimonio, tutte le rendite per figli vanno incluse nello stesso calcolo della sovrassicurazione.
- La sovrassicurazione, in caso di rendite per figli, può essere verificata soltanto dopo aver esaminato la necessità di una loro limitazione ai sensi dell'articolo 35^{ter} LAVS.
- In casi d'invalidità precoce le rendite per figli (e le rendite per orfani che le sostituiscono) non possono essere ridotte al di sotto degli importi minimi previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LAI.

5.14.5.1.2 Determinazione dell'importo della rendita ridotto

Per determinare le rendite per figli ridotte si 1/08 procede come segue: anzitutto si stabilisce il limite di riduzione che la rendita annua complessiva della famiglia di beneficiari non può superare. È considerato come limite di riduzione il 90 per cento del reddito annuo medio determinante oppure l'importo limite stabilito dall'articolo 54^{bis} capoverso 2 OAVS. Si applica l'importo più elevato.

- Per i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti 1/04 di rendita il limite di riduzione va moltiplicato per la corrispondente frazione.
- Per le rendite parziali si moltiplica il limite di riduzione per il corrispondente fattore della rendita parziale.
- Nella fase successiva si sommano i singoli importi annui (limitati) delle rendite annuali spettanti ad una famiglia di beneficiari di rendita e si confrontano con il limite di riduzione determinato. La somma delle rendite che supera il limite di riduzione costituisce l'importo annuo di riduzione.
- L'importo di riduzione va dedotto da ogni rendita per figli in proporzione alla sua quota della somma delle rendite per figli. Si applica la seguente formula:

importo annuo x rendita per figlio non ridiriduzione dotta (limitata)

somma annua di tutte le rendite per figli non ridotte (limitate)

5.14.5.2 Importo minimo maggiorato delle rendite ordinarie di invalidi precoci

- Gli invalidi precoci la cui invalidità è sorta dopo aver adempiuto la durata minima di contribuzione relativa alle rendite ordinarie ma prima di aver compiuto 25 anni e che presentano una durata di contribuzione completa hanno diritto almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa.
- È considerata come insorgenza dell'invalidità quale criterio per riconoscere la rendita maggiorata la data d'inizio del diritto alla rendita fissata nella decisione dell'ufficio AI (anche per casi in cui la rendita è pagata solo più tardi a causa di una domanda tardiva).

5678 Se con una durata di contribuzione completa la rendita calcolata secondo le regole generali non equivale almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa, si accordano gli importi minimi maggiorati. Questo vantaggio vale sia per le rendite principali che per quelle per figli.

1/15 5.14.5.3 Riduzione della rendita d'invalidità

5679 Se l'assicurato ha disatteso gli obblighi

1/15 di cui all'articolo 7 LAI e rifiutato di sottoporsi ai provvedimenti di cui all'articolo 43 capoverso 2 LPGA, la rendita d'invalidità è ridotta. L'ufficio AI stabilisce l'entità della riduzione. L'importo mensile rimanente è arrotondato al franco superiore o inferiore (art. 53 cpv. 2 OAVS).

5.15 Calcolo delle rendite che subiscono una modifica

5.15.1 Principio

- L'importo di una rendita che muta con modifica delle basi di calcolo è sempre determinata in base alle prescrizioni e alle tavole delle rendite valide al momento in cui la rendita è stata calcolata per la prima volta (art. 31 LAVS). L'importo della rendita va determinato in base a regole differenti, secondo il genere di modifica.
- 5702 Se cambia lo stato civile di due aventi diritto, le basi di calcolo solitamente non subiscono modifiche. Si tratta in particolare dei casi:
- 5703 in cui due aventi diritto si sposano o si risposano;
- 5704 in cui coniugi aventi diritto divorziano;
- 5705 di vedovanza, se prima entrambi i coniugi avevano diritto a una rendita.

5706 Se cambia lo stato civile (divorzio o decesso) di 1/08 coniugi di cui solo uno ha diritto alla rendita, di regola occorre ricalcolare quest'ultima (v. N. 5717 segg.).

5.15.2 Persone sposate all'insorgere del 2° evento assicurato

- 5707 La rendita del primo coniuge avente diritto deve essere di regola ricalcolata quando l'altro coniuge acquisisce il diritto alla rendita. Questo nuovo calcolo è effettuato alla data in cui è sorto il primo evento assicurato e, tenendo conto d'ora in avanti dei redditi divisi, devono essere eseguiti gli stessi calcoli comparativi realizzati al momento della fissazione della rendita versata fino a quel momento.
- La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo della rendita è determinante anche per la nuova rendita. I redditi dell'attività lucrativa sono invece divisi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del primo coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le prescrizioni e le tavole determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine aggiornato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»).
- 5709 Per le due rendite ricalcolate occorre verificare la limitazione secondo le regole generali (art. 35 LAVS).
- Per contro, la rendita del primo coniuge avente diritto non deve essere ricalcolata all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge, se non devono essere divisi redditi dell'attività lucrativa per i periodi di unione coniugale.

5.15.2.1 Il primo coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia era invalido prima della nascita del diritto alla stessa

- Se, prima di aver diritto alla rendita di vecchiaia, il primo coniuge avente diritto alla rendita percepiva già una rendita d'invalidità, oltre a calcolare la rendita di vecchiaia in base al momento in cui egli ha raggiunto l'età di pensionamento, si dovrà procedere a un nuovo calcolo della rendita d'invalidità. Verrà versata la rendita la cui somma totale per i coniugi (incl. rendita dell'altro coniuge ed eventuali rendite per figli) sarà più elevata.
- Al contrario, se le rendite di dei due coniugi devono essere limitate poiché superano il 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia, le rendite saranno fissate in modo da garantire a ciascun coniuge l'importo individuale più favorevole.
- 5713 Per i coniugi non separati vanno paragonati i due totali *li*mitati di entrambe le rendite di vecchiaia.
- Per i coniugi separati mediante disposizione del giudice vanno paragonati i due totali *non limitati* di entrambe le rendite di vecchiaia.
- La base di calcolo scelta verrà mantenuta anche in caso di modifiche future (RCC 1982 pag. 245 e 1986 pag. 238).

5.15.3 Nuovo matrimonio

5716 Se due aventi diritto si sposano, per ciascun coniuge valgono le precedenti basi di calcolo della sua rendita. Il supplemento di vedovanza accordato per una o entrambe le rendite precedenti è annullato a partire dal mese seguente la celebrazione del matrimonio. A partire da questa data occorre verificare, secondo le regole generali, la limitazione di entrambe le rendite (art. 35 LAVS).

5.15.4 Divorzio

- 5717 Se due aventi diritto divorziano, bisogna soltanto annullare 1/18 la limitazione delle due rendite². Se soltanto uno dei coniugi aveva diritto alla rendita, questa deve essere di regola ricalcolata. Il nuovo calcolo non è però necessario, se il diritto alla rendita è nato prima del matrimonio ed essa era stata fissata senza prendere in considerazione i redditi dell'attività lucrativa del periodo di unione coniugale.
- Se la rendita deve essere ricalcolata a causa del divorzio, la cassa che versa la rendita richiede subito un estratto dal CI del/dei precedente/i coniuge/i. Finché non è conclusa la procedura dello splitting, essa versa provvisoriamente la rendita secondo i redditi divisi durante il/i matrimonio/i. Questo calcolo provvisorio può essere effettuato in base all'estratto del CI e alle indicazioni dell'incarto della rendita. Quando è conclusa la procedura dello splitting, la rendita deve essere ricalcolata secondo i N. 5719 seg.
- Per il calcolo della nuova rendita è determinante la precedente scala delle rendite. I redditi dell'attività lucrativa sono
 divisi fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al
 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato.
 Il reddito annuo medio è stabilito in base alle prescrizioni e
 alle tavole determinanti al momento del primo calcolo della
 rendita. Infine, il reddito è aggiornato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).
- 5720 Riguardo alla ripartizione dei redditi per periodi seguenti la nascita del diritto a una rendita si procede esclusivamente secondo la Circolare sullo splitting in caso di divorzio.

_

Se del caso, alle persone divorziate nate prima del 1953 possono essere computati accrediti transitori conformemente alle disposizioni finali della 10^a revisione AVS.

5.15.5 Decesso di un coniuge

In caso di decesso del coniuge non avente diritto si 5721 1/18 ricalcola generalmente la rendita del conjuge avente diritto³. Questo calcolo viene effettuato in base al momento in cui è insorto il primo evento assicurato. Per il coniuge superstite si deve procedere agli stessi calcoli comparativi determinanti per la fissazione della vecchia rendita, ora ripartendo i redditi. È determinante il calcolo dal quale risulta la rendita mensile più elevata. La nuova determinazione non è invece necessaria se il diritto alla rendita è nato prima del matrimonio e non sono quindi stati considerati. nel calcolo della rendita, redditi dell'attività lucrativa provenienti dal periodo di matrimonio.

5722 Di regola, per il calcolo della nuova rendita del coniuge superstite è determinante la precedente scala delle rendite. I redditi dell'attività lucrativa sono divisi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del coniuge superstite. Il reddito annuo medio è determinato di nuovo in base alle regole e tavole determinanti al primo calcolo della rendita. In seguito lo si aggiorna secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adequamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»). Infine si aggiunge il supplemento di vedovanza all'importo di rendita così determinato. La rendita e il supplemento non devono superare complessivamente l'importo della corrispondente rendita massima.

Se al decesso di un coniuge entrambi i coniugi avevano 5723 1/18 diritto alla rendita, bisogna soltanto annullare la limitazione della rendita individuale del coniuge superstite. All'importo della rendita non limitata si aggiunge il supplemento di vedovanza ma fino a concorrenza dell'importo della rendita massima.

Se del caso, alle persone divorziate nate prima del 1953 possono essere computati accrediti transitori conformemente alle disposizioni finali della 10^a revisione AVS.

- 5724 Se sono soddisfatte le condizioni che danno diritto ad una rendita vedovile, bisogna calcolare una rendita per superstiti secondo il N. 5637. Di regola questo calcolo non è necessario se l'importo della rendita di vecchiaia o della rendita Al del coniuge superstite (incluso il supplemento di vedovanza) è superiore all'importo massimo della rendita vedovile completa. Il calcolo deve invece essere effettuato se devono essere versate rendite per orfani.
- Se il coniuge deceduto aveva diritto alla rendita di vecchiaia, l'eventuale rendita per superstiti dev'essere determinata prendendo come riferimento il momento in cui è sorto l'evento assicurato della vecchiaia (o dell'invalidità, se la rendita di vecchiaia era stata fissata avvalendosi delle basi di calcolo della rendita AI) e non del decesso. Infine, le basi di calcolo vengono aggiornate secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino al decesso (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5.15.6 Fine dell'invalidità che dà diritto alla rendita per un coniuge

Se per un coniuge scompare l'invalidità che dà diritto alla rendita, bisogna ricalcolare la rendita dell'altro coniuge avente diritto senza realizzare più la divisione dei redditi. Le basi di calcolo sono quindi determinate considerando i redditi non divisi e le prescrizioni e le tavole determinanti all'insorgere dell'evento assicurato del coniuge che mantiene il diritto alla rendita. Infine si aggiornano queste basi secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

1/08 5.15.7 Garanzia dei diritti acquisiti per le rendite d'invalidità correnti secondo il diritto previgente con durata minima di contribuzione di un anno

1/08 **5.15.7.1** In caso di modifiche

5727 Se l'evento assicurato è insorto prima del 1/08 1° gennaio 2008, a tutte le modifiche (insorgere del secondo evento assicurato, matrimonio, divorzio, separazione e vedovanza) si applica il diritto previgente (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione). Per le rendite secondo il diritto previgente vale quindi la garanzia dei diritti acquisiti.

1/08 5.15.7.2 In caso di risorta invalidità

5728 Se una rendita d'invalidità concessa per 1/08 un'invalidità sorta prima del 1° gennaio 2008 è o è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, ma l'assicurato, nei tre anni seguenti, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, per il calcolo della rendita d'invalidità continua in ogni caso ad applicarsi il diritto previgente (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione).

1/08 5.15.7.3 In caso di modifica del grado d'invalidità

Se l'importo della rendita cambia in seguito a un aumento o a una riduzione del grado d'invalidità (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita o un quarto di rendita) dopo l'entrata in vigore della 5ª revisione AI, continuano ad applicarsi le basi di calcolo previste dal diritto previgente (durata di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per or-

fani per sovrassicurazione). Questo vale anche per le rendite d'invalidità secondo il diritto previgente che sono state fissate tenendo conto di periodi contributivi esteri.

1/15 5.16 Prestazione transitoria

- 5730 L'ufficio Al stabilisce il diritto a una prestazione
- 1/12 transitoria mediante decisione. In essa indica, oltre all'inizio del versamento, le eventuali istituzioni che hanno effettuato anticipi.
- 5731 La prestazione transitoria va stabilita mediante
- 1/12 decisione. Per la notifica al Registro centrale delle rendite va utilizzato il codice speciale 84.
- 5732 Per la fissazione della prestazione transitoria sono
- 1/12 riutilizzate le basi della vecchia rendita AI (grado d'invalidità, codice d'infermità e basi di calcolo). Si possono configurare i due casi seguenti:
 - L'assicurato percepisce già un quarto di rendita, una mezza rendita o tre quarti di rendita dell'Al. La rendita corrente (1/4, 1/2, 3/4) deve essere diminuita dal momento indicato nella decisione dell'ufficio Al e sostituita con una prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. a LAI e art. 31 cpv. 2 OAI).
 - 2. L'assicurato non percepisce più alcuna rendita AI. In questo caso sono riutilizzate le basi di calcolo della vecchia rendita AI, eventualmente adeguate alla nuova situazione personale dell'assicurato (limitazione in caso di matrimonio, splitting in caso di divorzio ecc.) e agli aumenti delle rendite intervenuti nel frattempo. In termini di importo, la prestazione transitoria corrisponde alla vecchia rendita AI che sarebbe versata se non fosse stata soppressa (art. 33 cpv. 1 lett. b LAI).

In entrambi i casi, la prestazione transitoria corrisponde all'importo della vecchia rendita e viene versata una sola prestazione. 5733 La prestazione transitoria è soppressa appena le relative condizioni di diritto non sono più adempiute e/o una procedura di revisione è giunta al termine. In ogni caso, l'ufficio AI emana una decisione in cui stabilisce il momento della soppressione.

- 6. Età di pensionamento flessibile
- 6.1 Versamento anticipato della rendita di vecchiaia
- 6.1.1 Definizione e conseguenze del versamento anticipato della rendita
- Versamento anticipato della rendita significa che la rendita di vecchiaia ordinaria può essere riscossa uno o due anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Il versamento anticipato della rendita implica un'insorgenza anticipata del caso assicurativo «vecchiaia». Chi percepisce una rendita di vecchiaia anticipata deve preventivare una riduzione della stessa.
- 6002 soppresso
- Durante il versamento della rendita anticipata non vengono versate rendite per figli (art. 40 cpv. 1 LAVS).
- Il versamento della rendita anticipata non ha

 1/05 conseguenze sull'obbligo contributivo in generale. Questo
 vale per gli uomini fino al compimento del 65° anno d'età e
 per le donne fino al compimento del 64° anno d'età. A questo proposito v'è da osservare che, nonostante l'obbligo
 contributivo resti invariato, i redditi non sono più costitutivi
 di rendita (art. 29^{bis} cpv. 1 LAVS).
- 6005 Il versamento anticipato della rendita di vecchiaia è possibile anche se la persona interessata ha beneficiato di una rendita Al fino al momento in cui fa valere il diritto al versamento anticipato.

6.1.2 Esercizio del diritto alla rendita anticipata

6.1.2.1 Comunicazione e competenza

- 6101 Il versamento anticipato deve essere richiesto dall'avente diritto rispondendo affermativamente alla domanda 4.6 del modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia». Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è inoltrata a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (art. 29 cpv. 3 LPGA).
- La richiesta va inoltrata alla cassa di compensazione che, al momento dell'inizio del versamento anticipato, sarà competente per la fissazione e il versamento della rendita.

6.1.2.2 Termine

- 6103 Il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo. Anche in caso di ignoranza del diritto è esclusa la riscossione retroattiva (art. 67 cpv. 1bis OAVS).
- 6104 Se dunque una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno successivo.

6.1.3 Nascita del diritto alla rendita

- In caso di riscossione anticipata il diritto nasce 1/13 secondo l'articolo 40 LAVS:
 - per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni; e

 per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 62 o 63 anni.

6.1.4 Calcolo della rendita anticipata

6.1.4.1 Principio

- Dapprima si calcola la rendita a partire dal momento della nascita del diritto secondo le regole generali.
- In seguito si determina l'importo della riduzione e lo si sottrae dalla rendita ottenuta secondo le regole generali.
- 6203 L'importo della riduzione applicato alla rendita anticipata è determinato con criteri diversi da quello che sarà dedotto dalla rendita al raggiungimento dell'età legale di pensionamento (art. 21 LAVS) e lett. d disposizioni finali della 10^a revisione AVS).

6.1.4.2 Calcolo dell'importo della riduzione prima del raggiungimento dell'età di pensionamento

- Fino al raggiungimento dell'età di pensionamento per ogni anno anticipato l'importo della riduzione ammonta al 6,8 per cento della rendita anticipata. La rendita anticipata è dunque ridotta del:
 - 6,8 per cento (1 anno anticipato);
 oppure
 - 13,6 per cento (2 anni anticipati) (art. 56 cpv. 1 OAVS).
- Qualora esista il diritto ad una rendita completiva per il coniuge, è applicabile lo stesso tasso di riduzione della rendita di vecchiaia.

6.1.4.3 Calcolo dell'importo della riduzione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento

- Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento l'importo di riduzione si calcola dividendo l'importo globale delle rendite non ridotte percepite durante l'anticipazione per il numero dei mesi (12 o 24). L'importo così ottenuto viene quindi moltiplicato (art. 56 cpv. 3 OAVS) per il tasso percentuale corrispondente (6,8 o 13,6 %; art. 56 cpv. 3 OAVS).
- 6207 È così applicabile la seguente formula:

Somma delle rendite* x Tasso percentuale anticipate non ridotte x dell'anticipazione

Durata dell'anticipazione (= numero di mesi) *eventualmente rendite limitate

- La riduzione calcolata dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento rimane *invariata*, a meno che ad una rendita di vecchiaia anticipata non succedano rendite per superstiti (v. N. 6214–6215). In caso di aumenti generalizzati delle rendite l'importo della riduzione viene adattato all'evoluzione dei prezzi e dei salari (v. N. 6219).
- 6209 La stessa formula vale anche in caso di disposizioni riguardanti il tasso di riduzione di un assicurato deceduto durante la riscossione anticipata della rendita.
- In presenza di un diritto a rendite completive
 per il coniuge durante il versamento della rendita anticipata, queste vengono aggiunte alla somma delle rendite anticipate.
- Se, dopo l'età ordinaria di pensionamento, oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite per figli o rendite completive, l'importo della riduzione viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Per la ripartizione è determinante il rapporto percentuale di ciascuna

rendita con la rendita di vecchiaia (rendita di vecchiaia 100 %, rendita completiva 30 %, rendita per figli 40 %). La somma delle riduzioni non può eccedere la riduzione globale. In caso di cambiamenti nel diritto alla rendita l'importo della riduzione va adeguato alle singole rendite.

6.1.4.4 Ulteriori disposizioni

- Nel caso di coppie sposate l'importo della riduzione viene calcolato separatamente per ciascuno dei due coniugi. Se le rendite sono soggette a un limite massimo, la deduzione viene effettuata solo dopo aver eseguito la limitazione (v. N. 5518).
- 6213 Se una persona che percepisce una rendita di
- 1/13 vecchiaia ridotta a causa dell'anticipazione diventa vedova dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (65/64 anni), la rendita, aumentata del supplemento vedovile, deve essere ridotta del medesimo importo di riduzione applicato fino a quel momento. Se una persona che percepisce una rendita di vecchiaia anticipata diventa vedova prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (65/64 anni) e la vecchia rendita anticipata deve essere ricalcolata (p. es. se il marito non aveva ancora diritto alla rendita), si applica il N. 6204.
- 6213. Tuttavia, se la rendita per superstiti è superiore alla rendita di vecchiaia ridotta, compreso il
- 1/10 supplemento di vedovanza, la rendita per superstiti non viene ridotta.
- 6214 Se ad una rendita di vecchiaia anticipata
- 1/13 succedono rendite per superstiti, queste devono essere ridotte come la rendita di vecchiaia anticipata (art. 57 OAVS, N. 5623). Resta determinante l'importo stabilito per la riduzione della rendita di vecchiaia anticipata. Tuttavia va tenuto presente che:
- 6215 l'importo effettivo della riduzione delle rendite per vedovi, vedove od orfani è pari al loro rapporto percentuale con

la rendita di vecchiaia (80 % per le rendite per vedove e vedovi e 40 % per le rendite per orfani);

- 6216 la somma di tutte le riduzioni non può eccedere l'importo della riduzione della rendita di vecchiaia anticipata. In caso di mutamenti del diritto, come per esempio l'estinzione di una rendita per orfani, l'importo della riduzione per le rendite per superstiti che continuano ad essere versate deve essere ricalcolato.
- Se rendite per figli o per orfani devono essere ridotte per sovrassicurazione (art. 41 LAVS) e art. 38^{bis} LAI), la riduzione va calcolata sulla rendita intera. L'importo della riduzione dovuta all'anticipazione verrà poi detratto dalla rendita ridotta.
- 6218 Qualora una rendita debba essere ridotta ai sensi dell'articolo 21 LPGA, va dapprima dedotto l'importo della riduzione dovuta all'anticipazione.

6.1.5 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

In caso di aumenti generalizzati delle rendite (art. 33^{ter}
LAVS) la rendita ridotta e l'importo della riduzione vengono adattati all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 56 cpv. 4 OAVS).

6.2 Rinvio della rendita di vecchiaia

6.2.1 Definizione e conseguenze del rinvio della rendita

Con il rinvio della rendita il titolare rinuncia a percepire la rendita ordinaria di vecchiaia che gli spetta per un periodo variante da un minimo di un anno a un massimo di cinque. Durante tale periodo il titolare può revocare il rinvio per un certo mese (art. 39 cpv. 1 LAVS).

- Se si tratta di coniugi, entrambi hanno diritto al rinvio della propria rendita. È dunque possibile che l'uno differisca la rendita, l'altro l'anticipi.
- Se il coniuge di una persona che differisce la rendita è anch'egli beneficiario di una rendita, già durante il rinvio la rendita di quest'ultimo è limitata secondo l'articolo 35 LAVS.
- 6304 Il rinvio della rendita implica che il titolare riceverà una rendita ordinaria di vecchiaia maggiorata di un supplemento corrispondente al controvalore attuariale della prestazione non ricevuta durante il periodo di rinvio (RCC 1973 pag. 404).
- Il supplemento consiste in un importo fisso corrispondente ad una percentuale della media delle rendite rinviate e direttamente proporzionale alla durata di rinvio (art. 55^{ter} cpv. 1 OAVS). Tale supplemento percentuale è stabilito secondo la seguente tabella:

Supplemento percentuale per un rinvio di				
anni	e mesi			
	0–2	3–5	6–8	9–11
1	5,2	6,6	8,0	9,4
2	10,8	12,3	13,9	15,5
3	17,1	18,8	20,5	22,2
4	24,0	25,8	27,7	29,6
5	31,5			

6306 Durante la durata del rinvio non possono essere versate rendite per vedove o per vedovi.

6.2.2 Esercizio del diritto al rinvio

6.2.2.1 Forma

- Il beneficiario della rendita deve far valere il diritto al rinvio tramite il modulo «Richiesta di una rendita di vecchiaia» (318.370), rispondendo affermativamente alla domanda della cifra 8.2 sul rinvio. Se questa rubrica non è stata riempita si presume che il beneficiario rinunci al rinvio.
- 6308 Il rinvio può essere fatto valere anche in forma di lettera.
- 6309 La cassa di compensazione competente per ricevere la richiesta di rinvio è la medesima che avrebbe dovuto fissare e versare la rendita all'inizio del periodo di rinvio.

6.2.2.2 Termine

- Il rinvio deve essere fatto valere entro un anno dal riconoscimento del diritto alla rendita (art. 55quater cpv. 1 OAVS). Se tuttavia la rendita è già stata concessa con una decisione passata in giudicato o se pagamenti di rendite sono stati accettati senza opposizione (RCC 1980 pag. 212), l'assicurato non può più richiedere il rinvio.
- Il termine per la richiesta di rinvio è un termine di perenzione e non può mai essere esteso, nemmeno in caso d'ignoranza del diritto. Perciò se un assicurato presenta la sua richiesta solo dopo la scadenza del termine di un anno dal riconoscimento del diritto, non è più possibile differire la rendita. In questo caso la rendita di vecchiaia è fissata secondo le regole generali in vigore e pagata retroattivamente.

6.2.3 Condizioni per il rinvio

6.2.3.1 Principio

- Differibili sono le rendite ordinarie di vecchiaia. Il rinvio investe anche le rispettive rendite complementari e per figli.
- 6313 Sono escluse dal rinvio:
- 6314 le rendite di vecchiaia che subentrano immediatamente ad una rendita d'invalidità (<u>art. 55^{bis} lett. b OAVS</u>),
- 6315 le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grandi invalidi (art. 55^{bis} lett. c OAVS).
- 6316 le rendite di vecchiaia per assicurati facoltativi che hanno percepito assegni assistenziali dell'AVS/AI facoltativa per Svizzeri all'estero fino al raggiungimento dell'età di pensionamento (art. 55^{bis} lett. g OAVS).

6.2.3.2 Condizioni adempiute

6317 Se la richiesta di rinvio può essere accolta, la 1/10 cassa di compensazione mette a disposizione del richiedente il modulo «Revoca del rinvio della rendita di vecchiaia» (318.386).

6.2.3.3 Condizioni non adempiute

6318 Se dall'accertamento risulta che le condizioni di 1/09 diritto non sono realizzate o che non si può concedere il rinvio richiesto, la cassa di compensazione ne informa l'assicurato per il tramite di una decisione impugnabile. Sono applicabili le disposizioni della Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC. Non appena la decisione di rifiuto è passata in giudicato, la cassa di compensazione calcola la rendita secondo le regole generali e la versa all'assicurato retroattivamente all'inizio del diritto.

6.2.4 Inizio e revoca del rinvio

6.2.4.1 Inizio del rinvio

6320 Il rinvio della rendita inizia il primo giorno del mese seguente quello in cui si è raggiunta l'età di pensionamento.

6.2.4.2 Revoca del rinvio

Il rinvio termina con la revoca del rinvio o per legge. Se il rinvio è revocato dopo almeno un anno o se un motivo legale di revoca si verifica dopo questo temine, il supplemento previsto sarà assegnato. Se invece il rinvio è revocato, volontariamente o in seguito al verificarsi di un motivo legale, prima di un anno, subentreranno gli effetti della revoca prematura.

6.2.4.2.1 Revoca volontaria

- É considerata revoca la richiesta scritta di versamento della rendita rinviata da parte dell'avente diritto. La revoca è necessaria anche quando la rendita è stata rinviata per la durata massima legale di cinque anni.
- Il rinvio può essere revocato in qualsiasi momento. Per principio la rendita rinviata è versata dal mese seguente la revoca (art. 55quater cpv. 3 OAVS), a meno che l'avente diritto non abbia esplicitamente richiesto di procrastinare l'inizio dei pagamenti.

6324 La cassa di compensazione verifica inoltre se gli elementi raccolti in occasione della richiesta abbiano subito modifiche ed in particolare se esistano motivi legali di revoca precedenti la revoca volontaria.

6.2.4.2.2 Motivi legali di revoca

- 6325 Il rinvio è revocato per legge:
- 6326 alla morte dell'avente diritto (art. 55^{quater} cpv. 4 OAVS),
- 6327 con la concessione di un assegno per grandi invalidi all'avente diritto (art. 55^{bis} lett. c OAVS),
- alla scadenza del termine massimo di rinvio (5 anni);
 l'avente diritto deve tuttavia revocare esplicitamente il rinvio per ottenere il versamento della rendita (art. 39 cpv. 1 LAVS, art. 55quater cpv. 2 OAVS).
- 6329 La rendita rinviata è versata dal mese seguente la realizzazione del motivo legale di revoca.

6.2.4.2.3 Revoca prematura

6330 Se la rendita è revocata volontariamente prima del termine minimo di un anno o se, nello stesso periodo, si verifica un motivo legale di revoca, il caso viene trattato come se non vi fosse stato alcun rinvio e la rendita di vecchiaia è versata retroattivamente all'inizio del diritto, senza supplemento.

6.2.4.3 Durata del rinvio

La durata del rinvio è compresa nel periodo che va dall'inizio del rinvio all'ultimo giorno del mese precedente quello in cui inizia il versamento della rendita rinviata.

6.2.5 Calcolo della rendita rinviata

6.2.5.1 Principio

6332 L'importo mensile della rendita rinviata consiste nell'importo mensile della rendita non rinviata (importo di base) con l'aggiunta del supplemento di rinvio.

6.2.5.2 Calcolo dell'importo di base

- 6333 L'importo di base corrisponde all'importo mensile della rendita ordinaria di vecchiaia calcolato all'inizio del periodo di rinvio e costantemente adeguato agli aumenti delle rendite. Ciò vale anche per le rendite completive e per figli.
- Se (in seguito a divisione dei redditi, vedovanza) si ha un mutamento delle basi di calcolo, l'importo di base viene rifissato secondo le disposizioni generali di calcolo (N. 5701 segg.) e successivamente adeguato agli aumenti delle rendite.

6.2.5.3 Determinazione del supplemento

6.2.5.3.1 Regola

- 6335 Il supplemento si determina dividendo la somma degli importi mensili delle rendite rinviate per la durata del rinvio (numero di mesi). L'importo così ottenuto va quindi moltiplicato per il tasso d'aumento corrispondente secondo il N. 6305 (art. 55^{ter} cpv. 2 OAVS).
- 6336 È dunque valida la formula seguente:

Somma delle rendite rinviate x Tasso d'aumento

Durata del rinvio (= numero di mesi)

- Se il rinvio comprende anche rendite completive o per figli, queste vengono aggiunte alla somma delle rendite rinviate.
- Se oltre alla rendita principale vengono versate

 1/14 anche rendite completive o per figli, l'importo del supplemento di rinvio viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Per la ripartizione è determinante il rapporto percentuale con la rendita di vecchiaia (rendita di vecchiaia 100 %, rendita completiva 30 %, rendita per figli 40 %). La somma di tutti i supplementi non può eccedere il supplemento di rinvio globale (art. 55ter cpv. 3 OAVS). La ripartizione del supplemento tra tutte le rendite deve essere adequata ad ogni mutamento di diritto alle rendite.
- Nel caso di coniugi il supplemento di rinvio della rendita di vecchiaia viene calcolato separatamente per ciascuno dei due e non è soggetto ad alcun limite massimo.
- Il supplemento delle rendite per orfani ammonta al 40 per cento di quello della rendita di vecchiaia, quello delle rendite vedovili all'80. La somma di tutti i supplementi non può superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia.
- Per determinare il supplemento della rendita rinviata in caso di rendite per figli od orfani ridotte a causa di sovrassicurazione (art. 41 LAVS) e art. 38^{bis} LAI) ci si deve basare sull'importo di base non ridotto. Il supplemento così determinato sarà aggiunto integralmente all'importo di base ridotto.
- 6342 Se una rendita dev'essere ridotta in conformità all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, l'importo di base, unitamente al supplemento, sarà pure ridotto.

6.2.5.3.2 Mutamenti successivi alla revoca del rinvio

6343 Se una persona cui viene versata una rendita di vecchiaia rinviata resta vedova, il relativo supplemento resta invariato.

- Se ad una rendita di vecchiaia rinviata subentra

 1/09 una rendita per superstiti, l'importo di base della rendita
 per superstiti stabilito secondo le disposizioni generali di
 calcolo viene aumentato soltanto di una frazione del supplemento (v. N. 5622) e cioè:
 - dell'80 per cento del supplemento nel caso delle rendite vedovili;
 - del 40 per cento del supplemento nel caso delle rendite per orfani.
- In questi casi la somma dei singoli supplementi non deve superare il supplemento della rendita di vecchiaia sostituita (art. 55^{ter} cpv. 4 OAVS). In caso di mutamenti di diritto, come per esempio l'estinzione di una rendita per orfani, l'ammontare del supplemento delle rendite per superstiti che continuano ad essere versate deve essere ricalcolato.

6.2.5.4 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

In caso di aumenti generali delle rendite (art. 33^{ter} LAVS) sia l'importo di base della rendita che il supplemento di rinvio vengono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 55^{ter} cpv. 5 OAVS).

6.2.6 Pagamento retroattivo

- Per il pagamento retroattivo di rendite rinviate (comprese eventuali rendite per superstiti che subentrassero loro) sono applicabili le disposizioni generali.
- 6348 A questo proposito si deve osservare che il termine di prescrizione di cinque anni decorre:
- 6349 in caso di revoca, dal mese in cui la rendita è stata revocata;

- 6350 in caso di realizzazione di motivi legali di revoca, dal mese in cui è sorto il diritto alla rendita rinviata; sono riservate le prescrizioni particolari sul pagamento retroattivo di rendite d'invalidità;
- in caso di scadenza del termine quinquennale di rinvio, senza che nel frattempo sia avvenuta una revoca o siano intervenuti motivi legali di revoca, dal primo giorno del mese seguente la scadenza del periodo quinquennale.

7. Rendite straordinarie

7.1 Condizioni di diritto alle rendite straordinarie

7.1.1 In generale

- 7001 Il diritto a una rendita straordinaria esiste quando la durata minima di contribuzione necessaria per far sorgere il diritto a una rendita ordinaria non è soddisfatta, ma il beneficiario o il deceduto sono stati assicurati per il medesimo numero di mesi della loro classe d'età.
- Nella prassi non ci saranno dunque più rendite straordinarie di vecchiaia, ma soltanto rendite straordinarie per superstiti (per vedove, per vedovi, per orfani o rendite straordinarie Al con o senza rendite completive e per figli).
- Toos La condizione della durata contributiva completa è soddisfatta quando una persona è stata assicurata ininterrottamente, obbligatoriamente o facoltativamente, dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno d'età all'insorgenza del caso assicurato. Non è invece necessario che la persona abbia soggiornato in Svizzera dalla nascita.
- 7004 Esistono ulteriori condizioni al riguardo di nazionalità, domicilio e dimora.

7.2 Aventi diritto

7.2.1 Rendite straordinarie per superstiti

7005 Il diritto a rendite straordinarie per superstiti di vedove, vedovi e orfani residenti in Svizzera può ormai nascere soltanto se per l'assicurato deceduto il caso assicurato è insorto prima del compimento del 21° anno d'età.

7.2.2 Rendite straordinarie per invalidi

7006 Le rendite straordinarie d'invalidità vengono 1/12 versate a invalidi dalla nascita o dall'infanzia residenti in Svizzera (art. 39 cpv. 2 LAI), cioè a persone invalide dalla nascita o che sono divenute invalide in misura tale da giustificare una rendita prima del 1° dicembre dell'anno successivo al compimento del 22° anno d'età, ma che non hanno acquisito il diritto a una rendita ordinaria.

Le condizioni del diritto ad una rendita straordinaria AI per uno straniero invalido dalla nascita o dall'infanzia non presuppongono quindi che la persona invalida abbia soggiornato in Svizzera dalla nascita. Le condizioni di diritto sono adempite se la persona è entrata in Svizzera prima del 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età. Tuttavia la rendita straordinaria AI può essere versata solo alla fine dell'eventuale periodo d'attesa necessario.

1/04 7.2.3 Rendite straordinarie per figli

Se ha diritto ad una rendita straordinaria
 d'invalidità, il beneficiario può richiedere per i suoi congiunti – sempre che anch'essi dimorino in Svizzera – anche le rendite straordinarie per figli.

7009 soppresso 1/08

DFI UFAS Valide da: 1.1.2003 7010 soppresso 1/04

7.3 Condizioni particolari

7.3.1 Nazionalità

7.3.1.1 Significato per il diritto alla rendita in generale

Hanno diritto a una rendita per superstiti o d'invalidità i cittadini svizzeri (art. 42 cpv. 1 LAVS e art. 39 cpv. 1 LAI) e gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi a cui è stato espressamente riconosciuto questo diritto tramite un accordo internazionale o il DRif (v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).

1/15 7.3.1.2 Situazione particolare di stranieri invalidi aventi diritto a provvedimenti d'integrazione prima del compimento dei 20 anni

- 7102 Hanno diritto ad una rendita straordinaria dell'Al anche gli stranieri invalidi che da bambini hanno realizzato le condizioni assicurative per l'ottenimento di provvedimenti d'integrazione e che hanno o avrebbero potuto beneficiare di queste prestazioni dell'assicurazione invalidità fino al compimento dei 20 anni (v. art. 39 cpv. 3 LAI; DTF 140 V 246).
- 7103 Perciò uno straniero invalido dalla nascita o dall'infanzia 1/15 può richiedere una rendita straordinaria d'invalidità subito dopo aver compiuto i 20 anni, se fino a quel momento ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare di provvedimenti d'integrazione perché egli stesso e i suoi genitori soddisfacevano le condizioni dell'articolo 9 capoverso 3 LAI.
- 7104 Queste persone non hanno invece diritto a una rendita 1/15 straordinaria d'invalidità quando, immediatamente prima di compiere i 20 anni, non hanno potuto richiedere prestazioni in natura, sia perché non erano invalide secondo la

legge sia perché non realizzavano le condizioni assicurative. Con riserva di una regolamentazione basata su convenzioni internazionali, non possono richiedere una rendita straordinaria neppure quegli stranieri la cui invalidità ha raggiunto un grado tale da giustificare l'assegnazione di una rendita solo dopo il compimento dei 18 anni, anche se hanno potuto beneficiare una volta, anteriormente, di provvedimenti d'integrazione dell'Al.

7.3.1.3 Nazionalità determinante

- 7105 È determinante esclusivamente la nazionalità dell'avente diritto all'insorgere del caso d'assicurazione. È quindi determinante:
- 7106 la nazionalità della vedova o del vedovo e degli orfani, in caso di rendite per superstiti;
- 7107 la nazionalità del beneficiario della rendita
 1/08 principale, in caso di rendite completive dell'AVS e rendite per figli.

7.3.2 Domicilio e dimora

7.3.2.1 Domicilio

- Per principio hanno diritto alle rendite straordinarie per superstiti o d'invalidità solo le persone domiciliate in Svizzera. È determinante il domicilio civile ai sensi degli articoli 23 segg. CC (art. 13 LPGA). Si vedano anche i N. 7014–7018 e i N. 9001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del Tribunale federale 9C_446/2013 e 9C_469/2013.
- 7109 Le persone residenti in Svizzera che hanno il fulcro dei propri interessi all'estero non possono essere considerate come domiciliate in Svizzera. Se solamente l'invalidità ha

condizionato la scelta della residenza in Svizzera non si può generalmente ammettere che il fulcro degli interessi del richiedente si trovi in Svizzera (RCC 1980 pag. 120).

- 7110 La condizione di domicilio in Svizzera dev'essere soddisfatta personalmente dal richiedente (art. 42 cpv. 2 LAVS). Se, oltre alla rendita d'invalidità, vengono versate anche rendite per figli, anche i figli devono soddisfare la condizione di domicilio. In caso di rendite per superstiti questa condizione dev'essere realizzata personalmente dalla vedova o dal vedovo e da ogni orfano. Si vedano anche i N. 7014–7018 e i N. 9001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del Tribunale federale 9C_446/2013 e 9C_469/2013.
- 7111 Se la persona che riscuote una rendita straordinaria per 1/15 superstiti o d'invalidità trasferisce il proprio domicilio civile dalla Svizzera all'estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui è stato trasferito il domicilio. Si vedano anche i N. 7014–7018 e i N. 9001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del Tribunale federale 9C_446/2013 e 9C_469/2013.

7.3.2.2 Dimora

7112 I beneficiari di una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità in linea di massima non devono soltanto avere il loro domicilio civile in Svizzera, ma anche risiedervi effettivamente. Brevi soggiorni all'estero per motivi validi quali vacanze, visite, cure, formazione o affari non interrompono il diritto alla rendita. Se questo soggiorno all'estero si prolunga per un tempo più lungo, in seguito a determinate circostanze impreviste (tuttavia per un anno al massimo), la rendita continua ad essere assegnata, purché il titolare, oltre al suo domicilio, conservi in Svizzera anche il centro dei suoi interessi. Il termine massimo di un anno può essere sfruttato completamente solo se esistono motivi plausibili che lo giustifichino (RCC 1986 pag. 428). Si vedano anche

- i N. 7014–7018 e i N. 9001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del Tribunale federale 9C_446/2013 e 9C_469/2013.
- 7113 Se invece il soggiorno all'estero, anche se dovuto a uno 1/15 dei motivi sopraccitati e previsto per un tempo limitato, dura più di un anno, in linea di massima il diritto alla rendita si estingue. Si vedano anche i N. 7014–7018 e i N. 9001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del Tribunale federale 9C_446/2013 e 9C_469/2013.
- 7114 In casi eccezionali il beneficiario di una rendita straordinaria può continuare ad essere tale anche se il suo soggiorno
 all'estero dura più di un anno, a condizione che conservi il
 proprio domicilio in Svizzera e che il centro dei propri interessi continui a trovarsi nel nostro Paese. Ciò si verifica
- 7115 se per motivi gravi e imprevedibili (p. es. malattia, infortunio ecc.) un soggiorno che avrebbe dovuto avere breve durata dev'essere prolungato per oltre un anno, o
- 7116 se motivi imperativi (misure d'assistenza, formazione professionale, cure mediche ecc.) lasciano prevedere fin dall'inizio la necessità di un soggiorno di oltre un anno (RCC 1986 pag. 428).
- 7117 Ogni assicurato deve soddisfare personalmente la 1/15 condizione del domicilio in Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS): in caso di rendite per figli, quindi, anche i figli; in caso di rendite per superstiti la vedova (o il vedovo) ed ogni orfano. Si vedano anche i N. 7014–7018 e i N. 9001 segg. CIBIL relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le sentenze del Tribunale federale 9C_446/2013 e 9C_469/2013.

7.3.2.3 Durata minima di dimora

- 7118 I cittadini svizzeri possono richiedere una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità indipendentemente da una durata minima di dimora in Svizzera.
- 7119 Invece le convenzioni internazionali o le disposizioni di diritto interno basate su di esse che prevedono l'assegnazione di rendite straordinarie a cittadini stranieri subordinano questo diritto ad una durata minima di dimora che varia secondo il genere della rendita in questione (v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).

7.3.2.4 Regolamentazione speciale applicabile a determinate categorie di Svizzeri all'estero

- 7120 I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che, conformemente a trattati bilaterali o al diritto delle genti, risultano esclusi dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di residenza sono equiparati ai coniugi dei cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.
- 7121 Questo riguarda in particolare:
 - i coniugi di membri del personale diplomatico e consolare svizzero;
 - i coniugi di dipendenti di imprese svizzere pubbliche o private che esercitano la loro attività all'estero;
 - i coniugi di frontalieri svizzeri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e sono domiciliati all'estero.
- 7122 Queste categorie di coniugi residenti all'estero di cittadini svizzeri possono richiedere la rendita straordinaria d'invalidità. Tuttavia, il diritto alla rendita straordinaria d'invalidità è applicabile soltanto finché l'altro coniuge (anch'egli all'estero) resta affiliato all'assicurazione obbligatoria.

7.4 Importo delle rendite

7.4.1 Importo delle rendite straordinarie per superstiti

7201 L'importo mensile delle rendite straordinarie per superstiti corrisponde all'importo minimo delle relative rendite complete (art. 43 cpv. 1 LAVS) e può essere desunto dalle Tabelle delle rendite.

7.4.2 Importo delle rendite straordinarie d'invalidità

- Le rendite per invalidi dalla nascita o dall'infanzia
 ammontano al 133 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete (art. 40 cpv. 3 LAI). Ciò è applicabile anche alle rendite per figli nonché nei casi in cui ad una rendita AI subentra una rendita AVS. L'importo delle rendite è deducibile dalle relative Tabelle.
- 7202. Se una persona diventa invalida dopo il1 1° dicembre dell'anno seguente quello del
- 1/12 compimento del 20° anno di età, ma prima del 1° dicembre dell'anno seguente il compimento del 22° anno di età, e la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta (pur essendo stata assicurata per lo stesso numero di mesi o di anni della sua classe di età), la rendita d'invalidità straordinaria è pari solo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (art. 40 cpv. 1 LAI).
- Se una rendita straordinaria per invalidi dalla nascita o dall'infanzia è stata soppressa a causa della diminuzione del grado d'invalidità e in seguito, entro tre anni, l'incapacità di lavoro causata dalla stessa affezione raggiunge di nuovo un grado tale da giustificare il diritto alla rendita (art. 29^{bis} OAI), la rendita soppressa dev'essere riassegnata (adeguata agli aumenti eventualmente intervenuti), a condizione che ciò si riveli più favorevole per l'assicurato che non un nuovo calcolo della rendita secondo le regole generali.

7.5 Riduzione delle rendite straordinarie

Le disposizioni di cui al N. 5679 sulla riduzione
 della rendita d'invalidità quando questa sia stata colpevolmente causata dall'assicurato sono applicabili anche alle rendite straordinarie.

1/12 8. Assegni per grandi invalidi per maggiorenni⁴ e contributo per l'assistenza

8.1 Assegno per grandi invalidi dell'AVS

8.1.1 In generale

- 8001 Con riserva del N. 8004 hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS i beneficiari di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari domiciliati in Svizzera che:
- hanno presentato una grande invalidità di grado
 1/11 elevato, medio o lieve ininterrottamente durante un anno e continuano ad essere grandi invalidi per lo meno di grado lieve; oppure
- 8003 hanno percepito un assegno per grandi invalidi dell'Al fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia (v. CIGI).
- Le persone che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell'AVS (art. 66 cpv. 3 LPGA). Invece l'assicuratore contro gli infortuni che versa un assegno per grandi invalidi dell'assicura-

_

⁴ Nelle presenti direttive, per «assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI» si intendono gli assegni per grandi invalidi per adulti o maggiorenni secondo le disposizioni della 4ª revisione AI. Alla decisione e al versamento degli assegni per grandi invalidi per minorenni (in precedenza «sussidi di assistenza») si applica un'altra procedura.

zione obbligatoria contro gli infortuni può richiedere il versamento dell'importo in questione. Per quanto riguarda la procedura è applicabile l'AGI.

Le persone che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell'AVS (art. 66 cpv. 3 LPGA). Se il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare fa valere un peggioramento della grande invalidità che non ha nessuna relazione con l'evento assicurato verificatosi durante il servizio militare, la pratica deve essere trasmessa all'UFAS.

8.1.2 Condizioni di diritto

8.1.2.1 Domicilio e dimora

Solo le persone domiciliate in Svizzera hanno diritto all'assegno per grandi invalidi. Inoltre si deve effettivamente dimorare in Svizzera. Nel caso di brevi soggiorni all'estero sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 7112 e 7114.

8.1.2.2 Grande invalidità

- 8.1.2.2.1 Inizio del diritto durante l'assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari
- In linea di principio l'assegno per grandi invalidi
 1/11 dell'AVS può essere concesso solo quando il richiedente
 presenta almeno una grande invalidità di grado lieve
 (art. 43^{bis} cpv. 1 LAVS), secondo le constatazioni dell'ufficio
 AI.
- 8007. Il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado1 lieve sussiste solo se il grande invalido

- 1/11 riceve cure a domicilio. Esso decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43^{bis} cpv. 1^{bis} LAVS).
- 8007. Si considera istituto qualsiasi struttura riconosciuta
 - 2 tale da un Cantone o che dispone di
- 1/11 un'autorizzazione d'esercizio cantonale (<u>art. 66^{bis} cpv. 3 OAVS</u>, <u>art. 25a OPC-AVS/AI</u>).
- 8008 L'ufficio AI determina il grado di grande invalidità in 1/04 base alla CIGI.
- La concessione dell'assegno per grandi invalidi
 1/11 dell'AVS può essere presa in considerazione se una
 grande invalidità di grado per lo meno lieve è durata almeno un anno senza interruzione. Trascorso questo periodo è irrilevante sapere per quanto tempo ancora questa
 grande invalidità continuerà ad esistere.
- 8010 La data di scadenza del periodo d'attesa di un anno, rispettivamente dell'inizio del diritto alla prestazione, è fissata dall'ufficio AI.

8.1.2.2.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'Al in quello dell'AVS

- 1/15 A casa
- 8011 A condizione che la grande invalidità continui ad
- esistere, per gli aventi diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari che vivono a casa l'assegno per grandi invalidi dell'Al sarà commutato in un assegno dell'AVS almeno d'identico importo (art. 43^{bis} cpv. 4 LAVS, N. 8123 CIGI). Questa garanzia dei diritti acquisiti vale anche nei casi in cui, dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o alle prestazioni complementari, un assegno per grandi invalidi dell'Al è versato retroattivamente entro i limiti di prescrizione previsti nell'articolo 48 capoverso 1 LAI o quando l'applicazione delle regole in materia di prescrizione implica il rinvio dell'assegnazione a un momento in cui l'interessato ha già superato il limite d'età.

- 1/15 In istituto
- 8011. In caso di commutazione di un assegno per grandi invalidi 1 dell'Al per una grande invalidità di grado lieve che era stato
- 1/15 fissato secondo gli importi per gli assicurati che vivono in istituto, l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS (tipo di prestazione 94) resta invariato, a garanzia dei diritti acquisiti (art. 43^{bis} cpv. 4 LAVS).
- 8011. In caso di commutazione di un assegno per grandi
 - 2 invalidi dell'Al per una grande invalidità di grado medio ed elevato che era stato fissato secondo gli
- 1/15 importi per gli assicurati che vivono in istituto (v. N. 8119), l'assegno per grandi invalidi dell'AVS è aumentato dell'importo corrispondente secondo l'articolo 43^{bis} capoverso 3 LAVS.

8.1.2.3 Assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

- L'assegno per grandi invalidi dell'AVS può essere concesso solo contemporaneamente a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari (art. 43^{bis} cpv. 1 LAVS).
- 8013 L'assegno per grandi invalidi può essere concesso anche durante il periodo di anticipazione della rendita, ma non se l'avente diritto ha chiesto il rinvio della rendita di vecchiaia.

8.1.3 Nascita ed estinzione del diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS

8.1.3.1 Nascita del diritto

8.1.3.1.1 Durante il periodo di assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

- 8014 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS
 1/11 nasce dal primo giorno del mese in cui scade il periodo d'attesa di un anno almeno durante il quale il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha presentato ininterrottamente una grande invalidità di grado lieve e se tutte le altre condizioni a riguardo sono adempiute.
- Per quanto riguarda la nascita del diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato nei casi in cui il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari è stato titolare fino a quel momento di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato (garanzia dei diritti acquisiti), si applicano per analogia le regole determinanti sulla modifica del grado d'invalidità e sulla procedura di revisione nell'Al (in propo-
- 8016 La data d'inizio del diritto alle prestazioni è fissata dal competente ufficio AI in funzione del grado di grande invalidità determinante nei singoli casi.

sito v. N. 8125, 8127 e 8127.1 CIGI).

8.1.3.1.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'Al in quello dell'AVS

L'assegno per grandi invalidi dell'Al è commutato in un corrispondente assegno per grandi invalidi dell'AVS al momento della nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari.

8.1.3.1.3 Trasferimento del domicilio in Svizzera

8018 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS inizia il primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il trasferimento di domicilio e di dimora in Svizzera, purché siano realizzate le condizioni di grande invalidità e quelle poste per l'assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari.

8.1.3.1.4 Richiesta tardiva

Le disposizioni del capitolo 10.5.1 relative ai pagamenti 1/15 retroattivi di assegni per grandi invalidi dell'AVS sono applicabili per analogia sia per quanto riguarda l'inizio del pagamento che per il pagamento retroattivo.

8.1.3.2 Estinzione del diritto

8.1.3.2.1 Data

- Se l'avente diritto non presenta più una grande
 1/11 invalidità di grado almeno lieve, il diritto a un assegno per
 grandi invalidi si estingue. In questi casi il diritto si estingue
 il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della
 decisione di soppressione.
- Se prima dell'ottenimento dell'assegno per grandi invalidi in seguito a una grande invalidità di grado almeno medio, sulla base della garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 43^{bis} capoverso 4 LAVS, l'avente diritto percepiva già un assegno per grandi invalidi dell'AVS e se il grado della grande invalidità è diminuito, l'assegno deve essere ridotto di conseguenza o soppresso (v. N. 8130 CIGI). Se l'assegno per grandi invalidi deve essere completamente soppresso, il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione di soppressione.

- 8022 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS si estingue inoltre:
- 8023 alla fine del mese in cui l'avente diritto muore;
- 8024 alla fine del mese in cui le condizioni di diritto per le prestazioni complementari non sono più soddisfatte;
- alla fine del mese in cui l'avente diritto ha trasferito il domicilio o la dimora all'estero (per quanto riguarda il domicilio e la dimora sono applicabili per analogia le disposizioni della parte settima relative alle rendite straordinarie);
- 8026 alla fine del mese che precede quello a partire dal quale l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS non è più versato poiché deve essere trasferito all'assicuratore contro gli infortuni a causa della riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
- 8026. Il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS
 1 è soppresso per ogni mese civile intero trascorso
 1/13 in uno stabilimento ospedaliero (art. 67 cpv. 2 LPGA).
- 8026. Il diritto all'assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS (senza garanzia dei diritti acquisiti dell'AI, tipo di prestazione 89) decade nel momento in cui l'assicurato entra in un istituto (art. 43^{bis} cpv. 1^{bis} LAVS). Sono applicabili

8.1.3.2.2 Competenza dell'ufficio Al

le disposizioni del N. 8003.1 CIGI.

L'ufficio AI stabilisce la data a partire da cui
 1/04 l'interessato non presenta più una grande invalidità che dà diritto a un assegno, la data e le dimensioni del cambiamento del grado della grande invalidità nonché la data del cambiamento del luogo di dimora (istituto o abitazione) nei casi di garanzia dei diritti acquisiti.

8.1.4 Calcolo dell'assegno per grandi invalidi

8028 Gli importi mensili degli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI figurano nelle tabelle delle rendite.

8.2 Assegno per grandi invalidi dell'Al

8.2.1 Competenza degli uffici Al

8101 Gli uffici Al sono competenti per l'accertamento di tutte le condizioni di diritto relative all'assegno per grandi invalidi dell'Al (CPAI).

8.2.2 Diritto

- 8102 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al esiste (a condizione che non si possa esigere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) se la persona invalida presenta una grande invalidità di grado almeno esiguo e soddisfa le altre condizioni di diritto.
- Le persone invalide che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell'Al. L'assicuratore contro gli infortuni che versa un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni può richiedere, invece, il versamento dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'Al non versato. Per quanto riguarda la procedura è applicabile l'AGI.
- Le persone invalide che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare non hanno diritto alla prestazione corrispondente dell'AI.

8.2.3 Condizioni di diritto

8.2.3.1 Principio

- Hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al le persone invalide domiciliate in Svizzera. L'assegnazione di tale prestazione è per principio indipendente dall'adempimento di una determinata durata minima contributiva o di domicilio.
- 8106 Il diritto non dipende dal grado d'invalidità di una persona. In linea di principio quindi anche un grande invalido il cui grado d'invalidità sia inferiore al 40 per cento e dunque insufficiente per una rendita Al può aver diritto ad un assegno per grandi invalidi.

8.2.3.2 Eccezione

- Per i cittadini stranieri esistono tuttavia condizioni di durata minima contributiva e di domicilio. Gli stranieri maggiorenni invalidi possono richiedere un assegno per grandi invalidi dell'Al solo se, all'insorgere dell'evento assicurato che ha causato la grande invalidità:
- 8108 hanno versato contributi all'assicurazione almeno per un anno completo; o
- 8109 sono domiciliati ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni; in tal caso la condizione posta al N. 8108 viene a cadere.
- Queste prescrizioni particolari possono essere attenuate o soppresse da convenzioni internazionali o da disposizioni speciali di diritto interno applicabili a determinate categorie di persone (rifugiati, apolidi; v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).

8.2.3.3 Domicilio e dimora

Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi dell'Al solo le persone domiciliate in Svizzera. Oltre al domicilio si richiede anche l'effettiva dimora in Svizzera. Per brevi soggiorni all'estero sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 7112 e 7114.

8.2.4 Età minima e massima

- 8112 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al nasce al più presto il primo giorno del mese seguente il compimento del 18° anno di età.
- 8113 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al non può più essere riconosciuto se la grande invalidità si manifesta posteriormente alla fine del mese in cui la persona invalida ha raggiunto l'età di pensionamento. In casi simili si deve comunque accertare se esista il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS.

8.2.5 Grande invalidità e grado di grande invalidità

8.2.5.1 Grande invalidità

Si ha diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'Al quando l'ufficio Al constata una grande invalidità di grado almeno esiguo in una persona che non abbia ancora raggiunto l'età di pensionamento.

8.2.5.2 Grado di grande invalidità

8115 Gli assegni per grandi invalidi dell'Al sono differenziati secondo tre gradi di grande invalidità: esiguo, medio ed elevato. Il grado di grande invalidità è determinato dall'ufficio Al competente.

8.2.6 Nascita ed estinzione del diritto all'assegno per grandi invalidi dell'Al

8.2.6.1 Nascita del diritto

8116 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al nasce dal primo giorno del mese in cui la persona invalida è colpita da una grande invalidità almeno di grado esiguo purché tutte le altre condizioni poste per l'ottenimento di questa prestazione sono adempiute. L'inizio del diritto è fissato dall'ufficio Al.

8.2.6.2 Richiesta tardiva

Le disposizioni del capitolo 10.5.2 relative ai pagamenti retroattivi di assegni per grandi invalidi dell'Al sono applicabili per analogia sia per quanto riguarda l'inizio del pagamento che per il pagamento retroattivo.

8.2.6.3 Estinzione del diritto

8118 L'ufficio Al stabilisce il momento in cui la grande invalidità non è più tale da motivare una prestazione.

8.2.7 Calcolo dell'assegno per grandi invalidi dell'Al

L'assegno per grandi invalidi per assicurati che, a causa di un danno alla salute, vivono a casa e necessitano in modo duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è calcolato in base all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS, ovvero l'80 per cento in caso di grande invalidità di grado elevato, il 50 per cento in caso di grande invalidità di grado medio e il 20 per cento in caso di

grande invalidità di grado lieve. L'assegno per grandi invalidi per gli assicurati che vivono in istituto (art. 35^{ter} OAI) corrisponde a un quarto delle percentuali summenzionate. Gli importi mensili degli assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AVS figurano nelle tabelle delle rendite.

8.3 Contributo per l'assistenza

8.3.1 In generale

- 8120 I disabili che vivono a casa e
- 1/12 assumono assistenti per la gestione dei problemi quotidiani possono richiedere un contributo per l'assistenza.
- 8121 Il contributo per l'assistenza è stabilito dall'ufficio Al
- 1/12 competente e versato dall'UCC (v. CPPI).
- 8122 Le richieste e le domande inerenti al contributo per
- 1/12 l'assistenza vanno inoltrate all'ufficio Al competente.

8.3.2 Contributo per l'assistenza nell'Al

- 8123 Hanno diritto a un contributo per l'assistenza dell'Al
- 1/12 gli assicurati che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI e vivono a casa propria (art. 42^{quater} cpv. 1 LAI). Per i dettagli sulle condizioni di diritto e l'entità delle prestazioni si rimanda alla CCA.

8.3.3 Contributo per l'assistenza nell'AVS

- 8124 Per i beneficiari di rendite di vecchiaia non nasce
- 1/12 alcun nuovo diritto a un contributo per l'assistenza.
- 8125 Le persone che hanno beneficiato di un contributo
- 1/12 per l'assistenza dell'Al fino al momento in cui hanno raggiunto l'età di pensionamento o hanno fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata continuano a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (art. 43^{ter} LAVS). Per le condizioni di diritto e il calcolo si rimanda alla CCA.

8126 Per le decisioni relative al contributo per

1/12 l'assistenza per le persone in età AVS è competente la cassa di compensazione cantonale del Cantone di domicilio dell'assicurato. Tuttavia, è l'ufficio AI ad eseguire gli accertamenti ed emanare la decisione in nome della suddetta cassa. Questa procedura si applica anche in caso di opposizione. Sono applicabili per analogia i N. 1011, 1017 e 1019 CMAV.

9. Decisione e fissazione del termine

9.1 In generale

- 9001 Tutte le rendite dell'AVS o dell'AI e tutti gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono attribuiti con una decisione. Questa regola è applicata anche se viene riconosciuta una rendita di tipo o importo differente oppure un assegno per grandi invalidi di importo differente, se una rendita già assegnata o un assegno per grandi invalidi è rettificato oppure se rinasce il diritto a una rendita estinta (come p. es. rendita per figli, rendita per vedove o per vedovi, rendita per orfani).
- 9002 Le decisioni sulle rendite e sugli assegni per grandi 1/14 invalidi dell'AI sono emanate e inviate dalle casse di compensazione, che a tale scopo utilizzano l'intestazione e la firma nonché la parte di decisione dei competenti uffici AI (v. N. 3049 CPAI). Restano riservati i casi in cui gli uffici AI decidono direttamente (v. CPAI).
- 9003 L'adeguamento della rendita all'evoluzione dei prezzi e dei salari sarà notificato all'avente diritto sotto forma di decisione solo su domanda scritta (art. 51^{quater} OAVS).

9.2 Contenuto della decisione

- 9004 La decisione deve contenere i seguenti elementi:
- 9005 intestazione ufficiale dell'AVS/AI svizzere;
- 9006 nome e recapito postale della cassa di compensazione o dell'ufficio AI che emana la decisione;
- 9007 nome e indirizzo del destinatario dell'originale della decisione;
- 9008 data della decisione;
- 9009 data dell'inizio del diritto alla prestazione e se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo – data dell'estinzione di tale diritto;
- 9010 dati relativi alla prestazione: la decisione deve 1/12 precisare se si tratta di:
 - prestazioni dell'AVS o dell'AI,
 - rendite ordinarie o straordinarie e prestazioni transitorie oppure assegni per grandi invalidi,
 - rendite intere, tre quarti di rendita, mezze rendite, quarti di rendita o prestazioni transitorie (trattandosi di rendite dell'Al e prestazioni transitorie);
- 9011 dati relativi al beneficiario (cognome, nome,
- 1/14 numero d'assicurato), al genere della rendita (denominazione legale) e all'importo della rendita/prestazione transitoria o dell'assegno per grandi invalidi;
- 9012 esistenza o meno di un limite massimo per l'importo della rendita;
- 9013 menzione esplicita, se del caso, dell'anticipazione o del rinvio della rendita (in caso di anticipazione: precisazione del tasso di riduzione; in caso di rinvio: precisazione del supplemento per il rinvio);

- 9013. per le rendite vedovili, indicazione
 - 1 dell'estinzione del diritto in caso di nuovo
 - 1/14 matrimonio o unione domestica registrata. Per le rendite per vedovi e le rendite per vedove limitate nel tempo, va inoltre indicato che il diritto si estingue al più tardi al compimento del 18° anno dell'ultimo figlio;
- 9013. per le rendite per orfani o per figli, indicazione
 - 2 dell'estinzione del diritto al compimento del
 - 1/14 18° anno del figlio o, se ancora in formazione a quella data, alla conclusione della formazione, ma al più tardi al compimento del 25° anno;
- 9013. per le rendite di vecchiaia e d'invalidità con
 - 3 supplemento di vedovanza, indicazione della
 - 1/14 soppressione del supplemento in caso di nuovo matrimonio o unione domestica registrata;
- 9014 indicazione dei primi 20 giorni del mese come termine entro il quale sarà versata la rendita (a meno che si tratti esclusivamente di un pagamento retroattivo);
- 9015 indirizzo di pagamento (conto postale o bancario, domicilio o terzo destinatario);
- 9016 indicazione dei mezzi d'impugnazione;
- 9017 indicazione dell'obbligo d'informare;
- 9018 indicazione della trattenuta dell'imposta alla fonte e della possibilità di richiedere al fisco una decisione relativa alla consistenza e all'ampiezza dell'obbligo fiscale.
- 9019 A seconda delle circostanze, nel singolo caso sono necessari inoltre i seguenti dati:
- 9020 in caso di versamento di rendite ordinarie:
- 9021 elenco preciso dei periodi di contribuzione compiuti;

9022	 durata di contribuzione (anni e mesi) determinante per stabilire il reddito annuo medio;
9023	 reddito annuo medio determinante;
9024	 anni d'assistenza e d'educazione presi in considera- zione;
9025	 scala delle rendite applicabile;
9026	 in caso di rendite d'invalidità, il grado d'invalidità stabilito in per cento dall'ufficio AI competente;
9027	 in caso di assegni per grandi invalidi, il grado della grande invalidità (esiguo, medio o elevato) stabilito dall'ufficio AI competente;
9028	a seconda delle circostanze:
9029	 conteggio relativo al pagamento retroattivo e alla com- pensazione;
9030	motivazione delle riduzioni;
9031	 conteggio relativo all'imposta alla fonte;
9032	 indicazione delle disposizioni speciali applicate al caso particolare;
9033	 indicazione che l'attuale decisione ne sostituisce una precedente;
9034	 indicazione dei destinatari delle copie della decisione;
9035	 menzione che il coniuge che non esercita un'attività lu- crativa e che non ha ancora diritto a una rendita dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'altro coniuge è di regola soggetto all'obbligo contri- butivo se il coniuge che ha diritto a una rendita non

versa più il contributo minimo doppio (art. 3 cpv. 3 LAVS) quale persona esercitante un'attività lucrativa;

9036 – breve motivazione e conteggio degli interessi di mora dovuti.

9.3 Forma della decisione

9.3.1 In generale

- 9101 Le casse di compensazione redigono le decisioni utilizzando l'elaborazione elettronica dei dati.
- 9102 La decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.
- 9103 Per quanto riguarda l'indicazione dei mezzi
- 1/09 d'impugnazione vanno applicate le disposizioni della Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC.
- 9104 Se si tratta dell'indicazione dell'obbligo d'informare, il testo deve avere il seguente tenore:
- 9105 «Le persone aventi diritto a prestazioni devono annunciare immediatamente alla cassa di compensazione qualsiasi cambiamento di situazione che possa causare la soppressione, la diminuzione o l'aumento delle prestazioni assegnate nonché tutti i cambiamenti d'indirizzo. Ciò è soprattutto necessario in caso di:
- 9106 soggiorno all'estero che duri più di tre mesi o trasferimento del domicilio all'estero:
- 9107 decesso e cambiamenti dello stato civile
 1/14 (matrimonio o unione domestica registrata, divorzio) e del rapporto di affiliazione anche se è già stata fatta una comunicazione ad altri uffici amministrativi;

- 9108 interruzione o cessazione della formazione dei figli per i quali si ricevono prestazioni dopo il 18° anno di età;
- 9109 cambiamenti del reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, della capacità lavorativa e dello stato di salute se sono stati assegnati rendite AI o assegni per grandi invalidi;
- 9110 rinnovata comunione domestica di coniugi o
 1/14 partner registrati separati mediante disposizione del giudice, le cui rendite non sono più sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione di un limite massimo».

9.3.2 Decisione singola e decisione comune

- 9111 Si deve di regola notificare una decisione singola per ogni rendita e per ogni assegno per grandi invalidi.
- 9112 Se per lo stesso evento assicurato viene riconosciuto il diritto a più rendite, queste possono essere assegnate con una decisione comune, purché ci sia concordanza assoluta tra la legittimazione a ricevere una rendita, il pagamento della stessa e le basi di calcolo.

9.3.3 Decisione in casi speciali

9.3.3.1 Pagamento retroattivo

- 9113 Se l'importo di una prestazione assegnata con effetto retroattivo è modificato in seguito ad un adeguamento generale delle rendite, gli importi della rendita devono essere indicati separatamente per ogni periodo.
- 9114 Le casse di compensazione possono indicare i diversi importi delle rendite in un'unica decisione (citandone le date di validità) oppure emanare una decisione per ogni periodo.

9.3.3.2 Sospensione della rendita d'invalidità durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento

- 2015 La sospensione della rendita deve essere resa nota all'avente diritto a prestazioni mediante una decisione impugnabile, precisando che un'eventuale opposizione non avrà effetto sospensivo. Se la rendita non è ancora stata assegnata lo si farà tramite una decisione che conterrà anche il provvedimento di sospensione (per quanto riguarda la procedura relativa alla nascita del primo diritto a una rendita durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un altro provvedimento, v. CIGI). Se invece la rendita è già in corso la decisione di sospensione verrà comunicata sotto forma di lettera.
- 9116 La revoca della sospensione deve essere notificata, a scelta, con una decisione propriamente detta o con una decisione sotto forma di lettera; la revoca della sospensione deve essere esplicitamente menzionata. Se nel frattempo, cioè dal momento in cui è avvenuta la sospensione, l'importo della rendita ha subito modifiche a causa di un adeguamento generale delle rendite o della ripartizione del reddito, la decisione non potrà più essere notificata sotto forma di una semplice lettera.

9.4 Revisione della rendita Al o dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'Al

9201 Se una rendita AI o un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono stati oggetto di una revisione da parte dell'ufficio AI occorre procedere nel modo seguente, a seconda del risultato.

9.4.1 Diritto immutato

9202 Se, in base alle indicazioni contenute nella comunicazione della deliberazione, si deve emanare una decisione anche

se il diritto è immutato, questa deve rivestire la forma di lettera.

9203 Una modifica del grado d'invalidità deve sempre essere annunciata anche al registro centrale delle rendite, sia per quanto riguarda la rendita principale che le rendite completive e per figli.

9204 soppresso 1/17

9.4.2 Estinzione del diritto

- Se il diritto alla rendita AI o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI si estingue completamente, si deve notificare in una decisione redatta in forma di lettera e contenente un'esposizione dei motivi sufficiente e comprensibile nonché l'indicazione dei mezzi d'impugnazione che il diritto si estingue o si è estinto alla fine del mese corrispondente. Se la comunicazione della deliberazione dell'ufficio AI non contiene menzioni di altro tenore, i pagamenti sono sospesi alla fine del mese seguente quello in cui è stata notificata la decisione.
- L'estinzione del diritto a prestazioni soggette
 all'imposta alla fonte deve essere inoltre comunicata in maniera appropriata all'autorità fiscale competente (N. 33 CIF).
- 9207 In caso di soppressione retroattiva del diritto alla prestazione (art. 88^{bis} cpv. 2 lett. b OAI) nella decisione si può regolare anche il rimborso.

9.4.3 Modifica del diritto

9208 Se il diritto alla rendita dell'Al o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'Al viene modificato, la nuova prestazione è assegnata mediante una nuova decisione.

- 9209 Se viene assegnata una rendita o un assegno per grandi invalidi superiore rispetto alla prestazione ricevuta finora (p. es. una rendita intera invece di una mezza rendita dell'AI), una motivazione particolare diventa generalmente superflua.
- 9210 In caso di riduzione della rendita o dell'assegno per 1/04 grandi invalidi (p. es. un assegno per grandi invalidi di grado esiguo invece di uno di grado medio) o di adeguamento dell'importo di quest'ultimo in seguito al cambiamento del luogo di dimora (istituto o abitazione), la motivazione ai sensi della comunicazione della deliberazione dell'ufficio AI deve essere indicata nella decisione.
- 9211 Se la comunicazione della deliberazione dell'ufficio AI non contiene indicazioni particolari, il diritto alla prestazione *ridotta* è riconosciuto dal primo giorno del secondo mese che segue quello in cui è stata notificata la decisione. Il diritto a una prestazione *aumentata* è invece, di regola, riconosciuto dal primo giorno del mese che segue quello in cui è stata notificata la decisione.
- 9212 In caso di riduzione retroattiva della prestazione, anche il rimborso può essere regolato nella stessa decisione.
- 9212. Se le prestazioni sono assoggettate all'imposta alla fonte, l'autorità fiscale deve effettuare una comunicazione in caso di aumento da ¼, ½ o ¾ di rendita a una rendita intera o di riduzione da una rendita intera a ¼, ½ o ¾ di rendita. Al riguardo va seguita la procedura di cui al N. 28 CIF.

9.5 Correzione della decisione

9.5.1 Modifica dell'importo della rendita

9213 Se, dopo aver emanato la decisione, si constata che all'avente diritto alle prestazioni è stata assegnata una rendita sbagliata (p. es. una rendita per superstiti invece di una rendita intera d'invalidità) o un importo errato della

prestazione oppure se alla rendita singola deve essere fissato o soppresso un limite massimo, si deve emanare una nuova decisione contenente l'annotazione «Sostituisce la decisione del ...» affinché si possa metterla in relazione con la decisione antecedente.

9214 In caso di rendite per figli e per orfani, i cui importi subiscono modifiche in seguito all'applicazione delle regole di riduzione in caso di sovrassicurazione o di fissazione di un limite massimo, si procede per analogia.

9.5.2 Modifica dell'indirizzo di pagamento

- 9215 Ogni modifica dell'indirizzo del destinatario del pagamento deve essere notificata alle persone interessate tramite decisione.
- 9216 Questa procedura va seguita soprattutto quando,
- 1/13 dopo l'emanazione della decisione, si realizzano le condizioni per il versamento a favore di terzi o viene conferito il mandato di versare le rendite a terzi. Inoltre quando deve essere versata al coniuge una parte stabilita dal giudice civile di una rendita di vecchiaia o d'invalidità oppure se l'avente diritto a una prestazione viene posto sotto curatela generale o quando questa cessi.

9.5.3 Altre correzioni

Non si deve invece emanare alcuna decisione per altre correzioni e modifiche quali modifiche del reddito annuo medio determinante o del grado d'invalidità senza effetto sull'importo della rendita, il cambiamento dell'ufficio AI, il cambiamento di nome e d'indirizzo ecc.

9.6 Ritiro dell'effetto sospensivo

- 9218 Per ritirare l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione si deve inserire la seguente osservazione nella decisione di revisione con cui una rendita è ridotta o soppressa:
- 9219 «A un'opposizione o a un ricorso interposto contro
 1/04 la presente decisione si ritira l'effetto sospensivo conformemente all'articolo 97 LAVS».

9.7 Decisione di rifiuto

- 9301 Se il richiedente non ha diritto né ad una rendita dell'AVS o dell'AI né ad un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI, deve essere informato con una decisone motivata, stesa sotto forma di lettera e indicante i mezzi d'impugnazione.
- 9302 Se le condizioni assicurative e personali non sono adempiute, l'ufficio Al deve emanare una decisione di rifiuto senza procedere ad ulteriori accertamenti.
- 9303 Se invece le condizioni assicurative e personali non sono adempiute per una prestazione dell'AVS, la decisione di rifiuto deve essere emanata dalla cassa di compensazione competente.
- 9304 Se come nel caso di una rendita per casi di rigore il rifiuto è dovuto a ragioni economiche, per la motivazione si può utilizzare una copia del foglio di calcolo.
- 9305 Se la cassa di compensazione o l'ufficio AI è a conoscenza del fatto che la persona a cui è stata respinta una richiesta di prestazioni potrebbe avere altri diritti al momento o in un futuro non lontano (p. es. prestazioni complementari), glielo deve comunicare.

9.8 Notifica della decisione

9.8.1 In generale

- 9306 La persona cui il diritto alla prestazione è concesso o rifiutato tramite decisione, oppure il suo rappresentante legale o quello designato dall'interessato, devono ricevere la decisione in tutti i casi anche se la richiesta è stata presentata da un terzo, conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS o all'articolo 66 OAI. La decisione dev'essere notificata agli interessati immediatamente dopo la sua emanazione.
- 9307 Dopo l'emanazione di una decisione relativa a una rendita, positiva o negativa che sia, la persona assicurata deve essere informata in modo adeguato sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (p. es. allegando un promemoria).
- 9308 La decisione deve rendere gli aventi diritto sposati adeguatamente attenti al fatto (nuovo) che il loro coniuge deve all'occorrenza versare contributi a condizione che non eserciti già un'attività lucrativa e non abbia già diritto a una rendita di vecchiaia. Allo scopo si può allegare un promemoria alla decisione.

9.8.2 Destinatario della decisione

- OAVS; art. 76 cpv. 1 OAI):
- 9310 originale:
- 9311 all'avente diritto maggiorenne non rappresentato da un terzo, personalmente;
- 9312 al rappresentante legale, a sua volta non
 1/13 rappresentato da un terzo, del richiedente minorenne o sotto curatela generale;

 9313 – al rappresentante autorizzato nella forma appropriata dall'avente diritto o dal suo rappresentante legale (copie della decisione possono essere notificate all'avente diritto o al rappresentante legale);

9314 copia:

- 9315 all'avente diritto se non riceve l'originale, alla persona o all'autorità che, conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS o all'articolo 66 OAI, ha fatto valere il diritto alla prestazione o a cui è versata la rendita o l'assegno per grandi invalidi ai sensi dell'articolo 1 OPGA;
- 9316 alla cassa di compensazione competente che ha fissato e versato la rendita o l'assegno per grandi invalidi;
- 9317 all'ufficio Al competente, se la cassa di
 1/14 compensazione è competente per l'invio della decisione conformemente alla CPAI. In questi casi si deve trasmettere all'ufficio Al una decisione completa, compresi i fogli complementari con la motivazione della decisione e gli allegati (ma senza promemoria);
- 9318 all'organo dell'assicurazione obbligatoria contro
 gli infortuni, dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro la disoccupazione o dell'assicurazione militare se la decisione incide sul loro obbligo di versare
 prestazioni oppure se è stata avviata una procedura di
 comunicazione ufficiale. Si deve indicare il numero della
 rendita o dell'infortunio o il numero dell'AM (v. le istruzioni che figurano nella «Richiesta di prestazioni AI per
 adulti»);
- 9319 in caso di rendita AI, al medico o al servizio medico d'accertamento che, senza essere organi d'esecuzione, hanno effettuato una perizia su incarico dell'assicurazione:
- 9320 in caso di rendita AI, all'istituto di previdenza professionale competente, nella misura in cui la decisione incida

sul suo obbligo di versare prestazioni giusta gli <u>arti-coli 66 capoverso 2</u> e <u>70 LPGA</u>. Se la competenza non è stabilita, la decisione viene inviata all'ultimo istituto presso il quale l'assicurato era affiliato o a quello cui è stata inoltrata una richiesta di prestazioni;

- 9321 ad altri organismi, ma solo su richiesta e nei limiti
 1/14 stabiliti nella Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF o secondo la convenzione ai sensi dell'Allegato I alla CPAI;
- 9322 all'autorità fiscale competente in caso di rendite Al.
- 9323 Una copia della decisione deve essere trasmessa alle autorità fiscali anche se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo.
- 9324 La cassa di compensazione è competente per l'invio della decisione se quest'ultima non deve essere munita di una firma. In questi casi è di competenza della cassa di compensazione anche la trasmissione della copia della decisione all'autorità fiscale cantonale.
- 9325 Se invece la decisione deve essere munita di una firma, l'ufficio AI è competente per l'invio della decisione all'autorità fiscale cantonale. La cassa di compensazione competente per la stesura della decisione deve quindi trasmettere all'ufficio AI un esemplare supplementare.
- 9326 Le casse di compensazione o gli uffici Al possono decidere liberamente se trasmettere alle autorità fiscali le copie delle decisioni di volta in volta o periodicamente.
- 9327 Le copie della decisione non devono in nessun caso contenere indicazioni relative all'infermità (Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni).

9.9 Rinvio dei documenti personali

I documenti personali inoltrati dall'avente diritto (libretto di famiglia, sentenza di divorzio ecc.) devono essergli rinviati al più tardi al momento della notifica della decisione.

9.10 Termine di determinazione

- Le decisioni concernenti le rendite e gli assegni per
 grandi invalidi dell'AVS e dell'Al devono essere prese senza indugio, di regola, al più tardi 60 giorni dopo il ricevimento della richiesta o della deliberazione dell'ufficio Al oppure dall'inizio del diritto se questo nasce più tardi.
- 9403 Per evitare ritardi nel versamento di rendite durante la procedura di compensazione con organi delle assicurazioni sociali o terzi che hanno concesso un anticipo, in un primo momento si può versare, in base a una decisione, solo la prestazione corrente. Per quanto concerne la compensazione con l'organo delle assicurazioni sociali o il terzo che ha concesso un anticipo va successivamente presa una decisione in separata sede (v. N. 10077).
- 9404 Se si deve determinare una rendita AI tenendo conto di periodi assicurativi esteri e la relativa notifica non è ancora disponibile, la prestazione dovrà in un primo momento essere fissata con una decisione basata solo sui periodi assicurativi svizzeri. Dopo l'inoltro della suddetta notifica si dovrà poi emanare una nuova decisione in cui la rendita AI verrà stabilita in base al totale dei periodi assicurativi.

9.11 Pagamenti provvisori (versamenti anticipati conformemente all'art. 19 cpv. 4 LPGA)

9.11.1 Campo d'applicazione

- 9501 Se non è possibile fissare la rendita AVS entro il termine convenuto e se il diritto in sé è indubbio, la cassa di compensazione deve informare l'avente diritto dei motivi del ritardo se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi entro 60 dalla presentazione della richiesta e di tutti i documenti necessari o dall'inizio del diritto.

 Contemporaneamente gli deve segnalare che può richiedere il versamento di pagamenti provvisori fino a quando la decisione sarà emanata.
- 9502 La stessa regolamentazione è applicabile alle rendite AI; il termine di 30 o di 60 giorni inizia però a decorrere dal ricevimento della deliberazione dell'ufficio AI.
- 9503 Pagamenti provvisori non possono essere concessi1/04 per gli assegni per grandi invalidi.

9.11.2 Importo dei pagamenti provvisori

9.11.2.1 In generale

- Se è stato stabilito che la durata di contribuzione dell'avente diritto è completa, i pagamenti provvisori devono ammontare, di regola, alla rendita minima prevista dalla legge (rendita intera). La cassa di compensazione può comunque effettuare i pagamenti provvisori proporzionalmente ai redditi a lei noti. Se esiste motivo di supporre che la durata di contribuzione sia incompleta, i pagamenti provvisori non possono superare l'importo presumibile della rendita ordinaria parziale.
- 9505 Se la prestazione Al dell'avente diritto è soggetta all'imposta alla fonte, questa va riscossa anche sui pagamenti

provvisori. L'avente diritto deve esserne informato in modo adeguato.

9.11.2.2 In caso di cambiamenti

9506 Se la rendita in vigore deve essere ricalcolata
1/08 (p. es. prima ripartizione dei redditi dei coniugi, rendita di
vecchiaia in caso di decesso di uno dei coniugi, commutazione di una rendita AI in una rendita AVS), la cassa di
compensazione deve fare in modo che venga evitata un'interruzione nei pagamenti mensili della rendita. Se il nuovo
calcolo non può essere effettuato a tempo debito e se
l'avente diritto non formula una richiesta particolare si deve
a titolo provvisorio versare una rendita il cui importo sarà
pari a quello ricevuto fino a quel momento o a uno proporzionale alla nuova rendita.

9.11.3 Procedura

- 9507 I pagamenti provvisori (versamenti anticipati conformemente all'<u>art. 19 cpv. 4 LPGA</u>) vanno comunicati all'avente diritto per iscritto, ma non mediante decisione. La comunicazione potrà avere il tenore seguente:
- «Il ... Lei ha richiesto una Questa è calcolata in base alla durata di contribuzione nonché al reddito dell'attività lucrativa e agli accrediti per compiti educativi ed assistenziali. Visto che, purtroppo, non siamo ancora in possesso di tutte le indicazioni necessarie, effettueremo per il momento pagamenti provvisori. Fino a quando non sarà eseguito il calcolo definitivo riceverà ... franchi al mese. Dopo aver determinato la rendita Le faremo pervenire la decisione vera e propria. Solo contro questa decisione si potrà fare opposizione. Se la rendita definitiva dovesse risultare superiore ai pagamenti provvisori, la differenza Le sarà versata retroattivamente. In caso contrario, la differenza sarà compensata con le rendite in corso».

- 9509 Se una rendita Al non può essere versata entro i termini stabiliti, la cassa di compensazione ne informa l'ufficio Al, che è competente delle comunicazioni agli aventi diritto.
 - 10. Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione
 - 10.1 Disposizioni relative al versamento
 - 10.1.1 Organo legittimato ad effettuare il versamento
 - **10.1.1.1 Principio**
- 10001 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'Al sono versati dalla cassa di compensazione competente.
- 1/18 **10.1.1.2 soppresso**

10002 soppresso

1/18

10003 soppresso

1/18

10.1.2 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi all'avente diritto

Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati sul conto postale o sul conto bancario dell'avente diritto. Su richiesta di quest'ultimo le prestazioni possono anche essergli versate in contanti.

10.1.2.1 Versamento delle rendite per orfani o per figli

La rendita per orfani è versata al rappresentante legale del bambino (genitore superstite, tutore). Gli orfani maggiorenni che seguono una formazione possono richiedere che la rendita sia versata direttamente a loro se la garanzia d'impiego appropriato è soddisfatta. Se il coniuge superstite non provvede al mantenimento dei figli si applicano le disposizioni relative al versamento in caso di garanzia d'impiego appropriato (art. 20 LPGA).

1/11 Versamento delle rendite per figli

- 1/13 Le *rendite per figli* sono versate di regola unitamente alla rendita principale. I figli maggiorenni che seguono una formazione possono inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a loro. Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile civile o dall'autorità di protezione dei minori o degli adulti.
- Se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a condizione che:
- 10008 quest'ultimo possieda l'autorità parentale (da
 1/13 solo o in comune) e che il figlio viva con lui;
- Dopo il raggiungimento della maggiore età la rendita per figli è versata al genitore non beneficiario della rendita principale, se il pagamento era effettuato già in precedenza con questa modalità e il figlio continua a vivere nell'economia domestica del genitore in questione. Il figlio maggiorenne può tuttavia inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a lui.
- 10010 Se dall'incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.

- 10011 soppresso 1/14
- 10012 Di regola il pagamento retroattivo delle rendite per
 - 1/12 figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita.
- Se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite.
- 1/05 Se le prestazioni di mantenimento sono state versate da un terzo (p. es. anticipi), quest'ultimo può domandarne la

restituzione. I N. 10063 segg. sono applicabili per analogia.

- Se il pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni del genitore soggetto all'obbligo di mantenimento o dell'organo che ha concesso anticipi, il genitore non beneficiario di una rendita può pretendere solo l'eccedenza.
 - 1/08 10.1.2.2 Versamento della rendita completiva nell'AVS
- 1/08 La rendita completiva per il coniuge, aggiunta alla rendita di vecchiaia, è versata di regola insieme alla rendita principale. Se il coniuge avente diritto alla rendita non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della famiglia oppure se i coniugi vivono separati, il coniuge che non beneficia della rendita può richiedere che la rendita completiva gli venga versata. Se, invece, i coniugi sono divorziati, la rendita completiva viene versata d'ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile (art. 22bis LAVS).

- Se dall'incarto risulta che i coniugi vivono separati,
 la cassa di compensazione deve far notare al coniuge non beneficiario di una rendita la possibilità di un pagamento diretto della rendita completiva dell'AVS (<u>VSI 2001</u> pag. 228).
- 10018 Si considera che i coniugi sono separati se:
- 10019 hanno cessato di vivere in comunione domestica in seguito a una decisione giudiziaria;
- la separazione è stata sancita dal giudice mediante decisione (art. 176 segg. CC) o sentenza (art. 117 segg. CC) per una durata limitata o indeterminata;
- è pendente un'azione di divorzio o di separazione (art. 111 e 117 segg. CC);
- 10022 la separazione di fatto dura almeno da un anno senza interruzione;
- 10023 è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

10.1.3 Versamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi a terzi

10.1.3.1 Su richiesta dell'avente diritto

- 10024 Se circostanze particolari lo giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a condizione che:
- il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non sia indicato;
- 10026 non siano già adempite le condizioni di

- 1/13 versamento a terzi in quanto l'avente diritto è sottoposto a un curatore oppure non dà una garanzia di un impiego appropriato della rendita; e
- non esista pericolo di eludere il principio dell'impossibilità di cedere la rendita (art. 22 LPGA).

10028 soppresso 1/17

10029 È preferibile inoltrare la richiesta di versamenti a 1/07 terzi con il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell'avente diritto e del destinatario.

10.1.3.2 Su richiesta di un terzo per garantire un impiego appropriato delle rendite

- 1/08 Se l'avente diritto non impiega le prestazioni
 1/08 versate (rendita, rendita completiva dell'AVS, rendita per figli o assegno per grandi invalidi) per il suo sostentamento
 o per quello delle persone a suo carico e, di conseguenza,
 egli e le persone a suo carico sono interamente o in parte
 a carico dell'assistenza, le prestazioni possono essere versate a una terza persona o a un'autorità appropriata
 (art. 20 LPGA, art. 1 OPGA). Si procede allo stesso modo
 quando si può provare che l'avente diritto non sarebbe in
 grado d'impiegare le prestazioni per provvedere al suo sostentamento o a quello delle persone a suo carico.
- Non è invece ammissibile il pagamento diretto a un ospedale di un assegno per grandi invalidi destinato a un assicurato che vi è ricoverato (RCC 1973 pag. 173).
- 10032 Il fatto che una persona sia sostenuta da 1/08 un'autorità assistenziale non giustifica di per sé il versamento delle prestazioni a detta autorità. Parimenti, l'avente diritto che non usa le rendite completive dell'AVS e le rendite per figli per il mantenimento della sua famiglia così che

essa si trova nel bisogno non offre la garanzia di un impiego appropriato. In casi simili la rendita completiva dell'AVS o la rendita per figli possono essere versate direttamente al coniuge non avente diritto alla rendita o al rappresentante dei figli.

- Per principio il versamento delle prestazioni a terzi volto a garantire un impiego appropriato può essere richiesto e deciso solo per rendite e assegni per grandi invalidi non ancora pagati (RCC 1978 pag. 567). Se la cassa di compensazione ha già effettuato il versamento all'avente diritto, né terzi né un'autorità possono più chiederne il versamento in seguito.
- Il versamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi a terzi giusta l'articolo 20 LPGA può essere ordinato
 solo se sono soddisfatte le condizioni previste. Una richiesta inoltrata dai familiari del beneficiario o dalle autorità va
 debitamente motivata. La cassa di compensazione deve
 verificare accuratamente le indicazioni fornite. Il genere e
 l'esito di questa verifica devono figurare negli atti.
- La rendita o l'assegno per grandi invalidi versati a una terza persona devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto e delle persone a suo carico. La terza persona non può compensarli con prestazioni fornite all'assicurato o ai suoi familiari prima dell'inizio del diritto. Su richiesta della cassa di compensazione, essa deve fare rapporto sull'impiego particolareggiato delle prestazioni (art. 1 cpv. 2 OPGA).
- 10036 E preferibile inoltrare la richiesta di versamento a 1/07 terzi con il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell'avente diritto e del destinatario.
- 10037 Un promemoria del centro d'informazione AVS dà ragguagli sulle possibilità di pagamento a terzi e sul modo di procedere. Esso contiene anche informazioni relative al denaro per le piccole spese.

1/17 10.1.4 Versamento ordinato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1/13 Già prima di un'imminente messa sotto curatela
1/13 l'autorità di protezione degli adulti può ordinare, nell'ambito
di misure cautelative, disposizioni particolareggiate sul pagamento della rendita che sono vincolanti per le casse di
compensazione.

10.1.4.1 Versamento al curatore

- 10039 Se l'avente diritto è sotto curatela generale secondo l'articolo 398 CC, la rendita o l'assegno per grandi invalidi devono essere versati al curatore, a condizione che quest'ultimo non richieda di effettuare il pagamento a un terzo da lui designato, a un'autorità o alla persona sotto curatela (art. 1 OPGA). Il curatore è libero di prendere queste disposizioni.
- Le rendite possono essere versate a un curatore secondo gli <u>articoli 393–397 CC</u> unicamente se questi agisce in virtù di un diritto effettivo conferito da un titolo giuridico o se il versamento della rendita a quest'ultimo è richiesto dalla competente autorità di protezione degli adulti .
- La rendita può essere versata a un mandatario designato con mandato precauzionale solo nell'ambito di tale mandato (art. 360 segg. CC).
- 10042 Per l'inoltro di una richiesta volta al versamento a 1/07 terzi della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, è preferibile usare il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell'avente diritto e del destinatario.

10.1.4.2 Denaro per le piccole spese

- 10043 Se la rendita è versata al curatore
- 1/13 o a un organo assistenziale, l'avente diritto deve ricevere di regola una parte della rendita come denaro per le piccole spese, vale a dire una quota della rendita che sarà a sua completa disposizione. Tale importo, menzionato in un promemoria, corrisponde a un quarto dell'importo minimo della rendita di vecchiaia e non deve essere inferiore indipendentemente dal fatto che la persona sia sola o sposata.
- 10044 Il pagamento del denaro per le piccole spese spetta al terzo destinatario della rendita che può astenersi dal versarlo o ridurlo se ha buoni motivi di pensare che l'assicurato ne faccia un impiego inappropriato.
- 10045 Il disbrigo dei reclami concernenti il denaro per le piccole spese non è di competenza delle casse di compensazione.
- 10046 I reclami devono essere presentati:
- 10047 alla competente autorità di protezione degli adulti
 1/13 da parte dell'avente diritto sotto curatela;
- 10048 alla competente autorità comunale d'assistenza o all'autorità cantonale di vigilanza da parte dell'avente diritto la cui rendita è versata a un organo d'assistenza.
- 10049 Le casse di compensazione dovranno trasmettere all'autorità in questione i reclami che perverranno loro, informandone il beneficiario.
- 10050 Quando invece, dopo che la decisione sul versamento a terzi è già passata in giudicato, il beneficiario o il suo rappresentante legale sostengono che la rendita o l'assegno per grandi invalidi non debbano essere versati a un terzo, o perlomeno non l'intero importo, si procede in modo diverso: la cassa di compensazione deve riesaminare la regolamentazione adottata tenendo conto della garanzia dell'impiego appropriato della rendita e notificare il risultato

al beneficiario sotto forma di decisione, indicando i mezzi d'impugnazione.

1/11 **10.1.5** Versamento sulla base di provvedimenti del giudice

- 10051 I provvedimenti del giudice civile relativi al
 1/11 versamento delle rendite del coniuge che non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della sua famiglia nel periodo della misura a tutela dell'unione coniugale
 - (art. 177 CC) sono vincolanti per la cassa di compensazione.
- 10052 Altrettanto vale per le rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei confronti del figlio (art. 291 CC).
- 1/11 L'avviso del giudice civile, contenuto in una sentenza di divorzio, di versare le rendite dell'ex partner con l'obbligo di mantenimento all'ex partner che vi ha diritto (art. 132 CC) può invece non essere rispettato (art. 20 LPGA e sentenza del dell'8 marzo 2006 5P. 474/2005).

10.1.6 Pagamenti retroattivi effettuati a terzi

10.1.6.1 Agli organi di esecuzione di altre assicurazioni sociali

- Per quanto attiene alla compensazione di pagamenti retroattivi con crediti in restituzione di organi di esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione malattie come anche alla procedura si rinvia:
- 10055 alla Circolare concernente il sistema di
 1/09 comunicazione e la compensazione tra l'AVS/AI e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

10056 – alla Circolare concernente la compensazione dei
 1/09 pagamenti retroattivi dell'AVS e dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni dell'assicurazione militare; e

10057 alla Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'Al con crediti in restituzione di 1/09 prestazioni delle casse malati riconosciute. Sono considerati tali solo gli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie. Non è invece considerata organo d'assicurazione sociale una cassa malati che concede prestazioni giusta la legge federale sul contratto d'assicurazione (p. es. prestazioni obbligatorie in virtù di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata dal datore di lavoro per i suoi dipendenti; v. N. 10064). Le domande di compensazione di guesto tipo di casse sono regolate sulle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi (N. 10063 segg.).

- Double à la consigliabile prestare particolare attenzione a domande di compensazione in cui la compagnia di assicurazione può apparire sia in veste di assicuratore sociale che di terzo che ha concesso anticipi. All'occorrenza, il diritto alla compensazione rivendicato da uno stesso assicuratore potrebbe dover essere verificato in base a diverse procedure. La cassa di compensazione deve quindi determinare quale procedura sia opportuna nel caso specifico.
- 10059 Per quanto riguarda le richieste di compensazione presentate da organi esecutivi delle PC, degli AF e dell'AD si applicano per analogia le regolamentazioni delle circolari summenzionate.
- 10060 Per principio le richieste di versamento retroattivo presentate da organi esecutivi di altre assicurazioni sociali hanno la precedenza su quelle presentate da terzi che hanno concesso anticipi.

- Tuttavia, se sono ancora pendenti richieste dell'AVS o dell'AI, queste possono essere compensate in ogni caso in via prioritaria, ovvero prima delle richieste di compensazione di altre assicurazioni sociali (DTF 9C_417/2014).
- 10062 Se il beneficiario della prestazione è sottoposto all'obbligo di pagare l'imposta alla fonte, si deve osservare il N. 23 CIF.

10.1.6.2 A terzi che hanno concesso anticipi

- 10063 Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.
- 10063. Per «stesso periodo» si intende chel'intero periodo di compensazione va considerato
 - 1/13 come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non vanno ripartiti in mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e necessario solo nel caso in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha concesso anticipi sia stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V 17).
- Di regola è considerata terzo che ha concesso anticipi anche una cassa malati autorizzata con cui il datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera.
- 10065 Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
- le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

- le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
- Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell'aiuto sociale pubblico.
- Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
- Se ad esempio l'assicurazione d'indennità
 giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto
 1/10 a pagare dall'inizio del diritto alla rendita Al solo la differenza tra la rendita e l'indennità giornaliera convenuta e l'importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione, le spese non coperte assunte dall'aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).
- 10069 L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.

- 10070 Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica 1/07 il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
- 10071 Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.
- 1/07 Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell'importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta dell'assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.
- Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.
- 1/15 Per principio, è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite completive dell'AVS o rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono adempite le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o delle rendite completive dell'AVS (v. rispettivamente N. 10006 segg. e 10016 segg.), queste ultime non verranno compensate.

- 1/10 Se più terzi che hanno effettuato anticipi inoltrano
 1/10 una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di essi
 adempie le condizioni formali poste per questo pagamento,
 il versamento retroattivo sarà ripartito tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi. Restano riservati
 i N. 10068.1 e 10068.2.
- 10076 La compensazione cui si è proceduto deve essere 1/04 comunicata al terzo che ha concesso anticipi mediante l'invio di una copia della decisione, che deve essere usata anche per notificare all'interessato l'eventuale rifiuto della domanda.
- 10077 Per impedire ritardi nel versamento della rendita è possibile, in un primo tempo, prendere una decisione concernente solo la rendita in corso, che non è oggetto della compensazione. In questo caso, però, il pagamento retroattivo dovrà essere oggetto di una decisione separata.
- 1/04 A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei confronti del terzo che ha versato l'anticipo.
- Se il beneficiario della prestazione è sottoposto1/09 all'obbligo di pagare l'imposta alla fonte, bisogna osservare il N. 23 CIF.

10.1.7 Momento del pagamento

10080 Gli ordini di pagamento devono essere impartiti in modo tale che il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi in corso avvenga possibilmente regolarmente allo stesso tempo, ma al più tardi entro il 20° giorno del mese (art. 72 OAVS; art. 82 OAI).

10.1.8 Versamento simultaneo di altre prestazioni sociali

- Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI, prestazioni complementari in aggiunta alle rendite AVS/AI come anche altre prestazioni periodiche che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro compito affidato loro dal Cantone o dall'associazione fondatrice (art. 75 OAVS; art. 82 OAI).
- 10082 Per evitare confusione sull'importo totale versato si deve informare in modo adeguato il beneficiario della rendita o il suo rappresentante legale sulla composizione di questo importo.
- Ogni ulteriore modifica relativa alle modalità di pagamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi sarà comunicata mediante decisione sotto forma di lettera.

10.2 Regolamento dei pagamenti

10.2.1 In generale

10101 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati sul conto postale o sul conto bancario dell'avente diritto. Su esplicita richiesta di quest'ultimo, le prestazioni possono anche essere pagate in contanti.

- 10102 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi non possono invece essere versati se e fintantoché il luogo di dimora dell'avente diritto è sconosciuto.
 - 1/08 10.2.2 Regolamento dei pagamenti tramite la Posta

10.2.2.1 Utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico (OPAE)

10103 Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico (OPAE) di Postfinance da parte degli organi esecutivi dell'AVS/AI/IPG sono determinanti le Direttive sull'utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico. Ciò vale anche per l'utilizzazione del servizio di teletrasmissione dei dati.

10.2.2.2 Prova del versamento

10104 La prova del versamento della rendita è costituita dalla lista informatizzata della cassa e dalla conferma dell'esecuzione di Postfinance oppure dalla copia del verbale di trasmissione del servizio di teletrasmissione dei dati.

10.2.3 Regolamento dei pagamenti tramite la banca

I bonifici su un conto bancario possono essere eseguiti anche mediante un supporto dei dati della banca. Per quanto riguarda la prova del pagamento sono applicabili per analogia le relative disposizioni contenute nelle Direttive sull'utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico.

10.2.4 Altre procedure automatizzate

10106 Le casse di compensazione che vogliono utilizzare un'altra procedura automatizzata per il versamento delle rendite devono mettersi dapprima in contatto con l'UFAS.

10.2.5 Pagamento in contanti

- 10107 Su richiesta dell'avente diritto, le rendite ordinarie e 1/18 straordinarie dell'AVS e dell'Al come anche gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'Al gli possono essere versati in contanti (v. N. 3005 segg. della Circolare concernente l'assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi e per il traffico di pagamenti postali).
- 10108 L'avente diritto deve inoltrare una richiesta esplicita per il pagamento in contanti.
- 10109 Per l'avente diritto domiciliato in Svizzera che usa in permanenza una casella postale personale come recapito usuale della posta a domicilio o nel raggio locale, le casse di compensazione possono effettuare il versamento personale della prestazione all'indirizzo di questa casella postale. Non sono invece autorizzati versamenti a un indirizzo «fermo posta».
- 10110 Il beneficiario della prestazione può in ogni momento revocare per iscritto la richiesta di pagamento in contanti.

10.3 Pagamento retroattivo delle rendite AVS

10.3.1 Principio

- 10201 Le rendite AVS dovute, ma non versate, vengono pagate retroattivamente entro un termine di cinque anni (art. 46 cpv. 1 LAVS; art. 77 OAVS). Se il beneficiario richiede la rendita solo dopo il riconoscimento del diritto oppure se risulta successivamente che ha ricevuto una rendita troppo bassa, la cassa di compensazione deve per principio versare d'ufficio tutti gli importi che non si sono prescritti.
- Se il beneficiario è morto, il pagamento retroattivo è devoluto agli eredi o ai loro rappresentanti. Prima dell'emanazione di una decisione e del versamento retroattivo, la

cassa di compensazione deve comunque rivolgersi all'autorità competente per le questioni ereditarie.

Un'autorità di assistenza non può invece richiedere, dopo la morte dell'avente diritto, il pagamento retroattivo di rendite non versate conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS (RCC 1958 pag. 174).

10.3.2 Termine di prescrizione

- 10204 Il diritto al pagamento retroattivo si estingue dopo cinque anni dalla fine del mese in cui la rendita deve essere versata.
- 10205 Se l'assicurato fa valere il suo diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dalla nascita del diritto alla stessa, essa è versata per il quinquennio precedente il mese in cui è stata inoltrata la richiesta.
- Se la cassa di compensazione è avvertita dall'assicurato che essa gli versa una rendita troppo bassa, il pagamento retroattivo è effettuato per il quinquennio precedente il mese in cui è stata inoltrata la richiesta.
- In caso di ulteriori registrazioni nel CI dell'utile di capitale (RCC 1990 pag. 262), il termine per il pagamento retroattivo è calcolato dal momento in cui la comunicazione delle autorità fiscali è stata trasmessa alla cassa di compensazione.
- 10208 Queste regole si applicano anche ai casi in cui la rendita di vecchiaia spettante a uno dei coniugi deve essere ricalcolata con effetto retroattivo per il fatto che l'altro coniuge, diventato a sua volta beneficiario di questa prestazione, ha inoltrato in ritardo una richiesta di rendita di vecchiaia o d'invalidità. La nuova rendita di vecchiaia di importo superiore in seguito alla divisione dei redditi può essere versata retroattivamente solo nei limiti della prescrizione.

Se la cassa di compensazione si rende conto da sé di aver pagato una rendita troppo bassa, per determinare il periodo coperto dal pagamento retroattivo occorre fondarsi sulla data della decisione relativa a questo pagamento. Ad esempio, nel marzo 2016 si potrà emanare una decisione relativa al pagamento retroattivo al più presto dal 1° marzo 2011.

10.3.3 Importo dei pagamenti retroattivi

- 10210 Le rendite versate retroattivamente devono essere determinate in base alle regole di calcolo e alle tabelle delle rendite in vigore nel corso dei diversi periodi coperti dal versamento. Se si rivendica quindi una rendita il cui diritto è stato riconosciuto alcuni anni prima, l'importo sarà fissato in base alle regole di calcolo applicabili in quel momento e alle tabelle delle rendite allora in vigore. In seguito la rendita dovrà essere aggiornata.
- 10211 Se per lo stesso periodo viene concessa retroattivamente a un assicurato una rendita d'importo superiore a quella versata fino a quel momento o un pagamento provvisorio è sostituito, retroattivamente e dopo la notifica della decisione, da una rendita superiore, si deve versare solo la differenza tra la somma delle prestazioni già pagate e quella delle nuove rendite che l'assicurato può rivendicare.

1/08 10.4 Pagamento retroattivo delle rendite Al aumentate retroattivamente

10301– 10303 soppressi 1/08

1/08 **10.4.1 Principio**

1/08 Se sono state assegnate rendite di importo troppo 1/08 basso oppure se non sono state percepite prestazioni per cui era stata notificata una decisione o la cui domanda era stata inoltrata, si può ancora effettuare un pagamento retroattivo entro il termine di cinque anni. I N. 10204 segg. si applicano per analogia.

1/08 10.4.1.2 Importo dei pagamenti retroattivi

10305 Le rendite versate retroattivamente devono essere determinate in base alle regole di calcolo e alle tabelle delle rendite in vigore nel corso dei diversi periodi coperti dal versamento. Se si rivendica quindi una rendita il cui diritto è stato riconosciuto alcuni anni prima, l'importo sarà fissato in base alle regole di calcolo applicabili in quel momento e alle tabelle delle rendite allora in vigore. In seguito la rendita dovrà essere aggiornata.

Se per lo stesso periodo viene concessa retroattivamente a un assicurato una rendita d'importo superiore a quella versata fino a quel momento o un pagamento provvisorio è sostituito, retroattivamente e dopo la notifica della decisione, da una rendita superiore, deve essere versata solo la differenza tra la somma delle prestazioni già pagate e quella delle nuove rendite che l'assicurato può rivendicare.

1/08 10.5 Pagamento retroattivo di assegni per grandi inva-

1/08 **10.5.1 Nell'AVS**

10401 Se una persona grande invalida fa valere il suo
1/08 diritto all'assegno per grandi invalidi oltre 12 mesi dopo la
nascita di questo diritto, la prestazione le viene concessa
solo per i 12 mesi che precedono la richiesta (art. 46
cpv. 2 LAVS).

- 10402 Si concedono tuttavia prestazioni per un periodo di tempo più lungo se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto a dette prestazioni e se egli ha presentato la sua richiesta entro 12 mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 46 cpv. 2 LAVS). Un pagamento retroattivo può essere effettuato in ogni modo solo per i cinque anni che precedono il mese in cui è stata inoltrata la richiesta (art. 46 cpv. 1 LAVS).
- 10403 Se la rendita di vecchiaia viene rinviata, l'assegno per grandi invalidi può essere versato al più presto alla scadenza del termine di rinvio; è escluso un pagamento retroattivo per il periodo di rinvio.
 - 1/08 **10.5.2 Nell'Al**
- 10404 L'ufficio AI è competente per fissare la data d'insorgenza dell'evento assicurato e la data d'inizio del versamento.
- 10405 Se un assicurato inoltra una richiesta di 1/13 assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di questo diritto, l'assegno per grandi invalidi può essere versato retroattivamente solo per i 12 mesi precedenti la richiesta (art. 46 cpv. 2 LAI).

10.6 Procedura

10.6.1 Competenza

10501 Il pagamento retroattivo delle rendite, degli assegni per grandi invalidi e delle differenze risultanti da prestazioni fissate anteriormente a un importo troppo basso incombono alla cassa di compensazione che, al momento della determinazione degli importi retroattivi, è competente per il pagamento delle rendite.

10.6.2 Decisione di pagamento retroattivo

- 10502 I pagamenti retroattivi devono sempre essere concessi mediante decisione la cui forma e il cui contenuto sono per principio disciplinati dalle disposizioni generali.
 - 1/15 **10.6.3 Interessi di mora su prestazioni** (art. 26 cpv. 2 LPGA; art. 7 OPGA)
- Sussiste un diritto ad interessi di mora se una prestazione non può essere versata entro 24 mesi dalla nascita del relativo diritto. Tuttavia, in caso di richiesta tardiva della prestazione, il diritto ad interessi di mora nasce al più presto 12 mesi dopo detta richiesta.
- 10504 L'interesse di mora inizia a decorrere il primo giorno del mese in cui è insorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
- 10504. Se la rendita AI è confermata nel quadro di una procedura di revisione (art. 87 OAI), il termine di 24 mesi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 LPGA inizia a decorrere al più
 - 1/16 dell'articolo 26 capoverso 2 LPGA inizia a decorrere al più tardi nel momento dell'introduzione della procedura di revisione (DTF 9C_461/2014).
- 10505 L'interesse di mora è calcolato ogni mese sull'importo arretrato spettante al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il tasso per l'interesse di mora è del 5 per cento l'anno. Non è previsto il versamento d'interessi composti.
- 10506 Se l'assicurato si è pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, gli interessi di mora vanno versati d'ufficio. Non è necessario che l'organo d'esecuzione in questione sia responsabile.
- Gli interessi di mora sono dovuti solo per prestazioni versate alla persona avente diritto oppure agli eredi o ad un terzo, nella misura in cui i versamenti servono a garantire un impiego appropriato (v. cap. 10.1.3 e 10.1.4).

- Non è versato alcun interesse di mora se la persona in questione non ha subìto alcun danno in quanto gli importi mancanti sono stati messi a disposizione altrimenti. Questo è il caso quando:
 - terzi (datore di lavoro, organismi d'assistenza pubblica o privata, assicurazione di responsabilità civile) hanno versato anticipi contro cessione dei versamenti retroattivi di prestazioni (art. 22 cpv. 2 LPGA, art. 85^{bis} LAI);
 - altre assicurazioni sociali (AMal, AINF, AM, AD, LAF) anticipano prestazioni ai sensi dell'articolo 70 LPGA;
 - organi d'esecuzione dell'AVS/AI o delle PC anticipano prestazioni.
- 1/10 Se viene compensata solo una parte dei
 1/10 versamenti retroattivi ai sensi del N. 10508, l'interesse di
 mora è dovuto solo sull'importo arretrato versato all'avente
 diritto alla prestazione. Questo vale anche per i casi in cui
 esiste uno stretto nesso dal punto di vista delle assicurazioni sociali (N. 10908). Di conseguenza, non sussiste alcun diritto agli interessi di mora sulla parte di rendita dovuta che è compensata con la richiesta di restituzione. L'interesse di mora va calcolato sull'intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale
 l'interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva
 (art. 7 cpv. 3 OPGA).
- 10510 Se i pagamenti retroattivi o una parte di essi devono essere compensati con contributi arretrati, l'interesse di mora viene calcolato sull'importo arretrato complessivo spettante al beneficiario alla fine del mese precedente.
- Se l'avente diritto alla rendita riceve solo una parte dei pagamenti retroattivi, poiché una parte della rendita deve essere versata a terzi conformemente ai capitoli 10.1.3– 10.1.5 o, su richiesta, la rendita completiva, la rendita per figli o la rendita per orfani va versata al coniuge oppure al genitore non avente diritto alla rendita, l'interesse di mora deve essere ripartito e versato in base alle quote della prestazione complessiva.

- 10512 L'interesse di mora va corrisposto per tutte le prestazioni arretrate assegnate sulla base di una decisione dal 1° gennaio 2003. Per le prestazioni assegnate prima di questa data non è dovuto alcun interesse di mora.
- 10513 In caso di rendite d'invalidità l'interesse di mora va 1/05 calcolato prima di procedere alla deduzione dell'imposta alla fonte (v. CIF).
- 10514 L'interesse di mora è arrotondato secondo le regole generali (art. 53 cpv. 2 OAVS e art. 32 cpv. 1 OAI).

10.7 Restituzione di rendite e di assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi

10.7.1 Principio

10.7.1.1 Categorie di persone tenute alla restituzione

- 10601 Chiunque abbia percepito a torto, per una qualsiasi ragione, una rendita o un assegno per grandi invalidi è obbligato a restituirli. Quest'obbligo riguarda prima di tutto l'avente diritto, il suo rappresentante legale o i suoi eredi.
- Se, giusta l'articolo 1 capoverso 2 OPGA, la rendita o l'assegno per grandi invalidi sono stati versati a una terza persona o a un'autorità, queste sono obbligate a restituirli. Quest'obbligo concerne, oltre all'avente diritto, anche il terzo destinatario da lui indicato oppure ogni altra terza persona cui è stata versata una rendita o un assegno per grandi invalidi senza che esistesse il diritto a queste prestazioni.
- Se le prestazioni indebitamente concesse a una persona minorenne non le sono state versate a questa stessa persona e non vi è obbligo di restituzione conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera b o c OPGA, l'obbligo di

restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l'autorità parentale (art. 2 cpv. 2 OPGA).

10604 I terzi (ad es. le banche) che si limitano a riscuotere le prestazioni su ordine dell'avente diritto quali semplici servizi di incasso o di pagamento e che non hanno nessun diritto o dovere riguardo alla situazione giuridica risultante dal diritto alle prestazioni non sono obbligati alla restituzione (RCC 1985 pag. 123).

1/09 Qualora sia stata prelevata l'imposta alla fonte su rendite Al indebitamente riscosse o d'importo troppo elevato, se ne può chiedere la restituzione all'amministrazione fiscale competente o detrarre l'ammontare dal versamento successivo (N. 25 CIF). L'amministrazione fiscale deve in ogni caso esserne informata in modo adeguato.

10.7.1.2 Eredi tenuti alla restituzione

1/04 L'obbligo di restituzione che incombeva al defunto passa, con l'accettazione della successione, ai suoi eredi, anche se la richiesta di restituzione non è stata fatta valere quando il defunto era ancora in vita (RCC 1959 pag. 401). In questo caso la decisione di restituzione deve essere indirizzata a tutti gli eredi e notificata ad ognuno di loro. Qualora ciò non sia possibile, è sufficiente che la decisione sia indirizzata ad un solo erede (VSI 2/2003 pag. 174).

10.7.2 Importo da restituire

10.7.2.1 In generale

10607 Per principio la persona obbligata alla restituzione deve restituire l'importo integrale di tutte le prestazioni assicurative indebitamente riscosse.

- In caso di rendite AI si deve tuttavia osservare che la riduzione o la soppressione risultante dalla riconsiderazione di una decisione precedente può avere un effetto retroattivo e quindi permette di richiedere una restituzione solo se l'errore che ha portato alla riconsiderazione si riferisce
- 10609 a una fattispecie analoga a quella dell'AVS (ad es. condizioni di assicurazione, basi di calcolo) oppure
- 10610 a fattori specifici regolati dal diritto dell'Al (ad es. la valutazione dell'invalidità), ma si è in presenza di un caso di violazione dell'obbligo d'informare (RCC 1980 pag. 120).
- 10611 Se l'errore si riferisce a una fattispecie specifica all'Al e l'interessato non ha violato l'obbligo d'informare, la soppressione o la riduzione con effetto retroattivo non sono possibili e la richiesta di restituzione non è ammissibile.

10.7.2.2 Compensazione con pagamenti retroattivi

- 10612 Se un assicurato ha diritto, per lo stesso periodo per il quale ha ricevuto a torto delle prestazioni, a un pagamento retroattivo di rendite o di assegni per grandi invalidi di un importo inferiore (ad es. correzione successiva dell'importo della rendita), si deve restituire solo la differenza tra l'importo della prestazione versata a torto e l'importo del pagamento retroattivo.
- Non si può invece compensare la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse da uno dei coniugi con un pagamento retroattivo della rendita dovuto all'altro coniuge. È tuttavia possibile eseguire una compensazione se tra le due prestazioni esiste uno stretto nesso dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali (N. 10908).
- Se, per lo stesso periodo durante il quale ha percepito indebitamente prestazioni, l'assicurato ha diritto a prestazioni arretrate da parte di un'altra assicurazione sociale, va

data la precedenza alla compensazione diretta tra i due organi d'assicurazione sociale, a condizione che le loro rispettive normative lo permettano (art. 2 cpv. 3 OPGA).

10.7.3 Procedura

10.7.3.1 Competenza delle casse

- 10615 La restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse deve essere richiesta:
- in caso di soppressione della prestazione, dalla
 1/13 cassa di compensazione che ha effettuato l'ultimo versamento illegittimo o dalla Cassa svizzera di compensazione, se la persona interessata ha trasferito il proprio domicilio all'estero;
- 10617 se sussiste il diritto alla prestazione, dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi.

10.7.3.2 Decisione di restituzione

- La richiesta di restituzione dev'essere di regola oggetto di una decisione da notificare alla persona obbligata alla restituzione o al suo rappresentante legale. Se la persona tenuta alla restituzione è deceduta, la decisione dev'essere intestata alla successione notificata agli eredi. Se le condizioni per il condono sono manifestamente date, va emanata una decisione nella quale si rinuncia alla restituzione (art. 3 cpv. 3 OPGA). Se la persona tenuta alla restituzione è in buona fede e percepisce già una prestazione complementare annua, la condizione di grave difficoltà è chiaramente adempita.
- 10619 Si deve emanare una decisione di restituzione anche quando l'importo indebitamente riscosso può essere compensato totalmente o in parte con rendite o assegni per

grandi invalidi in corso. Tuttavia, in casi simili la restituzione può essere menzionata nella nuova decisione concernente le rendite o gli assegni per grandi invalidi.

- 10620 soppresso 1/05
- Oltre all'indicazione dell'importo da restituire, la decisione deve contenere un'esposizione concisa dei motivi e menzionare i mezzi d'impugnazione e la possibilità di richiedere il condono, se questo non è accordato d'ufficio.
- Nell'ambito dell'Al la decisione di restituzione è
 redatta dalla cassa di compensazione e notificata dall'ufficio Al competente). La data viene posta sulla decisione dall'ufficio Al.
- Nei casi di compensazione parziale delle prestazioni indebitamente riscosse con pagamenti retroattivi, la richiesta di restituzione si limita alla differenza tra i due importi.
- Se l'importo richiesto in restituzione è compensato interamente con un pagamento retroattivo, non occorre emanare una decisione separata riguardante le prestazioni indebitamente riscosse. La compensazione fatta è però espressamente menzionata nella decisione concernente una nuova rendita o un nuovo assegno per grandi invalidi.

10.7.4 Prescrizione della richiesta di restituzione

Il diritto della cassa di compensazione di richiedere la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse si prescrive entro un anno dal momento in cui essa, dando prova dell'attenzione esigibile in tali circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che le condizioni poste per la restituzione erano realizzate e dal momento in cui essa è venuta a conoscenza dell'importo da restituire (RCC 1985 pag. 543). Esso si prescrive però al più tardi entro cinque anni dal pagamento della singola rendita, a

meno che una prescrizione più lunga sia prevista dalla legge penale (art. 25 LPGA).

- Se all'emanazione della decisione iniziale sulle prestazioni partecipano due organi ammnistrativi
 distinti (ufficio AI e cassa di compensazione)e uno commette un errore che l'altro non nota al momento della notifica della copia della decisione, si presuppone che sia stato commesso un solo errore. La seconda possibilità prevista per far decorrere il termine di un anno si presenterà solo in un secondo momento, quando vi sarà motivo di procedere a un riesame dell'incarto.
- Discrete de la decisione di restituzione e, dall'altro, la data alla quale la prestazione è stata effettivamente versata e non quella in cui avrebbe dovuto esserlo secondo la legge (RCC 1982 pag. 470).
- Da notare che un credito in restituzione oggetto di una decisione passata in giudicato si prescrive alla scadenza del termine di cinque anni trattandosi di una richiesta di condono, alla scadenza del termine di cinque anni dalla notifica di una decisione di rifiuto passata in giudicato anche se il credito in restituzione è compensato con una prestazione in corso.
- 10628 I crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili non possono più essere riscossi dopo la scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della decisione di restituzione, neanche in presenza di un certificato di carenza di beni.
- Se, per il periodo in cui la cassa aveva il diritto di esigere la restituzione, è stata prelevata un'imposta alla fonte, la possibilità di chiedere la restituzione dell'imposta si limita ai soli mesi per i quali si poteva richiedere una restituzione delle prestazioni AI.

10.8 Condono della restituzione

10.8.1 In generale

- 10701 La restituzione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi riscossi a torto può essere condonata totalmente o in parte se sono realizzate le due condizioni della buona fede e dell'onere troppo grave (RCC 1990 pag. 365).
- 10702 Se su prestazioni Al indebitamente riscosse è stata prelevata l'imposta alla fonte, in caso di condono della restituzione non se ne può richiedere il rimborso all'amministrazione fiscale.
- 10703 Il condono può essere concesso solo se tutti gli eredi erano personalmente in buona fede e la restituzione costituiva per ognuno di loro, in base alle loro condizioni finanziarie, un onere troppo grave.
- 10704 Se la condizione della buona fede è adempita, si può condonare l'intero importo richiesto oppure una parte di questo, purché la condizione dell'onere troppo grave sia realizzata.
- Se un assicurato obbligato alla restituzione può pretendere un pagamento retroattivo di prestazioni di importo inferiore per un periodo corrispondente a quello durante il quale gli furono versate prestazioni a torto, potrà essere condonata al massimo la differenza tra la prestazione percepita a torto e il pagamento retroattivo. Questo vale anche quando il pagamento retroattivo e il condono non sono di competenza della stessa cassa di compensazione.
- 10706 I crediti in restituzione condonati sono estinti e non possono più essere fatti valere in seguito o compensati con prestazioni future, anche se la condizione dell'onere troppo grave non è più realizzata.

10.8.2 Buona fede

- 10707 La persona tenuta alla restituzione o il suo rappresentante legale devono avere ricevuto la rendita o l'assegno per grandi invalidi in buona fede.
- La buona fede non è riconosciuta quando il versamento a torto della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è dovuto a negligenza grave o a dolo della persona tenuta alla restituzione, ovvero quando, al momento della richiesta e dell'esame della situazione economica, certi fatti sono stati taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte per dolo o per negligenza grave, quando un cambiamento della situazione personale o materiale non è stato comunicato o non lo è stato a tempo debito per dolo o per negligenza grave oppure quando rendite o assegni per grandi invalidi versati a torto sono stati accettati in modo doloso o con negligenza grave.
- Agisce con grave negligenza chi, al momento della richiesta della rendita, dell'esame delle condizioni economiche, dell'adempimento dell'obbligo d'informare per ciò che concerne i cambiamenti della situazione personale o materiale o della riscossione delle prestazioni versatigli a torto non ha prestato quel minimo di diligenza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione. Vi è ad esempio negligenza grave quando, dopo la morte di uno dei coniugi, l'altro continua a percepire la rendita individuale spettante al defunto.
- 10710 Se l'ufficio Al constata che la prestazione dev'essere ridotta o soppressa con effetto retroattivo (art. 88^{bis} cpv. 2 lett. b OAI), la buona fede è esclusa a priori se la violazione dell'obbligo d'informare è stata commessa intenzionalmente o per negligenza grave (RCC 1981 pag. 86).
- 10710. Chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA, N. 11001 segg.) è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 79 LPGA, art. 87 quinto comma LAVS, art. 70 LAI)

- sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto ai sensi del Codice penale cui è comminata una pena più grave.
- 10710. Di conseguenza, le violazioni dell'obbligo di2 informare nell'AVS e nell'AI sono considerate atti
 - 1/08 punibili e, per principio, possono essere perseguite penalmente. Questo vale tuttavia solo per i casi in cui il versamento indebito della prestazione è dovuto a negligenza grave o a dolo della persona tenuta alla restituzione e inoltre la grave violazione dell'obbligo d'informare concerne una restituzione di importo notevole.
- Se il comportamento colpevole o la negligenza implicano solo una lieve violazione dell'obbligo d'informare, l'assicurato tenuto alla restituzione può invocare la buona fede (RCC 1986 pag. 664).

10.8.3 Onere troppo grave

10.8.3.1 In generale

- 10712 Il credito in restituzione deve costituire un onere grave per la persona tenuta alla restituzione. Se la restituzione incombe agli eredi, la condizione dell'onere troppo grave dev'essere realizzata da ogni erede.
- 10713 Si ammette che vi è un caso di rigore quando le spese riconosciute dalla LPC e le spese supplementari ai sensi dell'<u>articolo 5 capoverso 4 OPGA</u> superano il reddito determinante secondo la LPC (<u>art. 5 O</u>PGA).
- 10714 Le autorità non possono invocare l'onere troppo grave (art. 4 cpv. 3 OPGA).

10.8.3.2 Spese riconosciute e reddito determinante

10715 Per determinare le spese riconosciute e il reddito determinante (sostanza inclusa) si applicano le disposizioni della LPC. Occorre osservare che l'articolo 14a capoverso 2

<u>LPC</u> (reddito minimo) non è applicabile alla fissazione del reddito determinante di persone beneficiarie di una rendita d'invalidità.

10716 In deroga alle disposizioni della LPC, per armonizzare le regole di calcolo bisogna sempre prendere in considerazione le spese riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoversi 2 e 3 OPGA. Inoltre vengono computate le spese supplementari (art. 5 cpv. 4 OPGA). L'Allegato VI contiene una panoramica di tali importi.

10.8.3.3 Momento determinante per il calcolo

- 10717 Per calcolare il reddito determinante e la sostanza bisogna di regola fondarsi sul reddito conseguito nel corso dell'anno civile precedente e sullo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Vanno inoltre considerate le rendite e le pensioni in corso come anche altre prestazioni periodiche (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC). Tuttavia, se prima che la decisione di restituzione sia passata in giudicato la situazione economica del richiedente è cambiata, se ne dovrà tenere conto.
- 10718 Per determinare le spese riconosciute dalla legge (comprese quelle concernenti la copertura del fabbisogno vitale) ci si deve basare sulla situazione esistente al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

10.8.4 Condono su richiesta

10719 Il condono è concesso su richiesta scritta della persona tenuta alla restituzione, che deve motivarla e inoltrarla alla cassa di compensazione al più tardi entro 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

- 10720 Nei casi concernenti l'Al la richiesta di condono va inoltrata all'ufficio Al.
- 10721 La decisione di concessione o di rifiuto del condono dev'essere notificata all'interessato sotto forma di decisione motivata indicante i mezzi d'impugnazione.
- Se la richiesta di condono dev'essere respinta perché la condizione dell'onere troppo grave non è adempita, si può utilizzare, quale motivazione, una copia del foglio di calcolo.

10.8.5 Condono parziale

Se l'eccedenza del reddito (reddito determinante maggiore delle spese riconosciute) è inferiore all'importo da restituire, il credito in restituzione dev'essere condonato per la parte che supera l'eccedenza del reddito.

10.9 Crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili

10.9.1 In generale

Se la restituzione di rendite o di assegni per grandi invalidi si rivela impossibile, il credito in restituzione deve essere dichiarato irrecuperabile.

10.9.2 Condizioni poste per dichiarare irrecuperabile un credito in restituzione

Un credito in restituzione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è considerato irrecuperabile quando le prestazioni continuano ad essere versate, ma non è possibile procedere a una compensazione in quanto i redditi dell'interessato sono inferiori al minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione. La stessa cosa avviene quando la

cassa di compensazione non versa più nessuna prestazione e nei confronti della persona tenuta alla restituzione è stata avviata senza successo una procedura d'esecuzione o quest'ultima sarebbe palesemente infruttuosa.

- 10803 Una procedura d'esecuzione deve essere considerata infruttuosa quando:
- essa porterà sicuramente a un attestato di carenza di beni, in particolare quando esistono a carico del debitore dichiarazioni di carenza di beni in seguito a pignoramento o fallimento negli ultimi due anni o quando il debitore non dispone del minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione;
- 10805 il debitore non può essere raggiunto in Svizzera o lo potrebbe solo con grande difficoltà perché abita all'estero oppure perché non è possibile rintracciare il suo luogo di domicilio o di dimora in Svizzera.

10.9.3 Effetto

10806 Il credito in restituzione dichiarato irrecuperabile non viene annullato; al contrario la cassa può farlo valere più tardi se il debitore diventa solvente entro il termine di prescrizione (art. 79^{bis} OAVS; art. 85 cpv. 3 OAI).

10.9.4 Procedura

- 10807 Le casse di compensazione devono tenere sotto controllo fino al termine di prescrizione i crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili per poterne esigere la restituzione qualora il debitore diventasse solvente.
- 10808 Il debitore non riceve di regola nessuna comunicazione concernente il fatto che il credito in restituzione è stato dichiarato irrecuperabile. Se invece una richiesta di condono dev'essere rifiutata poiché manca il presupposto della

buona fede, ma si stabilisce che per il momento il credito è irrecuperabile e non è neppure possibile compensarlo con eventuali prestazioni in corso, nella decisione di rifiuto si dovrà menzionare che, considerando la situazione economica della persona obbligata alla restituzione, si rinuncia temporaneamente alla riscossione del credito chiesto in restituzione, ma che questa avverrà qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse migliorare in seguito.

10.10 Compensazione dei crediti delle casse di compensazione con rendite e assegni per grandi invalidi

10.10.1 In generale

10.10.1.1 Principio

- Se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.
- Le circolari in materia danno informazioni sulla compensazione dei crediti in restituzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione malattie con rendite o assegni per grandi invalidi.

10.10.1.2 Crediti compensabili

- 10903 Sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:
- Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un'altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B.

1/15 Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell'avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all'assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all'apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita.

10906 Parimenti, i contributi dovuti a titolo personale dal coniuge defunto (ma non quelli dovuti in qualità di datore di lavoro), comprese le spese, possono essere compensati con la rendita per superstiti, anche in caso di rinuncia all'eredità (RCC 1954 pag. 190). Tuttavia, se il coniuge superstite che ha rinunciato all'eredità può rivendicare una rendita di vecchiaia calcolata in base al reddito della propria attività lucrativa e alla suddivisione dei redditi, la compensazione dei contributi dovuti dal coniuge defunto è esclusa (RCC 1967 pag. 67).

10907 Le prestazioni indebitamente versate a uno dei coniugi non possono in linea di massima essere compensate con prestazioni scadute spettanti all'altro coniuge. Parimenti, non è ammesso compensare un credito in restituzione di prestazioni di una persona vedova con una rendita per orfano ad essa destinata (RCC 1956 pag. 194).

10908 È invece possibile compensare prestazioni per
1/13 coniugi se tra esse esiste uno stretto nesso dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Questa condizione
è adempita per esempio quando:

- insorge il secondo evento assicurato e la rendita dell'altro coniuge risulta inferiore a causa dell'esistenza di un limite massimo;
- il limite massimo delle rendite dei coniugi deve essere rivisto a causa di modifiche della base di calcolo.

- 10909 Il credito dev'essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).
- 10910 Il credito deve riguardare:
- 10911 contributi di ogni genere dell'AVS, dell'AI, delle IPG, dell'AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora);
- 10912 prestazioni dell'AVS, dell'AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate;
- 10913 prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite;
- 10914 rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione zione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione;
- 10915 contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- 10916 tasse d'ingiunzione, spese d'imposizione, spese d'esecuzione e multe d'ordine;
- 10917 risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS).

10.10.1.3 Compensazione con crediti di vario genere

10918 Se si devono compensare crediti di vario genere, si dovranno coprire prima di tutto i contributi considerati per il calcolo della rendita.

10.10.1.4 Estensione della compensazione

- 10919 Per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto d'esecuzione non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69).
- 10920 Per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti si veda il N. 3033 delle DIN.
- In caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi del diritto d'esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo sostitui-sce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una rendita completiva dell'AVS con una rendita d'invalidità, DTF 138 V 402).
- 10922 Di conseguenza, per quanto concerne invece la sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un'altra, la compensazione è di regola ammissibile per l'intero importo del credito.

10.10.1.5 Durata della compensazione

10923 I crediti in restituzione legalmente validi devono essere eseguiti entro cinque anni. Per la compensazione dei crediti contributivi non estinti si rimanda all'articolo 16 capoverso 2 LAVS.

10.10.2 Procedura

10.10.2.1 Decisione di compensazione

1/324 L'avente diritto dev'essere informato della compensazione dalla cassa di compensazione debitrice della rendita nella decisione di rendita o in una decisione speciale indicante i mezzi d'impugnazione. Trattandosi di rendite AI questo compito spetta all'ufficio AI competente per emanare la decisione di rendita. Nella procedura di opposizione o di ricorso, la cassa di compensazione debitrice della rendita notifica a quella creditrice una copia dell'atto di opposizione o ricorso. La cassa di compensazione creditrice elabora un parere in merito e lo notifica alla cassa debitrice.

10.10.2.2 Mandato di compensazione

1/11 Se la cassa di compensazione creditrice non è la stessa che versa le rendite, deve inviare per iscritto un mandato di compensazione alla cassa debitrice della rendita. Spetta però alla cassa di compensazione creditrice determinare dapprima se e in che misura la compensazione sia ammissibile in modo da non intaccare il minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione. La cassa di compensazione creditrice deve comunicare per iscritto alla cassa debitrice l'esito della verifica del minimo esistenziale in materia d'esecuzione per debiti. Se la cassa di compensazione debitrice constata che il minimo esistenziale non è stato accertato, deve rinviare la richiesta di compensazione alla cassa creditrice.

10926 La cassa che riceve il mandato deve dargli seguito e procedere alla compensazione.

- 1/18 11. Provvedimenti organizzativi di vario ordine
- 1/18 11.1 Obbligo d'informare dell'avente diritto
- 1/18 **11.1.1 soppresso**
- 11001 I beneficiari o i terzi destinatari di rendite o assegni per grandi invalidi sono tenuti ad informare la cassa di compensazione o l'ufficio Al di ogni modifica importante della situazione attenendosi alle indicazioni figuranti sul retro della decisione.
- 1/18 **11.1.2 soppresso**
- 11002 soppresso 1/18
 - 1/18 11.2 Scambio di informazioni tra ufficio Al o PC e cassa di compensazione o autorità fiscale
- 1/07 Se una cassa di compensazione viene a
 1/07 conoscenza di circostanze riguardanti beneficiari di rendite
 o di assegni per grandi invalidi che lasciano supporre una
 sensibile modifica del grado d'invalidità (miglioramento o
 peggioramento dello stato di salute, ripresa o cessazione
 di un'attività lucrativa, sensibile aumento o diminuzione del
 reddito del lavoro, aumento della capacità di lavoro ecc.) o
 di grande invalidità (miglioramento o peggioramento dello
 stato di salute, assuefazione all'infermità ecc.), deve informarne immediatamente l'ufficio Al competente.
- 11004 Se una rendita dell'Al o un assegno per grandi
 1/07 invalidi dell'AVS o dell'Al si estinguono in seguito al decesso dell'assicurato, il decesso va comunicato, indicandone la data, all'ufficio Al competente. In caso di prestazioni Al soggette ad imposizione alla fonte la cassa di compensazione competente comunica alla competente amministrazione fiscale l'estinzione del diritto alla rendita.

- 1/13 Tutti i cambiamenti d'indirizzo, di nome e di cassa di compensazione dei beneficiari vanno comunicati al competente ufficio AI. Vale lo stesso per i cambiamenti d'indirizzo dei rappresentanti legali dei beneficiari nonché quando questi ultimi cambiano il rappresentante legale o l'autorità che li assiste. In caso di prestazioni soggette all'imposizione alla fonte bisogna inoltre informare dei cambiamenti l'autorità fiscale competente.
- 11005. Se un ufficio PC ha comunicato per iscritto a una
 1 cassa di compensazione che una persona avente
 1/06 diritto riceve una prestazione complementare, la cassa in
 questione deve comunicare per iscritto la modifica dell'importo della rendita o dell'assegno per grandi invalidi all'ufficio PC competente, senza indugio e prima dell'emanazione della decisione. Le modifiche dovute ad adeguamenti generali delle rendite non vanno invece comunicate.
 Anche la prima concessione di un assegno per grandi invalidi deve essere comunicata per iscritto all'ufficio PC
 competente prima dell'emanazione della decisione.

11.3 Controllo dell'esistenza in vita

11.3.1 In generale

- 11006 Le casse di compensazione devono eseguire controlli sufficienti a stabilire se gli assicurati ed i loro familiari che avessero diritto ad una rendita individuale, completiva o per figli siano effettivamente in vita.
- 11007 Questi controlli avvengono in base ai dati che i beneficiari, i terzi destinatari e i datori di lavoro sono tenuti a fornire e a quelli che si possono rapidamente e continuamente ottenere presso gli uffici pubblici (controllo abitanti, agenzie AVS locali).
- 11008 A complemento dei loro mezzi di controllo le casse dispongono delle comunicazioni dei casi di decesso, notificate loro dall'UCC.

11009 In casi speciali in cui il loro uso sembri appropriato o addirittura necessario e in caso di versamento all'estero si devono richiedere certificati di vita.

11.3.2 Certificato di vita

11.3.2.1 In caso di domicilio o di dimora all'estero

- 11010 In caso di versamenti all'estero almeno una volta l'anno l'avente diritto o il suo rappresentante legale devono farsi rilasciare un certificato vidimato dall'autorità preposta ai permessi di domicilio o da una persona autorizzata ad autenticare documenti, in cui si attesti che le persone che vi appaiono ed hanno o danno diritto ad una rendita sono ancora in vita.
- 11011 La stessa regola è applicata per analogia ai casi in cui solo alcuni membri della famiglia sono domiciliati o dimorano all'estero, mentre le rendite sono pagate in Svizzera.
- 11012 Nel caso di rendite parziali modeste versate soltanto una volta all'anno il certificato di vita dev'essere richiesto prima del pagamento (art. 44 LAVS).

11.3.2.2 Disposizioni procedurali

- 11013 Per certificati di vita stilati in lingue diverse da quelle nazionali ci si deve rivolgere alla Cassa svizzera di compensazione, che può mettere a disposizione, se del caso, modelli di testo.
- 11014 Se la cassa di compensazione non riceve il certificato di vita entro il termine fissato, il pagamento della prestazione deve essere sospeso.

11.3.2.3 In casi speciali

11015 Si deve richiedere un certificato di vita anche quando, oltre alle verifiche correnti, si rivela necessario un accertamento più approfondito (p. es. in caso di supposta morte all'estero).

1/18 **11.4 soppresso**

11101– soppressi 11116 1/18

11.5 Controlli delle casse di compensazione

11.5.1 In generale

11117 Le casse di compensazione devono occuparsi immediatamente delle comunicazioni che ricevono (purché rientrino nelle loro competenze) e vigilare su ogni singolo caso.

11.5.2 Verifica degli indirizzi

11118 Le casse di compensazione devono eseguire un controllo dell'effettivo dei loro indirizzi almeno ogni due anni.

11.5.3 Rendite a favore di affiliati

Nel caso di rendite d'orfano o per figli spettanti ad affiliati la cassa deve accertare, in genere una volta all'anno, se l'autorizzazione per la sistemazione degli affiliati sussista ancora, se il rapporto d'affiliazione non sia stato sciolto dal genitore affiliante superstite e se l'affiliato non sia mantenuto, interamente o in parte, dai genitori biologici.

1/09	11.5.4 Rendite completive dell'AVS per divorziati
11120 1/09	In caso di rendita completiva dell'AVS a favore del coniuge divorziato la cassa di compensazione deve accertare, generalmente ogni anno, che le condizioni poste per l'assegnazione di questa prestazione siano ancora soddisfatte.
11121 1/04	soppresso
1/18	11.5.5 soppresso
11122 1/18	soppresso
11123 1/18	soppresso
1/18	11.6 soppresso
11201– 11226 1/18	soppressi
1/18	11.7 soppresso
11301– 11304 1/18	soppressi
1/18	11.8 soppresso
11305– 11328 1/18	soppressi

1/18 **11.9 soppresso**

11401- soppressi

11411

1/18

1/18 **11.10 soppresso**

11501- soppressi 11503

1/18

11.11 Disposizioni finali

11.11.1 Entrata in vigore

11504 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

11.11.2 Abrogazione di vecchie direttive

- 11505 L'entrata in vigore delle nuove direttive abroga le Direttive sulle rendite, valide dal 1° gennaio 1997, compresi:
 - il supplemento 1, valido dal 1° gennaio 1998;
 - il supplemento 2, valido dal 1° gennaio 1999;
 - il supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2000;
 - il supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2001;
 - il supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2002.
- 11506 Le disposizioni materiali delle direttive abrogate conservano la loro validità per i crediti in restituzione e i pagamenti retroattivi che risalgono al periodo precedente l'entrata in vigore delle presenti direttive.

Allegato I

1/18

1. Adempimento dell'obbligo di contribuzione minima

Per determinare se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era assicurata e sottoposta all'obbligo di contribuzione o per quale periodo si può considerare adempito l'obbligo di contribuzione, si procede nel modo seguente (in caso di adolescenti v. tuttavia N. 5320).

2. Anni civili per cui sono registrati redditi nel CI

2.1 Salariati

2.1.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redo	Redditi secondo il Cl													
	fino a fr compresi														
1948–1968	25														
1969–1972	64	129	193	258	322	387	451	516	580	645	709	710			
1973–1978	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	916	917			
1979–1981	166	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	1834			
1982–1985	208	416	625	833	1041	1250	1458	1666	1875	2083	2291	2292			
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751			
1990–1991	267 534 801 1068 1335 1602 1869 2136 2403 2670 2937										2938				
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268			
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543			
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862			
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038			
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181			
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225			
dal 2013	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280			
obbligo contributivo adempito per mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

2.1.2 Contributo minimo doppio

I periodi di contribuzione di un coniuge senza attività lucrativa per i quali i contributi versati durante il matrimonio sono considerati pagati giusta l'articolo 3 capoverso 3 LAVS sono calcolati nel modo seguente. Tenendo conto dell'iscrizione nel CI del coniuge esercitante un'attività lucrativa, la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa è determinata secondo la tabella seguente.

Esempio

Se nel 1996 il coniuge esercitante un'attività lucrativa registra un'iscrizione di 6000 franchi nel CI, il periodo preso in considerazione nel 1996 per il coniuge senza attività lucrativa è di dieci mesi.

Anni	Redditi secondo il CI													
	fino a fr compresi.													
1948–1968	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550													
1969–1972	128	258	386	516	644	774	902	1032	1160	1290	1418	1419		
1973–1978	166	332	500	666	832	1000	1166	1332	1500	1666	1832	1833		
1979–1981	332	666	1000	1332	1666	2000	2332	2666	3000	3332	3666	3667		
1982–1985	416	832	1250	1666	2082	2500	2916	3332	3750	4166	4582	4583		
1986–1989	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5501		
1990–1991	535	1070	1605	2140	2675	3210	3745	4280	4815	5350	5885	5886		
1992–1995	594	1188	1782	2376	2970	3564	4158	4752	5346	5940	6534	6535		
1996–2002	644	1288	1932	2576	3220	3864	4508	5152	5796	6440	7084	7085		
2003-2006	701	1402	2103	2804	3505	4206	4907	5608	6309	7010	7711	7712		
2007-2008	734	1468	2202	2936	3670	4404	5138	5872	6606	7340	8074	8075		
2009–2010	759	1518	2277	3036	3795	4554	5313	6072	6831	7590	8349	8350		
2011–2012	769	1538	2307	3076	3845	4614	5383	6152	6921	7690	8459	8460		
dal 2013	778	1556	2334	3112	3890	4668	5446	6224	7002	7780	8558	8559		
obbligo contributivo adempito per mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

2.2 Persone senza attività lucrativa

Anni	Redditi secondo il Cl													
	fino a fr compresi													
1948–1968	25	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275												
1969–1972	67	134	201	268	335	402	469	536	603	670	737	738		
1973–1978	83	166	249	332	415	498	581	664	747	830	913	914		
1979–1981	167	334	501	668	835	1002	1169	1336	1503	1670	1837	1838		
1982–1985	208	416	624	832	1040	1248	1456	1664	1872	2080	2288	2289		
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751		
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938		
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268		
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543		
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862		
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038		
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181		
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225		
dal 2013	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280		
obbligo contributivo adempito per mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

2.3 Indipendenti e salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di contribuzione

A causa della tavola scalare dei contributi è opportuno procedere, se del caso, in due tappe per verificare l'adempimento dell'obbligo di contribuzione minima.

Se i redditi registrati nel CI raggiungono almeno gli importi figuranti nella tabella seguente, l'obbligo di contribuzione minima annuale – o mensile, se gli obblighi di assicurazione e di contribuzione sono inferiori a un anno – è adempito in ogni caso:

2.3.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr
1948–1968	551
1969–1972	1 412
1973–1975	1 834
1976–1978	1 788
1979–1981	3 631
1982–1985	4 529
1986–1989	5 435
1990–1991	5 809
1992–1995	6 458
1996–2002	6 986
2003–2006	7 613
2007–2008	7 976
2009–2010	8 240
2011–2012	8 339
dal 2013	8 559

Se i redditi registrati nel CI sono inferiori ai limiti sopraccitati, si deve chiedere alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'importo dei contributi effettivamente pagati per ogni anno civile all'AVS (fino al 1959) o all'AVS/AI/IPG (dal 1960). In seguito, sulla base della seguente tabella si deve determinare il numero dei mesi per cui si considera adempito l'obbligo di contribuzione minima (è possibile che tale obbligo sia considerato adempito per un anno intero, sebbene risultino importi inferiori ai valori limite sopraccitati, in base alla tabella seguente):

Anni	Contributi pagati genere fino a fr compresi.													
	genere	fino a	no a fr compresi.											
1948–1959	AVS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1960–1968	AVS/AI/IPG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	
1969–1972	AVS/AI/IPG	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	45	
1973–1975	AVS/AI/IPG	7	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	83	
1976–1978	AVS/AI/IPG	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	92	
1979–1981	AVS/AI/IPG	16	33	50	66	83	100	116	133	150	166	183	184	
1982–1985	AVS/AI/IPG	20	41	62	83	104	125	145	166	187	208	229	230	
1986–1989	AVS/AI/IPG	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276	
1990–1991	AVS/AI/IPG	27	54	81	108	135	162	189	216	243	270	297	298	
1992–1995	AVS/AI/IPG	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	331	
1996–2002	AVS/AI/IPG	32	65	97	130	162	195	227	260	292	325	357	358	
2003–2006	AVS/AI/IPG	35	70	106	141	177	212	247	283	318	354	389	390	
2007–2008	AVS/AI/IPG	37	74	111	148	185	222	259	296	333	370	407	408	
2009–2010	AVS/AI/IPG	38	76	115	153	191	230	268	306	345	383	421	422	
2011–2012	AVS/AI/IPG	39	79	118	158	197	237	277	316	356	395	435	436	
2013–2015	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	441	
dal 2016	AVS/AI/IPG	39	79	119	159	199	239	278	318	358	398	438	439	
obbligo contributivo adempito per mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2.3.2 Contributo minimo doppio

Per determinare la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa di una persona di condizione indipendente, bisogna applicare per analogia il numero 2.1.2.

Anni	Redditi registrati nel CI
	pari o superiori a fr
1948–1953	1 013
1954–1968	1 101
1969–1972	2 751
1973–1978	3 576
1979–1981	7 239
1982–1983	8 801
1984–1985	8 988
1986–1989	10 638
1990–1991	11 364
1992–1995	12 563
1996–2002	13 663
2003–2006	14 851
2007–2008	15 588
2009–2010	16 138
2011–2012	16 314
dal 2013	16 688

Anni	Contributi pagati Art fino a fr compresi da													
	Art	fino a	no a fr compresi											
1948–1959	AVS	2	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22											
1960–1968	AVS/AI/IPG	2	4	6	8	12	14	16	18	20	24	26	27	
1969–1972	AVS/AI/IPG	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	89	
1973–1975	AVS/AI/IPG	14	30	44	60	74	90	104	120	134	150	164	165	
1976–1978	AVS/AI/IPG	16	32	50	66	82	100	116	132	150	166	182	183	
1979–1981	AVS/AI/IPG	32	66	100	132	166	200	232	266	300	332	366	367	
1982–1985	AVS/AI/IPG	40	82	124	166	208	250	290	332	374	416	458	459	
1986–1989	AVS/AI/IPG	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551	
1990–1991	AVS/AI/IPG	54	108	162	216	270	324	378	432	486	540	594	595	
1992–1995	AVS/AI/IPG	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	661	
1996–2002	AVS/AI/IPG	65	130	195	260	325	390	455	520	585	650	715	716	
2003–2006	AVS/AI/IPG	70	141	212	283	354	425	495	566	637	708	779	780	
2007–2008	AVS/AI/IPG	74	148	222	296	370	445	519	593	667	741	815	816	
2009–2010	AVS/AI/IPG	76	153	230	306	383	460	536	613	690	766	843	844	
2011–2012	AVS/AI/IPG	79	158	237	316	395	475	554	633	712	791	870	871	
2013–2015	AVS/AI/IPG	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	881	
dal 2016	AVS/AI/IPG	79	159	239	318	398	478	557	637	717	796	876	877	
obbligo contributivo adempito per mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Allegato II

1/18

Trasferimento di casi di rendite di beneficiari PC alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio (art. 125 lett. d OAVS; N. 2034; Circolare alle casse di compensazione AVS del 30 settembre 1985)

- 1. Tutte le casse cantonali di compensazione sono state autorizzate a *riprendere* i casi di rendite di beneficiari PC.
- 2. Casse di compensazione e agenzie non autorizzate a trasferire i casi di rendite di beneficiari PC

Numero	Designazione abbreviata	Sede
59	CICICAM CINALFA	Neuchâtel
66.1	Société des Entrepreneurs - Agence Vaud	Tolochenaz
106	FER CIAV	Ginevra
106.1	FER CIAM	Ginevra
106.2	FER CIFA	Friburgo
106.3	FER CIGA	Bulle
106.4	FER CIAN	Neuchâtel
106.5	FER CIAB	Porrentruy
106.7	FER VALAIS	Sion
109	CVCI	Losanna
110	Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise	Losanna
111	Meroba	Ginevra
111.1	Meroba – Agence de Lausanne	Losanna
111.2	Meroba – Agence Sion	Sion

Allegato III

1/13

Tassi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli

Spiegazioni

- I tassi considerati determinanti dal TFA corrispondono agli importi calcolati da H. Winzeler (Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, Diss. Zürich 1974; RCC 1978 pag. 321). I tassi indicati non sono ridotti (v. Bulletin AVS/PC n. 32 [d/f]).
- 2. A partire dal 1988 i tassi che servono a determinare i contributi per alimenti sono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari contemporaneamente alle rendite e nella stessa misura.
- 3. I tassi devono essere applicati nel modo seguente:
 - a. la metà del tasso quando si deve determinare se il genitore divorziato si occupa in modo preponderante dei figli che gli sono stati affidati (N. 3207) e quindi se può essere versata una rendita completiva in aggiunta alla rendita dell'ex coniuge;
 - b. un quarto del tasso quando si deve determinare la gratuità del rapporto di affiliazione (N. 3309 segg.).

DFI UFAS Valide da: 1.1.2003

Direttive sulle rendite, Allegato III

2015

Tassi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli

Figli	Anni d'età	1/2							1/4						
		2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
1 figlio	fino a 6	674	687	705	728	741	747	750	337	343	353	364	370	373	375
	7–12	717	731	751	775	788	795	798	358	365	375	387	394	397	399
	13–16	717	731	751	775	788	795	798	358	365	375	387	394	397	399
	17 e più	822	837	860	888	903	911	915	411	419	430	444	452	456	457
1 figlio	fino a 6	564	575	591	610	621	626	628	282	288	296	305	310	313	314
(se ve ne	7–12	611	623	640	661	672	678	681	306	312	320	330	336	339	340
sono 2)	13–16	619	631	649	669	681	687	690	310	316	324	335	340	343	345
	17 e più	693	707	726	749	762	769	772	347	353	363	375	381	384	386
1 figlio	fino a 6	510	520	534	551	561	566	568	255	260	267	276	280	283	284
(se ve ne	7–12	537	548	563	581	591	596	598	269	274	281	290	295	298	299
sono 3)	13–16	545	556	571	589	600	605	607	273	278	286	295	300	302	304
	17 e più	623	635	653	673	685	691	694	311	317	326	337	342	345	347
1 figlio	fino a 6	471	480	494	509	518	523	525	236	240	247	255	259	261	262
(se ve ne	7–12	506	516	531	547	557	562	564	253	258	265	274	278	281	282
sono 4 o	13–16	506	516	531	547	557	562	564	253	258	265	274	278	281	282
Piu)	17 e più	572	583	600	619	629	635	637	286	292	300	309	315	317	319

DFI UFAS Valide dal 01.01.2003 Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Stato: 01.01.2018 318.104.01 i

Allegato IV

1/18 soppresso (contenuto ora nelle DRR)

Allegato V

1/18 soppresso (contenuto ora nelle DRR)

Allegato VI

1/18

Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite correnti (N. 3104 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10712 segg.)

Stato al 1° gennaio 2018

Importi in comune

	Importi annui in franchi
Importo destinato a coprire il fabbisogno vitale	
– per persone sole	19 290
– per coniugi	28 935
per il 1° e il 2° figlio, ciascuno	10 080
– per il 3° e il 4° figlio, ciascuno	6 720
– per ogni altro figlio	3 360
Premi delle casse malati	
– per adulti	7 104
– per giovani adulti	6 672
– per bambini	1 704

Importi da applicare unicamente per il calcolo del caso di rigore

	Importi annui in franchi
Spese per la pigione (pigione lorda)	
- per persone sole, importo effettivo, ma al massimo	13 200
 per coniugi¹, importo effettivo, ma al massimo 	15 000

¹Le persone con figli aventi diritto a una rendita o che partecipano a una rendita sono equiparate ai coniugi.

Importi da applicare unicamente per il calcolo dell'onere troppo grave

Spese per la pigione (pigione lorda) – per persone sole – per coniugi ²	13 200 15 000
Importo per spese personali (per le persone in istituti e ospedali)	4 800
Presa in conto della sostanza per le persone in isti- tuti e ospedali che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (rendite d'invali- dità, rendite per superstiti, rendite per orfani)	1/15
Presa in conto della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i beneficiari di rendite per superstiti in istituti e ospedali che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria	1/10
Limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto	nessuna
Spese supplementari – per persone sole – per coniugi – per orfani e figli che danno diritto ad una rendita	8 000 12 000
per figli dell'AVS o dell'AI, ciascuno	4 000

² Le persone con figli aventi diritto a una rendita o che partecipano a una rendita sono equiparate ai coniugi.

Panoramica delle franchigie per il computo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c e 1^{bis} LPC)

	Importi annui in franchi
Sostanza netta (persone sole)	37 500
Sostanza netta (coniugi)	60 000
Sostanza netta (orfani, figli)	15 000
Persone che vivono in un'abitazione di loro pro-	112 500
prietà (caso normale)	
a) Persone con una casa di loro proprietà (casi particolari): l'immobile di proprietà di una coppia serve quale abitazione ad un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale;	300 000
 b) l'immobile di proprietà di una coppia serve da abitazione a uno dei coniugi, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, 	

c) l'immobile serve da abitazione a una persona sola, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM.

AINF o AM;

Allegato VII 1/18 soppresso

Allegato VIII

1/18 soppresso

Allegato IX

1/17

Accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta esercitata da genitori divorziati o non sposati tra loro

1. Modifiche fondamentali a partire dal 1° gennaio 2015

	1° gennaio 2000–31 dicembre 2014*	Dal 1° gennaio 2015		
Computo senza convenzione	Divisione a metà tra i genitori Art. 52f cpv. 2 ^{bis} OAVS (in base al tenore valido fino al 31 dicembre 2014)	Assegnazione interamente alla madre Art. 52f ^{ois} cpv. 6 OAVS (dal 1° gennaio 2015)		
Computo in base alla convenzione	I genitori possono concordare per iscritto a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi (con possibilità di alternanza nel computo).	I genitori possono concordare per iscritto a chi dei due deve essere assegnato l'intero accredito per compiti educativi o convenire che esso sia diviso a metà (con possibilità di alternanza nel computo).		
	Art. 52f cpv. 2 ^{bis} OAVS (in base al tenore valido fino al 31 dicembre 2014)	Art. 52 ^{fbis} cpv. 4 OAVS (dal 1° gennaio 2015)		
Conclusione di una con- venzione con effetto re- troattivo	Ammessa, a condizione che non incida sulle rendite correnti. N. 5447 DR	Non ammessa. La conclusione d una convenzione relativa al computo è possibile solo per il futuro.		
Computo nell'anno in cui è stato contratto ma- trimonio** (come non sposati)	 Figli comuni nati prima del matrimonio: in base alla convenzione. in mancanza di una convenzione, divisione a metà tra i genitori. N. 5466 DR Figli non comuni: interamente al genitore biologico N. 5469 DR 	 Figli comuni nati prima del matrimonio: in base alla decisione dell'autorità competente o alla convenzione; in mancanza della decisione dell'autorità competente o della convenzione, interamente alla madre. N. 5476 DR Figli non comuni: interamente al genitore biologico N. 5479 DR 		

^{*} I genitori divorziati o non sposati tra loro possono esercitare l'autorità parentale congiunta solo dal 1° gennaio 2000 (N. 5441 DR).

DFI UFAS Valide da: 1.1.2003

^{**}Gli accrediti per compiti educativi sono computati secondo lo splitting (art. 29^{quinquies} cpv. 5 LAVS). Questo comporta che, nell'anno in cui è stato contratto matrimonio e in quello in cui è stato sciolto, i coniugi sono trattati come se non fossero sposati (N. 5459 DR). In funzione dell'anno in questione (prima del 2015 o a partire dal 2015), a seconda che vi sia o meno una convenzione o una decisione, risultano conseguenze giuridiche diverse per quanto concerne il computo di tali accrediti.

2. Autorità parentale congiunta esistente già prima del 1° gennaio 2015

Per il computo degli accrediti per compiti educativi occorre fare una distinzione tra gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014 e quelli a partire dal 2015 (N. 5418 DR):

	Computo degli accrediti per compiti educativi negli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014	Computo degli accrediti per compiti educativi negli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015 (attenzione: il computo diventa effettivo sempre solo l'anno successivo)
Conclusione di una convenzione (1) per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014	In base alla convenzione 1	In base alla convenzione 1, a condizione che essa continui ad essere valida
Nessuna nuova convenzione a partire dal 2015		
Conclusione di una convenzione (1) per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014	In base alla convenzione 1	In base alla convenzione 2, che sostituisce quella precedente
Conclusione di una nuova convenzione (2) a partire dal 2015		
Mancanza di una convenzione*	Divisione a metà	Assegnazione intera- mente alla madre
Mancanza di una convenzione per gli anni dedicati all'educa- zione compresi tra il 2000 e il 2014	Divisione a metà	In base alla nuova convenzione
Conclusione di una nuova convenzione a partire dal 2015		

^{*} Se i genitori intendono continuare a dividere a metà gli accrediti per compiti educativi anche dopo il 1° gennaio 2015, devono concludere una convenzione in tal senso. Non è tuttavia necessario alcun intervento da parte delle casse di compensazione.

3. Convenzione relativa al computo

Le convenzioni inoltrate alle casse di compensazione prima dell'insorgere del caso di rendita devono essere rispedite ai mittenti, comunicando loro che dovranno inoltrarle alla cassa di compensazione competente solo con la richiesta di rendita e custodirle al sicuro fino a quel momento. Un'archiviazione in forma elettronica presso la cassa di compensazione non è indicata.

4. Esempio

Una nuova coppia ha figli nati da un matrimonio precedente e mantiene l'autorità parentale congiunta. Ciascuno dei nuovi coniugi ha concluso con il rispettivo ex coniuge una convenzione relativa al computo degli accrediti per compiti educativi secondo le **varianti a**), b) o c).

Convenzione variante a)	venzione variante a) Convenzione variante b)	
♀: 1	♀: ½	♀: 0
♂: 0	∂:1⁄2	∂:1

La tabella seguente illustra il computo per una nuova coppia in caso di combinazione delle **varianti a)**, **b)** e **c)**. In tutti i casi occorre considerare i seguenti principi:

- può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero a persona;
- può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero a coppia (eccezione: anno del matrimonio e anno dello scioglimento del matrimonio);
- può essere computato al massimo 1 accredito per compiti educativi intero per i figli comuni.

Combina	azioni	Com	puto	Com	puto	Com	puto					
secondo la tabella precedente		prima del matrimonio e nell'anno del matri- monio, in caso di:*		anni di matrimonio successivi, in caso di:		genitori non sposati tra loro, in caso di: *** ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione prece- dente						
								ciascun coniuge con 1 figlio nato		ciascun coniuge con 1 figlio nato		
					da una relazione prece- dente							da una relazione prece- dente
				nessun figlio comune				nessun figlio comune		il computo di ½ accredito per compiti educa-		
						tivi						
Computo pe	r i nuovi coniugi		4		4		4					
Convenzioni tra ex coniugi		2	8	7	3	9	8					
♀ a) e ♂ a)		1	0	1/2	1/2	1	1/2					
♀ a) e ♂ b)		1	1/2	1/2	1/2	1	1					
♀ a) e ♂ c)		1	1	1/2	1/2	1	1					
♀ b) e ♂ a)		1/2	0	1/4	1/4	1	1/2					
♀ b) e ♂ b)		1/2	1/2	1/2	1/2	1	1					
♀ b) e ♂ c)		1/2	1	1/2	1/2	1	1					
♀ c) e ♂ a)		0	0	0	0	1/2	1/2					
♀ c) e ♂ b)		0	1/2	1/4	1/4	1/2	1					
♀ c) e ♂ c)	♀ c) e ♂ c)		1	1/2	1/2	1/2	1					
Nuova moglie con una con- venzione se- condo le va-	Variante a) 2000–2014	1	1/2	1/2	1/2	1	1					
	Variante a) dal 2015	1	0	1/2	1/2	1	1/2					
rianti a)–c)	Variante b) 2000–2014	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1					
nuovo marito in mancanza di	Variante b) dal 2015	1/2	0	1/4	1/4	1	1/2					
una conven- zione	Variante c) 2000–2014	0	1/2	1/4	1/4	1/2	1					
	Variante c) dal 2015	0	0	0	0	1/2	1/2					
Nuova moglie in mancanza di una conven- zione	Variante a) 2000–2014	1/2	0	1/4	1/4	1	1/2					
	Variante a) dal 2015	1	0	1/2	1/2	1	1/2					
E nuovo marito	Variante b) 2000–2014	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1					
con una con-	Variante b) dal 2015	1	1/2	1/2	1/2	1	1					

Combinazioni		Computo		Computo		Computo	
secondo la tabel	prima del matrimonio e nell'anno del matri- monio, in caso di:* ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione prece- dente nessun figlio comune		o del matri- caso di:* oniuge con o nato zione prece- nte	anni di matrimonio successivi, in caso di: ** ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente nessun figlio comune		genitori non sposati tra loro, in caso di: *** ciascun coniuge con 1 figlio nato da una relazione precedente almeno 1 figlio comune per il quale è convenuto il computo di ½ accredito per compiti educativi	
venzione se- condo le va-	Variante c) 2000–2014	1/2	1	1/2	1/2	1	1
rianti a)-c)	Variante c) dal 2015	1	1	1/2	1/2	1	1

^{*} Prima del matrimonio, per i genitori biologici gli accrediti per compiti educativi sono computati in base alla convenzione che hanno concluso (o anche alla sentenza di divorzio): N. 5443 DR per gli anni dedicati all'educazione compresi tra il 2000 e il 2014; N. 5450 DR per gli anni dedicati all'educazione a partire dal 2015.

Nell'anno del matrimonio, i nuovi coniugi sono trattati come se non fossero sposati per quanto concerne il computo degli accrediti per compiti educativi. A seconda di quanto hanno convenuto in materia con l'altro genitore biologico, può succedere che nell'anno del matrimonio ai nuovi coniugi siano assegnati complessivamente fino a 2 accrediti per compiti educativi.

- ** Negli anni di matrimonio successivi gli accrediti per compiti educativi sono divisi tra i nuovi coniugi (N. 5457 DR). Complessivamente, si può computare loro al massimo 1 accredito per compiti educativi (N. 5458 DR).
- *** I genitori non sposati tra loro ricevono complessivamente sempre 1 accredito per compiti educativi intero per i figli comuni, cui si aggiunge metà accredito o un accredito intero per i figli nati da relazioni precedenti.